



Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

120ª sessione plenaria del 7 e 8 dicembre 2016

2017/C 185/01	Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017	1
---------------	--	---

PARERI

Comitato delle regioni

120ª sessione plenaria del 7 e 8 dicembre 2016

2017/C 185/02	Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma REFIT: la prospettiva locale e regionale	8
2017/C 185/03	Parere del Comitato europeo delle regioni — Il turismo come motore della cooperazione regionale nell'UE	15
2017/C 185/04	Parere del Comitato europeo delle regioni — Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni	24
2017/C 185/05	Parere del Comitato europeo delle regioni — Una nuova agenda per le competenze per l'Europa	29
2017/C 185/06	Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolare la volatilità dei prezzi agricoli	36
2017/C 185/07	Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi	41
2017/C 185/08	Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi	55

III *Atti preparatori*

COMITATO DELLE REGIONI

120^a sessione plenaria del 7 e 8 dicembre 2016

2017/C 185/09	Parere del Comitato europeo delle regioni — FEIS 2.0	62
2017/C 185/10	Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori	75
2017/C 185/11	Parere del Comitato europeo delle regioni — Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche	82
2017/C 185/12	Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo	91
2017/C 185/13	Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni — Migrazione legale	105

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

COMITATO DELLE REGIONI

120^a SESSIONE PLENARIA DEL 7 E 8 DICEMBRE 2016

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017

(2017/C 185/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Visti:

- la comunicazione della Commissione europea sul suo programma di lavoro per il 2017, del 25 ottobre 2016;
 - le proprie risoluzioni del 4 giugno 2015, sulle priorità per il periodo 2015-2020, e del 15 giugno 2016, sul contributo al programma di lavoro della Commissione europea per il 2017;
 - il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012;
1. osserva con preoccupazione che, a 60 anni dalla sua fondazione, l'Unione europea sta attraversando una crisi profonda, con una costante perdita di fiducia nel progetto europeo, e ha bisogno di riformarsi; evidenzia nel contempo che, anno dopo anno, il livello locale e regionale è considerato dai cittadini dell'UE il più affidabile tra tutti i livelli di governo dell'UE. Il CdR si impegna pertanto nei dialoghi dei cittadini, con la partecipazione attiva dei rappresentanti regionali e locali, su tematiche derivanti da esigenze e caratteristiche locali e contribuisce così alla riflessione sull'Europa;
 2. concorda con la Commissione sul fatto che le sfide generali che l'UE deve affrontare sono:
 - la necessità di tradurre la ripresa economica nella creazione di posti di lavoro sostenibili e nella riduzione delle disuguaglianze,
 - la realizzazione di meccanismi di solidarietà, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori,
 - la necessità di conseguire la pace e la stabilità in un mondo sempre più turbolento e di garantire che l'Unione sia preparata ad affrontare la rafforzata minaccia terroristica,
 - la necessità di onorare gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e di attuare politiche ambiziose ed equilibrate in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico,
 - l'incertezza per quanto riguarda le conseguenze del referendum tenutosi nel Regno Unito;
 3. pur condividendo la convinzione della Commissione che queste sfide richiedono un approccio dal basso verso l'alto, guidato dai cittadini e basato sulla governance multilivello, sottolinea che l'azione dell'UE deve concentrarsi sulla responsabilizzazione dei cittadini;

4. sottolinea la necessità di coinvolgere gli enti locali e regionali nella preparazione del **Libro bianco sul futuro dell'Europa**, ed esorta la Commissione a prendere in considerazione i pareri del CdR su questo tema e ad associarlo alla fase di consultazione.

Occupazione, crescita, investimenti e politica di coesione

5. si rammarica che il programma di lavoro non sottolinei sufficientemente il ruolo essenziale svolto dai **fondi strutturali e di investimento europei** (fondi SIE), tesi a raggiungere tutti i cittadini e le regioni d'Europa, a rafforzare la coesione, a promuovere l'innovazione e a esprimere una reale solidarietà europea per lo sviluppo armonioso dell'UE nel suo insieme. Invita la Commissione a preparare il futuro della politica di coesione dopo il 2020, poiché si tratta della principale politica di investimenti dell'UE e deve basarsi su un approccio basato sul territorio e su una visione territoriale aggiornata; parallelamente, il CdR esorta la Commissione a proseguire i propri sforzi volti a migliorare e semplificare le procedure dei fondi SIE, al fine di ridurre la burocrazia e contribuire a incrementare l'assorbimento;

6. ribadisce la richiesta di non prendere in considerazione le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri e dagli enti locali e nazionali per il cofinanziamento dei fondi SIE tra le spese strutturali definiti dal Patto di Stabilità e Crescita, dal momento che tali investimenti contribuiscono alle priorità europee, con ulteriore effetto leva per la crescita economica europea;

7. accoglie con favore la proposta di estendere il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in termini sia di durata che di capacità finanziaria, ma osserva che tale annuncio è stato fatto senza una valutazione d'impatto globale o una valutazione indipendente preliminare alla proposta della Commissione; sottolinea l'esigenza di continuare a realizzare sinergie tra i fondi e a semplificare le procedure, in modo da ridurre le procedure burocratiche e contribuire ad accrescere l'assorbimento dei fondi europei; sottolinea la necessità di rafforzare anche il terzo pilastro del piano di investimenti; invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a intensificare i loro sforzi per accrescere la consapevolezza sul territorio, affrontare gli squilibri geografici del FEIS e rendere accessibili al pubblico informazioni più dettagliate sui progetti finanziati dal fondo, in particolare evidenziandone l'addizionalità;

8. si impegna a contribuire sin dalle prime fasi alla discussione sulla proposta per il futuro **quadro finanziario pluriennale dopo il 2020**, ivi compresa la riforma delle risorse proprie;

9. chiede la rapida adozione del «**regolamento Omnibus**», al fine di accrescere l'impatto e garantire una migliore utilizzazione dei programmi dei fondi SIE già inclusi nell'attuale periodo di programmazione;

10. sottolinea la necessità di dare un seguito all'attuazione dell'**agenda urbana per l'UE** e sottolinea l'importanza dell'integrazione della dimensione urbana nelle altre politiche dell'UE; ribadisce quindi la richiesta alla Commissione di elaborare un Libro bianco sull'agenda urbana per l'UE;

11. ribadisce la richiesta di definire un'agenda europea dell'edilizia abitativa, che consentirebbe di affrontare in modo orizzontale l'approccio sinora frammentario in materia di alloggio, mediante politiche settoriali quali l'agenda urbana, lo sviluppo sostenibile, la politica di coesione, la politica in materia di concorrenza, o iniziative sociali come il pilastro europeo dei diritti sociali;

12. sottolinea la necessità di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel **semestre europeo 2017** e chiede che l'analisi annuale della crescita sia integrata da un'analisi territoriale e che nelle relazioni per paese sia incluso un capitolo territoriale specifico; chiede inoltre di stabilire orientamenti per gli Stati membri in merito al coinvolgimento degli enti locali e regionali nei programmi nazionali di riforma;

13. apprezza il fatto che la Commissione continui a concentrarsi sugli investimenti, in particolare attraverso l'individuazione di misure volte a stimolare gli investimenti nel quadro del semestre europeo; a questo proposito, ricorda la propria **Dichiarazione di Bratislava Investire e collegare**, nella quale afferma che la crescita a livello locale e regionale stimolata dagli investimenti deve essere fondata su strategie di sviluppo territoriale e sottolinea l'importanza di garantire che i bilanci pubblici a sostegno di investimenti di qualità creino sinergie con altre fonti di finanziamento a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

14. si compiace dell'intenzione della Commissione di continuare a lavorare per contribuire a realizzare gli **obiettivi di sviluppo sostenibile** e sottolinea che l'Europa ha bisogno di una strategia a lungo termine per garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva fornendo orientamenti per il semestre europeo; detta strategia dovrebbe basarsi sulla revisione intermedia della strategia Europa 2020;
15. accoglie con favore l'attenzione dedicata dalla Commissione alla disoccupazione giovanile attraverso il rafforzamento della **Garanzia per i giovani dell'UE** e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il lancio di un **corpo europeo di solidarietà** che dovrebbe beneficiare di un coinvolgimento precoce, proattivo e credibile degli enti locali e regionali, delle organizzazioni giovanili e della società civile in generale;
16. esprime rammarico per la mancanza di iniziative per far fronte alla disoccupazione di lunga durata, anche per valutare forme di assicurazione a livello europeo contro la disoccupazione che integri i regimi nazionali in caso di grave ribasso ciclico e aiuti ad evitare che uno shock asimmetrico si traduca in uno svantaggio strutturale per tutta l'Europa;
17. chiede che i punti di forza e i problemi delle realtà locali e regionali, ivi comprese le esigenze dei mercati del lavoro locali e regionali, tra loro divergenti, siano presi in considerazione nella nuova **agenda per le competenze per l'Europa** e attende con interesse di lavorare su un quadro di qualità per l'apprendistato e su una proposta relativa a una maggiore mobilità per gli apprendisti;
18. attende la proposta della Commissione volta ad affrontare più efficacemente le sfide dell'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata, in particolare in relazione alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
19. in vista dell'**Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018**, intende concentrarsi sulla cultura e sul patrimonio culturale nonché sulle relazioni culturali internazionali dell'UE, che sono elementi fondamentali per rafforzare l'identità europea e promuovere i valori fondamentali dell'Europa, l'inclusione sociale, l'innovazione e il dialogo interculturale, nonché culturale e legato al patrimonio;
20. sottolinea la necessità di considerare la **revisione intermedia di Orizzonte 2020** e la prossima consultazione in merito al prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione come un unico processo organico, che dovrà colmare il divario di innovazione esistente in Europa; annuncia la propria intenzione di fornire un contributo tempestivo alla revisione del **piano d'azione in materia di bioeconomia**, prevista per il 2017.

Unione economica e monetaria

21. osserva che il **Libro bianco sul futuro dell'Europa** comprenderà anche le proposte sul futuro dell'UEM e sarebbe favorevole a riforme volte a rafforzare la legittimità democratica della governance di tale Unione;
22. sottolinea che, al fine di migliorare la **dimensione sociale dell'UEM**, è essenziale porre rimedio alle disparità regionali; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre un pilastro europeo dei diritti sociali che definisca i principi per un'Unione basata sulla giustizia sociale e rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
23. accoglie con favore la proposta di **revisione del Patto di stabilità e crescita**, ma esorta la Commissione a tenere conto della necessità di rendere il Patto più favorevole alla crescita, in particolare per quanto riguarda gli investimenti che a essa contribuiscono; ribadisce la sua precedente richiesta di una valutazione completa dell'impatto territoriale delle **norme statistiche europee** sugli investimenti pubblici.

Unione dell'energia e politica in materia di clima

24. accoglie con favore l'impegno della Commissione volto a promuovere l'**efficienza energetica** e le **energie rinnovabili** nel quadro di una politica globale in materia di Unione dell'energia, insieme a efficaci **regole di governance**, ad adeguate misure di sostegno all'innovazione, a una revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica e a un ulteriore miglioramento dell'infrastruttura energetica, al fine di garantire i collegamenti interregionali e transfrontalieri e il sostegno per il decentramento dei sistemi energetici come passo verso un mercato interno dell'energia sostenibile e flessibile;
25. raccomanda in particolare che le politiche dell'UE in materia di assetto del mercato dell'elettricità e delle energie rinnovabili siano coordinate ed equilibrate e prestino la dovuta attenzione alle esigenze locali e regionali, quali l'accesso alla rete per i piccoli fornitori di energia al livello delle reti di distribuzione;

26. sostiene l'attuazione dell'**accordo di Parigi** e rileva che per colmare il divario tra gli impegni nazionali e gli sforzi necessari per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C sarà necessario integrare gli sforzi delle città e delle regioni negli impegni nazionali, nonché provvedere a un coordinamento orizzontale e verticale, anche a livello dell'UE e in sede di UNFCCC. Il CdR invita pertanto alla Commissione a sostenere la sua richiesta di includere tale aspetto negli impegni stabiliti a livello nazionale, al fine di migliorare l'istituzionalizzazione della NAZCA e il lavoro delle campionesse del clima nel quadro dell'UNFCCC, nonché di agevolare lo scambio di esperienze a livello locale e regionale. Il CdR invita inoltre la Commissione a incoraggiare i progetti di ricerca sulle città, le regioni e il cambiamento climatico, al fine di contribuire al futuro lavoro del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

27. invita la Commissione europea a collaborare con il CdR per sviluppare il concetto di contributi stabiliti a livello regionale e locale per incoraggiare l'azione a livello locale e regionale al fine di conseguire gli obiettivi concordati alla COP 21 di Parigi;

28. invita la Commissione ad aggiornare i suoi **obiettivi in materia di clima ed energia** per conseguire, entro il 2030, una riduzione del 50 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, e a integrare l'adattamento nelle politiche e negli strumenti di finanziamento a tutti i livelli. La Commissione dovrebbe sostenere iniziative volontarie che promuovono la transizione verso un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio nelle città e nelle regioni. È necessario la relazione di valutazione della Commissione riguardo alla **strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici** includa un chiarimento per quanto riguarda la responsabilizzazione delle regioni e delle città.

Sviluppo sostenibile

29. incoraggia la Commissione a sostenere l'attuazione di **strategie di riduzione del rischio di catastrofi** nelle città e nelle regioni, in particolare nelle regioni transfrontaliere, e a garantire che gli investimenti dell'UE rispettino le norme in materia di riduzione del rischio di catastrofi;

30. accoglie con favore il lancio della **piattaforma UE sugli sprechi e le perdite alimentari** e sollecita la Commissione a intervenire contro gli sprechi alimentari fissando obiettivi ambiziosi per la loro riduzione; detta azione dovrebbe essere integrata in una strategia al livello dell'UE per i sistemi alimentari sostenibili, che tenga conto di aspetti quali la protezione della biodiversità, l'ambiente, la salute, la politica commerciale e la gestione delle risorse e del territorio, nonché dei valori sociali e culturali dell'alimentazione;

31. invita la Commissione a prendere in considerazione le raccomandazioni del CdR nell'attuazione del **piano d'azione per l'economia circolare**, e a presentare all'inizio del 2017 la prevista revisione della **direttiva sull'acqua potabile**, la proposta di regolamento che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per il riutilizzo delle acque e la strategia sull'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio della plastica, che dovrebbe fissare obiettivi chiari e ambiziosi in materia di abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico («*littering*») e migrazione («*leaching*») della plastica; invita la Commissione a proporre ulteriori iniziative riguardanti il settore edilizio, le disposizioni sulla progettazione ecocompatibile e l'utilizzo di materie prime, sostanze e componenti secondari;

32. è pronto e disposto a intensificare la sua cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le azioni a lungo attese sull'obiettivo prioritario 4 del **Settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA) dell'Unione europea 2014-2020** attraverso la piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale; si rammarica del fatto che le iniziative previste per il 2017 sono non legislative, e ribadisce i suoi inviti a presentare una proposta di direttiva volta a stabilire disposizioni relative all'assicurazione di conformità nell'intero acquis dell'UE in materia di ambiente, e una nuova direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale;

33. In linea con la recente dichiarazione di Cork del 2.0, ribadisce la richiesta di elaborare un **Libro bianco sulle zone rurali** che costituisca il punto di partenza per una politica di sviluppo rurale dopo il 2020 e chiede misure concrete per il cosiddetto «*rural proofing*» (verifica rurale) delle politiche dell'UE, visto che le aree rurali sono spesso trascurate e scollegate dai principali sviluppi politici;

34. nel contesto dei preparativi per la PAC dopo il 2020, mette in evidenza la forte interconnessione tra sviluppo rurale e agricoltura, e chiede pertanto misure di sostegno alle aziende agricole a conduzione familiare, in particolare per far fronte alla volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli;

35. continuerà ad adoperarsi per una **governance sostenibile degli oceani** a favore delle regioni costiere e marittime europee e delle loro economie marine e marittime; al fine di promuovere la crescita blu e la creazione di posti di lavoro, il CdR collaborerà strettamente con le regioni e tutte le parti interessate per quanto riguarda la governance e lo sviluppo delle capacità, la soluzione dei problemi esistenti nella catena di produzione alimentare, la riduzione della pressione sull'ambiente causata dalle pratiche di pesca illegali e dall'inquinamento, la conoscenza dell'ambiente marino, la scienza e l'innovazione;

36. si rammarica che il programma di lavoro della Commissione per il 2017 non dedichi la dovuta attenzione alla **salute**, mentre la Commissione dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti a migliorare la prevenzione, e a riformare e ottimizzare i loro sistemi sanitari, in particolare attraverso **soluzioni di e-Health**, e a mettere a punto strategie globali per la demografia.

Strategia per il mercato unico, PMI, industria, concorrenza e mercato unico digitale

37. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a rafforzare il **mercato unico dei beni**, in particolare in materia di riconoscimento reciproco e di prodotti non conformi, e sottolinea la necessità di proseguire i lavori per il completamento del mercato unico dei servizi, che è giustamente al centro della strategia per il mercato unico;

38. ribadisce il suo appello affinché il pilastro del mercato unico sia incluso nel semestre europeo con un sistema di monitoraggio e valutazione periodici;

39. prende atto dell'intenzione della Commissione di difendere l'industria europea e sottolinea che la **competitività industriale europea** dipende anche da una catena logistica competitiva e che la politica commerciale svolge un ruolo importante a tale riguardo;

40. sottolinea l'importanza di creare una regolamentazione intelligente e di ridurre gli oneri amministrativi per le PMI, in particolare rafforzando ulteriormente il **programma REFIT** e garantendo che nell'elaborazione delle nuove norme di tenga conto sistematicamente dell'impatto sulle PMI;

41. sostiene l'istituzione di un «**Forum delle città sull'economia collaborativa**» nel quale il Comitato sia una delle principali parti interessate; analogamente, rileva con rammarico la mancanza di una qualsiasi proposta volta a garantire la salvaguardia dei diritti nelle nuove forme di occupazione derivanti dalla digitalizzazione;

42. sottolinea la necessità di una revisione della **decisione e del quadro per i servizi di interesse economico generale (SIEG)** e invita la Commissione a lanciare una consultazione pubblica nel 2017 al fine di consentire agli enti regionali e locali di presentare il loro punto di vista circa le difficoltà che incontrano nel finanziare i SIEG a causa del controllo degli aiuti di Stato;

43. sottolinea il ruolo cruciale svolto da un sistema di appalti efficiente in termini di capacità degli enti regionali e locali di realizzare gli obiettivi di investimento dell'UE, e invita la Commissione a fornire assistenza per garantire la piena attuazione delle **direttive in materia di appalti pubblici**, e a valutare le difficoltà che gli enti regionali e locali devono affrontare in tale ambito;

44. ribadisce la sua richiesta di una rinnovata **strategia europea in materia di turismo** nell'ambito di una linea di bilancio specifica per il turismo nell'UE, e sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese del settore del turismo;

45. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a completare l'attuazione della strategia per il mercato unico digitale, anche attraverso gli appalti elettronici, e fornirà il proprio contributo attraverso la neoistituita **piattaforma partecipativa per la banda larga**; sottolinea la necessità che tutte le regioni europee possano trarre vantaggio dal mercato unico digitale, attraverso l'accesso a connessioni a banda larga ad alta velocità.

Giustizia, sicurezza, diritti fondamentali e migrazione

46. sottolinea che la **migrazione** è un processo complesso che ha luogo a più livelli e nel quale i paesi, le regioni e le città di destinazione e di origine svolgono un ruolo importante. È importante promuovere un dialogo rafforzato e una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE e dei paesi di origine e di transito dei migranti e i loro rispettivi livelli regionale e locale;

47. invita pertanto la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni del CdR sulla protezione dei rifugiati nei paesi di origine e sul nuovo quadro per gli accordi di partenariato;

48. chiede che gli enti locali e regionali siano sostenuti nell'applicazione della **riforma del sistema europeo comune di asilo** e degli altri strumenti UE elaborati sulla base **dell'agenda europea sulla migrazione**, come le disposizioni rivedute in materia di migrazione legale e del piano d'azione sull'integrazione; invita la Commissione a includere le raccomandazioni del CdR in merito all'integrazione dei migranti nella revisione intermedia dell'agenda europea sulla migrazione; ricorda che l'integrazione è un processo basato sui diritti quanto sui doveri;

49. esprime preoccupazione per la difficoltà di monitorare la presenza di **minori non accompagnati** e il rischio che essi siano vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento; chiede con forza l'inclusione e l'attuazione di programmi di formazione sia per i minori sia per le amministrazioni locali e regionali che si occupano della loro accoglienza; chiede inoltre di coinvolgere le comunità di origine dei minori già stabilite nei paesi ospitanti nelle misure volte ad assicurare che essi siano in grado di vivere temporaneamente presso famiglie d'accoglienza oppure in strutture attrezzate in modo adeguato dove il loro sviluppo sociale, emotivo e cognitivo possa essere sostenuto;

50. invita la Commissione a fornire agli enti locali e regionali informazioni specifiche e pratiche sulle possibilità di finanziamento per **l'accoglienza e l'integrazione dei migranti** e ribadisce la sua richiesta di promuovere l'accesso diretto degli enti locali e regionali ai pertinenti strumenti di finanziamento dell'UE;

51. invita la Commissione a sostenere gli enti locali e regionali nello sviluppo di strategie di prevenzione **per contrastare la radicalizzazione**, a continuare a raccogliere e a diffondere le migliori pratiche su come prevenire la radicalizzazione attraverso l'elaborazione delle politiche a livello regionale e locale e a sostenere la cooperazione tra le città volta ad affrontare la radicalizzazione.

Politica commerciale dell'UE

52. prende atto che la Commissione intende proseguire i negoziati commerciali con **gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur, il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN** e cercare nuovi mandati per avviare negoziati con la Turchia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile, ma ritiene che la Commissione dovrebbe impegnarsi più a fondo per dimostrare il valore aggiunto di tali negoziati;

53. ribadisce, specialmente in vista dell'ambiziosa **futura agenda commerciale**, che la Commissione dovrebbe accompagnare ogni iniziativa di rilievo nel settore della politica commerciale con valutazioni di impatto territoriale.

Stabilità e cooperazione al di fuori dell'Unione europea

54. si rallegra del fatto che la **strategia globale dell'UE** invita espressamente a rilanciare i partenariati esterni e afferma che l'UE sosterrà i diversi percorsi per la resilienza nel suo vicinato, concentrandosi sulle situazioni più gravi di fragilità governativa, economica, sociale e climatica/energetica, come pure sullo sviluppo di politiche più efficaci in materia di migrazione per l'Europa e i suoi partner;

55. sottolinea il contributo del CdR, attraverso i suoi **comitati consultivi misti e gruppi di lavoro** e l'organizzazione delle Giornate dell'allargamento con i partner dei paesi in via di adesione, all'obiettivo della politica di allargamento della Commissione consistente nel promuovere la stabilità e la prosperità condivisa con i paesi candidati e potenzialmente candidati;

56. sottolinea che la **politica europea di vicinato (PEV)** potrà avere un impatto durevole soltanto se sarà in grado di apportare vantaggi concreti a tutti i beneficiari, e sottolinea che occorre preservare un equilibrio tra il vicinato orientale e quello meridionale; evidenzia il ruolo degli enti locali e regionali nel radicamento della democrazia e dello Stato di diritto nella società, chiedendo che siano sostenute con maggior vigore le riforme a favore del decentramento nei paesi del vicinato;

57. sottolinea che la cooperazione regionale apporta un contributo significativo alla stabilità globale ed esorta la Commissione a intensificare la cooperazione con **l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM)**, la **Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap)** e la task force CdR-Ucraina, in particolare nell'attuazione dei programmi regionali e delle nuove iniziative;

58. sottolinea la necessità, al momento di attuare la PEV riveduta, di dare la massima priorità alle iniziative a sostegno dei processi di decentramento, dei gemellaggi e dello sviluppo delle capacità amministrative a livello subnazionale; richiama l'attenzione sull'iniziativa di Nicosia varata dal CdR a sostegno delle città libiche, che ha contribuito a far corrispondere l'assistenza tecnica alle necessità per ripristinare la capacità dei comuni libici come prestatori di servizi; invita la Commissione a sostenere maggiormente queste forme di cooperazione dal basso e a fornire sufficienti risorse amministrative e finanziarie; ribadisce la necessità di introdurre nuovi strumenti per lo sviluppo delle capacità dei paesi candidati all'adesione e nei paesi della PEV, che sostituiscano il precedente **Strumento per l'amministrazione locale**;

59. appoggia i recenti sviluppi in seguito alla fusione tra il **Patto dei sindaci dell'UE per il clima e l'energia** e il **Compact of Mayors**, volta a creare la più grande coalizione di città impegnate nell'azione per il clima, ed è pronto ad avvalersi dei propri canali, contatti, omologhi e partenariati internazionali (l'ARLEM per il Patto Sud e il Patto per l'Africa, la Corleap per il Patto Est, l'ICLEI e partenariato UE-Cina sull'urbanizzazione per il Nordamerica e il Sud-Est asiatico ecc.) al fine di intensificare ulteriormente gli sforzi per la mitigazione, l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici e affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile;

60. invita la Commissione a cooperare strettamente con il CdR al fine di promuovere le preoccupazioni, le esperienze e i contributi specifici delle città europee nella nuova struttura di governance del Patto globale;

61. accoglie con favore la proposta di un **nuovo quadro di partenariato** con i paesi terzi e il nuovo piano europeo per gli investimenti esterni, e chiede che gli enti regionali e locali siano coinvolti in tale processo;

62. esorta la Commissione a promuovere la partecipazione attiva degli enti locali e regionali alla cooperazione allo sviluppo durante i negoziati sul **Consenso europeo in materia di sviluppo e l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite**, e sull'**accordo post-Cotonou**, che saranno oggetto delle Assise della cooperazione decentrata del CdR nel marzo 2017.

Cittadinanza, governance e miglioramento della qualità normativa

63. invita la Commissione a rivedere il regolamento sull'**Iniziativa dei cittadini europei** (ICE) al fine di semplificare e migliorare il quadro giuridico di questo strumento;

64. accoglie con favore l'iniziativa REFIT della Commissione e, in particolare, la proposta di valutare la trasparenza e il controllo democratico delle procedure in materia di atti delegati e atti di esecuzione, nonché per taluni atti derivati;

65. ribadisce il suo invito a includere **valutazioni di impatto territoriale**, ove opportuno, nella fase di valutazione d'impatto della nuova legislazione UE; suggerisce una cooperazione più stretta tra il CdR e il neocostituito centro di competenza sulle politiche territoriali del Centro comune di ricerca nel valutare l'attuazione della legislazione dell'UE;

66. chiede che vi siano maggiore trasparenza, collaborazione ed efficienza fra le istituzioni dell'UE e accoglie con favore l'impegno comune assunto nel quadro dell'**accordo interistituzionale «Legiferare meglio»** a stabilire congiuntamente gli obiettivi e le priorità generali, in particolare per le proposte legislative; chiede di essere coinvolto in tutte le fasi del processo legislativo, per fare pieno uso delle sue potenzialità nel quadro dell'iter legislativo;

67. auspica una cooperazione sempre più intensa con la Commissione e il Parlamento europeo nel controllo della **sussidiarietà**, come anche nel contesto del suo convegno sul tema della sussidiarietà in programma per il 2017;

68. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alla presidenza slovacca del Consiglio dell'UE e al presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 8 dicembre 2016.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

120^a SESSIONE PLENARIA DEL 7 E 8 DICEMBRE 2016**Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma REFIT: la prospettiva locale e regionale**

(2017/C 185/02)

Relatore: François DECOSTER (FR/ALDE),
vicepresidente del consiglio regionale del Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Testo di riferimento: Lettera di consultazione della Commissione europea del 13 gennaio 2016

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. sostiene gli sforzi della Commissione europea per garantire che le politiche europee tengano meglio conto delle preoccupazioni dei governi nazionali e degli enti regionali e locali, e ribadisce che questa deve essere una responsabilità congiunta di tutti i livelli di governance;
2. condivide l'opinione secondo cui una migliore regolamentazione non significa semplicemente produrre meno legislazione a livello dell'Unione, ma anche stabilire a che livello gli obiettivi prefissati possono essere meglio raggiunti, e sottolinea che l'applicazione effettiva del principio di sussidiarietà è un elemento fondamentale di una migliore regolamentazione;
3. sottolinea che ogni regolamentazione deve trovare un equilibrio tra preoccupazioni e aspettative altrettanto valide in materia di «sicurezza» (sul piano individuale, giuridico, amministrativo e finanziario), da un lato, e in materia di «efficacia» e di «libertà» o flessibilità, dall'altro; è compito del processo democratico bilanciare queste preoccupazioni in contesti concreti ed è responsabilità dei rappresentanti democraticamente eletti a tutti i livelli spiegare ai cittadini gli inevitabili accomodamenti e compromessi;
4. è consapevole del lavoro svolto dal gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi (gruppo Stoiber), della sua relazione finale e dei pareri divergenti;
5. prende atto dell'accordo interistituzionale (All) «Legiferare meglio» sottoscritto il 13 aprile 2016 dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, e si augura che questo nuovo accordo possa contribuire a migliorare il processo decisionale dell'UE in tutte le fasi — pianificazione, elaborazione, adozione, attuazione e valutazione; è tuttavia preoccupato che il ruolo specifico svolto sia dai rappresentanti democraticamente eletti a livello locale e regionale che dal CdR non sia menzionato, nel quadro dell'All «Legiferare meglio», in contesti diversi da quello delle parti interessate, malgrado il peso e il mandato conferito dal trattato di Lisbona;
6. auspica di essere coinvolto in ulteriori iniziative sull'interpretazione e l'attuazione del nuovo accordo per esprimere appieno il proprio potenziale di organo consultivo nell'iter legislativo; ricorda che numerosi membri del CdR svolgono un ruolo nell'applicazione delle politiche UE;
7. accoglie con favore la richiesta della Commissione dell'UE di elaborare un «parere di prospettiva più ampio» che fornisca «suggerimenti aggiuntivi sui requisiti imposti dalla regolamentazione dell'UE e modalità più semplici per ottenere risultati uguali o persino migliori»;

8. si compiace delle richieste su politiche specifiche che la Commissione europea ha presentato al Comitato affinché elabori pareri di prospettiva su temi come — ad esempio — l'ambiente, l'energia, i servizi finanziari e l'agricoltura, in cui gli enti locali e regionali possono individuare gli oneri e fornire suggerimenti per un miglioramento in linea con le loro esigenze;

9. osserva che questo parere di prospettiva più ampio offre una panoramica degli effetti della regolamentazione sugli enti locali e regionali e invita a condurre un'analisi specifica, in funzione delle politiche e dei settori, che individui strozzature e oneri;

10. accoglie con favore l'impostazione generale che permette di coinvolgere attori specificamente regionali e locali nella consultazione connessa a una migliore regolamentazione; a tale riguardo, apprezza ad esempio la relazione «Dutch Provinces for better EU regulation» (Province dei Paesi Bassi per una migliore regolamentazione dell'UE) e richiama l'attenzione sulle strozzature individuate e sulle soluzioni specifiche proposte;

11. si compiace, a tale proposito, dell'adozione del patto di Amsterdam al fine di un'attuazione concreta dell'agenda urbana per l'UE, dato che l'aspetto «Legiferare meglio» svolge un ruolo di primo piano nei partenariati tematici. È in questo contesto, inoltre, che è stato condotto lo studio «Bridge! Better EU Regulation for Local and Regional Authorities» (Bridge! Una migliore regolamentazione dell'UE per gli enti locali e regionali), che presenta esempi di situazioni concrete in cui la prassi a livello locale e regionale è in contrasto con la normativa europea;

12. esorta la Commissione europea a esaminare le soluzioni proposte in rapporto ai regolamenti settoriali, alla proporzionalità, alle strozzature transfrontaliere, agli aiuti di Stato e alla pressione esercitata dalla revisione contabile, e a tenerne conto nell'elaborazione di nuove normative;

13. riconosce sia il ruolo specifico svolto dagli enti locali e regionali in una serie di aree che sono interessate in misura rilevante dalla legislazione dell'UE, sia la loro funzione di autorità responsabili dell'attuazione concreta della legislazione dell'UE e della gestione dei fondi dell'Unione, e sottolinea che, grazie alle loro responsabilità specifiche, essi hanno buone opportunità per valutare quali aspetti dei quadri di regolamentazione siano problematici e debbano essere eventualmente modificati;

14. ritiene che tutti i livelli di governance debbano garantire che la legislazione sia adeguata, efficace ed efficiente, e che non generi costi e oneri superflui, tutelando al tempo stesso i cittadini, i consumatori, la sostenibilità e l'ambiente;

15. reputa che le istituzioni europee debbano dimostrare a tutti i cittadini l'importanza dei quadri di regolamentazione e il valore aggiunto rappresentato dalla legislazione dell'UE, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

16. conviene che le recenti difficoltà economiche hanno creato un clima in cui i costi aggiuntivi dovuti all'eccesso di regolamentazione hanno aggravato l'impatto dei tagli di bilancio per molti enti locali e regionali, che avevano già visto ridursi le risorse a loro disposizione. Questa situazione si è dimostrata gravosa e ha comportato una maggiore pressione su tali enti affinché cercassero di ridurre i costi amministrativi, malgrado le crescenti richieste di interventi. Il CdR ribadisce la propria posizione secondo la quale è necessario perseguire una semplificazione e riduzione della burocrazia, qualora essa abbia ripercussioni sugli interventi più importanti che gli enti locali e regionali sono tenuti ad effettuare;

17. apprezza che il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il CdR abbiano confermato, con le relazioni e i pareri precedentemente adottati, l'importanza per l'UE di agire in maniera coordinata, in uno spirito di partenariato fra le istituzioni nazionali ed europee, oltre che assieme agli enti locali e regionali;

18. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo essenziale di sostegno ai cittadini per aiutarli a superare i disagi causati da problemi economici di vecchia data, anche attraverso programmi dell'UE, e, nel riconoscere la necessità di riforme strutturali, rammenta che la certezza del diritto e un facile accesso ai programmi dell'UE costituiscono dei presupposti fondamentali affinché tali enti siano in grado di svolgere il proprio ruolo;

19. rileva l'importanza del finanziamento dell'UE affinché molti enti locali e regionali applichino le normative dell'Unione e sia possibile, in particolare, attuare una politica di coesione differenziata a seconda delle capacità economiche;

20. riconosce che l'accessibilità dei programmi dell'UE e i regimi di regolamentazione richiesti possono generare notevoli difficoltà in rapporto all'interpretazione dei quadri normativi e delle norme di attuazione, revisione contabile e rendicontazione; reputa inoltre che in particolare il regime di revisione contabile crei spesso delle difficoltà ai finanziatori di progetto per quanto riguarda la conservazione dei registri per lungo tempo, come affermato anche nel parere del CdR sulla semplificazione dei fondi SIE;

21. accoglie con favore la risoluzione del Parlamento europeo sul tema *Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive*⁽¹⁾, in cui è stata sostenuta l'importante funzione svolta dal CdR come istituzione politica, e conviene sul fatto che il programma REFIT non deve essere utilizzato per compromettere alcuna norma;

22. pur sostenendo l'obiettivo di ridurre la burocrazia ed eliminare gli oneri superflui a livello di regolamentazione, sottolinea che il programma REFIT non deve servire da pretesto per abbassare il livello di ambizione, in particolare in campi come l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e i diritti dei consumatori;

23. condivide l'obiettivo di recepire la legislazione dell'UE a livello nazionale il più possibile così com'è e di andare oltre tali standard soltanto quando ciò sia reso necessario da ragioni oggettive e specifiche. Gli Stati membri e le regioni devono tuttavia continuare a essere liberi di decidere, caso per caso, ciò che è indispensabile ai fini di un'adeguata attuazione. La proposta della Commissione che imporrebbe di motivare le misure di *gold-plating*, ossia di sovraregolamentazione, contribuirebbe ad aumentare la trasparenza. Tuttavia, il rafforzamento degli obblighi di rendicontazione in relazione al recepimento a livello nazionale e regionale non deve portare a un'ingerenza nelle questioni che attengono all'organizzazione e alle procedure amministrative nazionali;

24. sottolinea che, nell'esaminare la legislazione, è importante considerare sia i costi che i vantaggi e gli svantaggi (sociali, ambientali e di altro tipo) per i cittadini e per l'economia, come pure il cosiddetto «costo della non Europa»⁽²⁾, cioè quello derivante dall'assenza di un'azione comune a livello europeo in un determinato settore;

25. ribadisce, a questo proposito, il suo invito alla Commissione europea a elaborare una definizione standard di *gold-plating* valida per tutta l'UE, per garantire la certezza del diritto nell'attuazione e nell'applicazione delle norme europee, e per ridurre gli oneri burocratici eccessivi⁽³⁾.

Raccomandazioni specifiche

26. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di metodi digitali e degli strumenti connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), tra l'altro nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'eGovernment, per offrire un formato e una procedura comuni per la raccolta dei dati necessari alle esigenze di monitoraggio e rendicontazione, riducendo così gli oneri amministrativi derivanti dall'inserimento dei dati nelle banche dati sia nazionali che europee;

27. evidenzia l'importanza di «controlli dell'adeguatezza» in grado di identificare le sovrapposizioni e le incongruenze che sono sorte col tempo per effetto di una serie di obiettivi e di nuove iniziative politiche, in particolare per quanto riguarda i requisiti di rendicontazione e conformità;

28. sottolinea l'esigenza di comprendere meglio il ventaglio degli obblighi di rendicontazione introdotti per ottemperare alla legislazione dell'Unione; propone che i requisiti di rendicontazione per gli enti locali e regionali siano elencati e uniformati il più possibile, e che le metodologie di rendicontazione impiegate siano tese a ridurre l'onere regolamentare per i cittadini e le PMI, come pure per gli enti locali e regionali.

Comunicazione, consultazione e lingua utilizzata

29. riconosce che la lingua e l'uso di questa possono rappresentare un ostacolo oppure un invito alla partecipazione; un linguaggio facilmente accessibile e comprensibile è un aspetto essenziale del cambiamento legislativo e normativo;

30. ritiene che l'inclusività richieda un linguaggio, strutture e regolamenti semplici e chiari atti a garantire che l'UE, le sue finalità, i suoi programmi, le sue politiche, la sua legislazione e l'aiuto concreto da essa offerto siano accessibili a tutti;

⁽¹⁾ P8_TA(2016)0104.

⁽²⁾ Studio del Parlamento europeo — Mappa del costo della non-Europa, 2014-2019.

⁽³⁾ Parere sul tema *Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea* (2013).

31. esorta quindi la Commissione europea a semplificare e a rendere largamente comprensibile il linguaggio utilizzato e propone che l'impiego di tecnicismi sia ridotto al minimo, conformemente ai requisiti di legge;

32. ritiene che sia necessario interpretare in modo più accessibile all'utente e più coerente le norme e i regolamenti dell'UE — compresi, ad esempio, i requisiti per una revisione contabile proporzionata, un impiego maggiore dei tassi fissi e la semplificazione delle domande, delle richieste e della rendicontazione — e che sia altresì necessaria un'interpretazione più chiara dei regolamenti (ad esempio, la legislazione sugli aiuti di Stato e sugli appalti);

33. reputa che l'UE debba prestare un'adeguata attenzione a una strategia di comunicazione attiva concepita per coinvolgere i partner, sostenere l'attività e attrarre gli investimenti;

34. sottolinea il ruolo formativo e informativo svolto sia dagli enti locali che da quelli regionali in rapporto alle politiche e ai programmi dell'UE, allo scopo di avvicinare i cittadini a tali politiche e programmi;

35. sottolinea il ruolo dei centri d'informazione Europe Direct EDIC, la cui funzione è quella di far conoscere ai cittadini la legislazione e i programmi dell'UE adeguandone il contenuto e il lessico a quello dei cittadini stessi;

36. osserva che i centri di conoscenza, come Europa Decentraal nei Paesi Bassi, svolgono un ruolo importante nell'agevolare la corretta applicazione e interpretazione della legislazione dell'UE, e nel fornire, attraverso i loro esperti, informazioni e consulenze a titolo gratuito agli enti locali e regionali e alle loro associazioni. Le numerose richieste ricevute dai centri di conoscenza dimostrano peraltro la necessità di semplificare la legislazione UE;

37. esprime apprezzamento per l'attuale prassi che invita il cittadino a partecipare alle consultazioni. Tuttavia, i contributi dei singoli cittadini sono rari, in quanto gran parte delle consultazioni sono difficilmente accessibili per via delle barriere linguistiche e dell'impiego di termini e contesti tecnici, e risultano quindi, nella maggior parte dei casi, poco invitanti. Pertanto, esse sono accessibili solo ad alcuni cittadini, i quali padroneggiano le competenze e le capacità linguistiche necessarie a prendervi parte; è importante garantire che tutte le parti interessate e soprattutto la società civile abbiano accesso su un piano di parità ai documenti di consultazione, i quali dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE e redatti nel modo più semplice, chiaro e comprensibile, per riuscire a fornire le maggiori informazioni possibili riguardo alle regolamentazioni promosse;

38. è dell'avviso che le consultazioni dei cittadini debbano integrare, non sostituire, le consultazioni pubbliche strutturate e non debbano ridurre il ruolo degli organi istituzionali pertinenti riconosciuti dal trattato di Lisbona;

39. ribadisce l'importanza di riservare nella fase dell'iniziativa legislativa una consultazione dedicata alle assemblee legislative regionali e locali, tramite il CdR, poiché le stesse, rappresentando i territori, costituiscono la sintesi democratica delle esigenze reali dei cittadini, anche di coloro che non sono individualmente in grado di far sentire la propria voce;

40. in questo senso è necessario che le istituzioni regionali e locali siano considerate con priorità rispetto alle corporazioni private, sia in virtù del ruolo loro riconosciuto dal trattato di Lisbona, sia perché costituiscono espressione di democrazia e rappresentanza politica.

Programmi e finanziamento: assistenza tecnica, consulenza e rendicontazione

41. chiede alla Commissione di creare uno sportello unico di consulenza in materia di regolamentazione per assicurare che a coloro che richiedono un finanziamento dell'UE sia offerta una consulenza tempestiva, adeguata, chiara e che non dia adito a dubbi;

42. propone di ricorrere all'opinione di esperti del settore nel corso del periodo di programmazione, in modo che i miglioramenti al quadro legislativo e di regolamentazione possano essere basati sull'esperienza concreta;

43. propone un meccanismo specifico per l'utilizzo dei fondi per l'assistenza tecnica, allo scopo di costituire servizi giuridici responsabili per i programmi a cui tutti i richiedenti abbiano libero accesso e che possano offrire una consulenza solida e coerente, basata sull'interpretazione uniforme adottata delle disposizioni giuridiche secondo le indicazioni della Commissione europea, nonché sulle prassi esistenti, riguardo ai regolamenti dell'UE in materia di finanziamenti, in modo da eliminare gran parte delle incertezze e responsabilità attualmente a carico del beneficiario finale;

44. propone che i meccanismi di gestione operino una distinzione netta fra l'amministrazione del programma e la realizzazione del progetto/programma, in modo da evitare potenziali conflitti d'interesse e parzialità nella valutazione;
45. suggerisce di aumentare al massimo, entro i limiti di bilancio attuali, le risorse finanziarie per consentire un approccio basato sui programmi che sia orientato alla realizzazione concreta, così da combinare fra loro una serie di progetti correlati e misurare il successo in base ai risultati generali e non in funzione degli esiti del singolo progetto — in settori come l'energia, per citare solo un esempio;
46. propone di esplorare le opportunità di sviluppo e miglioramento dei modelli di ingegneria finanziaria, compresi i fondi specializzati di capitale di rischio (CR) per settori d'importanza cruciale, un allineamento più efficace delle sovvenzioni accordate con lo strumento di finanziamento JESSICA per stimolare il mercato degli investimenti immobiliari, e la possibilità di un programma di microcredito, basato sul programma JASMINE, per sostenere le imprese in fase di avviamento e le piccole aziende;
47. suggerisce di aumentare le opportunità di finanziamento complementare, in particolare quello del settore privato, per garantire che gli enti locali e regionali abbiano a disposizione i fondi necessari per far fronte alle necessità locali;
48. chiede alla Commissione di proporre un meccanismo affinché i fondi non utilizzati e disimpegnati siano restituiti al bilancio dell'UE per essere riassegnati allo Stato membro interessato a titolo di entrate con destinazione specifica, al fine di assicurarne l'assegnazione e l'utilizzo, all'interno di tale Stato membro, nel quadro delle politiche settoriali per le quali tali fondi erano stati stanziati;
49. attualmente, il mancato utilizzo delle risorse finanziarie è dovuto, in particolare, alla configurazione imperfetta, complessa e troppo dettagliata del sistema di attuazione, insieme con un'inadeguata definizione delle priorità. È essenziale garantire un'adeguata comunicazione con gli enti locali e regionali come pure con gli organi nazionali al fine di ridefinire e chiarire le priorità, in modo che i beneficiari non risultino svantaggiati;
50. è fondamentale, pertanto, garantire che i programmi di finanziamento pluriennali dell'UE, in particolare, abbiano una certezza programmatica e un'affidabilità intrinseca per realizzare gli obiettivi perseguiti. Una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale non deve quindi portare a riassegnazioni di fondi o al finanziamento di nuove iniziative politiche a scapito di programmi già approvati;
51. propone una chiara assegnazione dei compiti per le parti interessate nella rendicontazione e nel monitoraggio dei programmi finanziati dall'Unione a livello comunale o regionale, compreso un riesame delle spese e dei risultati, e la definizione di misure correttive; chiede alla Commissione di fornire assistenza, anche finanziaria, agli enti locali e regionali ogniqualvolta la semplificazione, sia essa legislativa o di altro tipo, comporti un aumento dei costi pubblici per la prestazione dei loro servizi.

Politica di coesione

52. chiede che la Commissione europea prosegua nella semplificazione della politica di coesione tenendo conto delle proposte degli enti locali e regionali esposte nel parere sul tema *La semplificazione dei fondi SIE dal punto di vista degli enti locali e regionali*, relatore: Petr Osvald (CZ/PSE) ⁽⁴⁾;
53. ricorda che i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) sono il principale strumento dell'UE per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale in tutti gli Stati membri e che la loro semplificazione è essenziale per raggiungere gli obiettivi strategici; andrebbero previsti miglioramenti immediati nell'attuale periodo di programmazione, oltre a una semplificazione nel lungo termine che possa condurre a una revisione sostanziale del meccanismo di attuazione esistente e della legislazione vigente;
54. richiama in particolare l'attenzione sull'esigenza di semplificare, anche apportando modifiche legislative e non legislative, nei settori connessi alla revisione contabile, ai requisiti e agli orientamenti di rendicontazione, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e alla sovraregolamentazione;

⁽⁴⁾ CdR 8/2016.

55. osserva che gli sforzi di semplificazione richiedono una collaborazione mirata tra tutti i servizi competenti della Commissione, specialmente le direzioni generali REGIO, EMPL, COMP e GROW;

56. esorta la Commissione europea a fornire maggiori informazioni e supporto alla formazione degli enti regionali e locali sulle sinergie tra fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e fondo europeo per gli investimenti strategici (FESR).

Ricerca e innovazione

57. chiede che vengano semplificate le procedure di domanda e rendicontazione per i fondi a favore della ricerca e dell'innovazione, anche rafforzando l'applicazione dei costi standard, specialmente per quanto riguarda la revisione contabile.

Politica agricola comune (PAC) e sviluppo rurale

58. pone l'accento sulle raccomandazioni formulate nel proprio parere sul tema *La semplificazione della politica agricola comune (PAC)* approvato a ottobre 2015 ⁽⁵⁾;

59. ribadisce la necessità di rafforzare il principio della fiducia nei confronti dei destinatari finali alleggerendo l'obbligo di allegazione dei giustificativi di spesa in fase di rendicontazione finale e intervenendo sulla fase del controllo, focalizzando l'attenzione sui risultati dei progetti finanziati;

60. nutre il timore che, malgrado l'obiettivo dichiarato della nuova PAC di ridurre la legislazione a livello dell'UE, la produzione normativa della Commissione sia aumentata per effetto dell'adozione di atti delegati;

61. rinnova la propria richiesta di aumentare la coerenza e la complementarità tra la PAC e altre politiche dell'UE, come la politica ambientale (e i relativi fondi); una maggiore coerenza è necessaria soprattutto tra il fondo per lo sviluppo rurale e gli altri fondi strutturali e d'investimento europei, che assieme attuano un quadro strategico comune basato sugli obiettivi politici generali della strategia Europa 2020;

62. ritiene che la PAC vada definita in modo compatibile con l'obiettivo della coesione territoriale sancito dal trattato di Lisbona e che si debba evitare che le misure dell'UE aumentino gli squilibri territoriali e o mettano a rischio i servizi pubblici, ad esempio nelle aree rurali.

Semplificazione per le PMI

63. ritiene estremamente importante tenere pienamente conto delle reali esigenze degli attori degli ambienti imprenditoriali regionali e locali nel processo in atto volto a creare una migliore regolamentazione per le PMI;

64. sottolinea che la piattaforma REFIT deve prestare sufficiente attenzione anche agli oneri normativi che gravano sulle autorità pubbliche. Occorre evitare che tali oneri vengano trasferiti dalle imprese alle amministrazioni pubbliche e viceversa;

65. rileva, dopo aver consultato i vincitori del premio Regione imprenditoriale europea, organizzato dallo stesso Comitato delle regioni, che tra le aree prioritarie per la semplificazione — o quelle in cui il livello di semplificazione introdotto attraverso la regolamentazione esistente non è ancora sufficiente — figurano la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati con fondi FESR, l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, i diritti dei consumatori e il programma REACH. Fra le priorità per un ulteriore intervento sono stati individuati anche i requisiti di rendicontazione per le statistiche commerciali (Intrastat);

66. ritiene necessario agire nel campo della semplificazione amministrativa per le PMI, soprattutto riguardo all'IVA;

67. chiede l'adozione di misure volte a semplificare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici; teme che il grado di semplificazione che verrà introdotto con le nuove direttive e con il documento di gara unico europeo possa non essere sufficiente a garantire norme più a misura delle PMI in materia di appalti;

⁽⁵⁾ CdR 2798/2015.

68. fa osservare che le misure di semplificazione citate non devono compromettere l'autonomia degli enti locali e regionali per quanto riguarda l'adozione di norme più rigorose in funzione delle loro circostanze specifiche e delle esigenze dei loro cittadini, in particolare in settori quali la parità e la politica sociale, industriale o ambientale;

69. sottolinea che la legislazione dell'UE relativa agli aiuti di Stato in rapporto ai servizi di interesse economico generale (SIEG) è diventata troppo dettagliata e complessa, a causa del gran numero di atti di diritto secondario e di testi non vincolanti in materia di aiuti di Stato. Un'ulteriore semplificazione aumenterà la certezza giuridica, accelererà la realizzazione di progetti di investimento, garantirà la fornitura tempestiva di servizi d'interesse economico generale e stimolerà la crescita e l'occupazione;

70. evidenzia la necessità di sensibilizzare le piccole imprese innovative circa le nuove procedure per gli appalti pubblici, i loro vantaggi e limiti, e il sostegno disponibile. Fra tre anni le norme dell'UE sugli appalti pubblici saranno oggetto di una valutazione d'impatto intesa a verificare se hanno facilitato l'accesso delle PMI agli appalti, ridotto gli impedimenti burocratici e contribuito alla nascita di partenariati a lungo termine per forniture e servizi che non sono attualmente sul mercato;

71. rinnova il proprio invito ad aumentare sia le soglie «de minimis» nel caso di aiuti di Stato ai SIEG, sia la soglia per l'esenzione dall'obbligo (di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) di notificare un aiuto di Stato, sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concesso a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, in quanto queste misure porteranno a un'ulteriore semplificazione per gli enti locali e regionali e per le imprese che ricevono una compensazione.

Diritto ambientale

72. richiama l'attenzione sul proprio parere sul tema *Legislazione ambientale dell'UE: migliorare la rendicontazione e la conformità*, adottato ad aprile 2016⁽⁶⁾, e chiede che la Commissione europea e gli Stati membri ne seguano le raccomandazioni in fase di controllo dell'adeguatezza degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nella legislazione ambientale;

73. richiama specialmente l'attenzione sulle raccomandazioni specifiche formulate nel parere in rapporto ai requisiti eccessivamente gravosi in materia di revisione contabile e rendicontazione, e chiede in particolare di realizzare l'automazione degli strumenti di rendicontazione e di trovare sinergie tra gli obblighi di rendicontazione previsti in varie direttive; rinnova il proprio invito a creare «quadri di valutazione dell'attuazione» per ulteriori direttive nel settore della legislazione ambientale;

74. appoggia la possibilità di una direttiva orizzontale dell'UE che definisca, sulla base dei principi enunciati nel suddetto parere del CdR, le disposizioni relative all'assicurazione di conformità nell'intero acquis dell'UE in materia di ambiente;

75. constata che nel 2013 l'Unione europea aveva fissato un'ampia serie di obiettivi, 63 vincolanti e 68 non vincolanti, la maggior parte dei quali da raggiungere entro il 2015 e il 2020. Quando tali obiettivi vengono proposti e modificati, occorre misurare e prendere in considerazione il loro impatto sui governi subnazionali e sulle imprese. Gli eventuali obiettivi inutili già stabiliti vanno eliminati, in modo da dotare i leader dei governi locali di un'autonomia sufficiente per poter adattare le misure alle condizioni economiche e ambientali locali;

76. ribadisce la necessità non solo di un'appropriata ripartizione delle responsabilità e delle risorse, ma anche di flussi d'informazione chiari tra i comuni, le regioni e il livello nazionale per quanto concerne i requisiti di monitoraggio e rendicontazione in materia ambientale degli Stati membri, allo scopo di garantire che le relazioni e gli indicatori relativi allo stato dell'ambiente siano coerenti, efficienti e affidabili.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

⁽⁶⁾ CdR 5660/2015.

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il turismo come motore della cooperazione regionale nell'UE

(2017/C 185/03)

Relatore: Hans-Peter WAGNER (AT/PPE), sindaco di Breitenwang

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Governance multilivello

1. appoggia la politica dell'UE che mira a mantenere la posizione dell'Europa quale prima destinazione turistica al mondo — nel 2015 rappresentava il 51,4% del totale degli arrivi di turisti internazionali, pari a circa 609 milioni di persone⁽¹⁾ — e a massimizzare il contributo del comparto del comparto alla sostenibilità, all'innovazione, alla crescita economica e all'occupazione;
2. sottolinea che, conformemente all'articolo 195 del TFUE, il turismo rientra tra le competenze degli Stati membri e che l'UE ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, e quindi anche degli enti regionali e locali, nel settore del turismo. In tale contesto, gli enti regionali e locali rivestono un'importanza centrale in ragione delle loro competenze, poiché numerose regioni hanno competenze esclusive in quest'ambito. La rilevanza del turismo per il mercato interno rende necessaria la cooperazione tra gli Stati membri e i livelli regionali e locali di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della governance multilivello, ma anche l'adozione di principi e criteri comuni europei e di misure con un valore aggiunto europeo;
3. esorta la Commissione europea (CE) a rivedere la **strategia per il turismo del 2010**, a lanciare una politica europea integrata per il turismo collegata a tutte le politiche pertinenti dell'Unione, a migliorare la fiducia della clientela nel settore turistico nel suo complesso, a rafforzare l'approccio della CE per quanto riguarda la stagionalità e a presentare un programma di lavoro pluriennale per il turismo con obiettivi, indicatori e provvedimenti chiari;
4. esorta gli Stati membri dell'UE a elaborare le politiche nazionali in materia di turismo, sulla base della strategia europea per il turismo, in consultazione con gli enti locali e regionali;
5. chiede che le **strategie macroregionali**⁽²⁾ siano tutte completate con un capitolo sul turismo. A tal fine, la CE è invitata a elaborare, insieme al CdR, un elenco di tematiche corredato da possibili obiettivi in campo turistico per le macroregioni;
6. sottolinea che il turismo è attualmente in Europa uno dei comparti economici in più rapida espansione, un settore che promuove la crescita e lo sviluppo a livello mondiale, crea milioni di posti di lavoro, incoraggia le esportazioni e gli investimenti, trasforma la vita dei cittadini, favorisce la conoscenza della diversità culturale e la condivisione di valori e concorre attivamente al progressivo consolidamento di un'identità europea nelle giovani generazioni;
7. esorta **le regioni e le città** a elaborare, successivamente, delle strategie per il turismo coerenti con le strategie europee e macroregionali e invita a costituire esempi di collaborazione tra i vari settori pubblici nonché **partenariati pubblico-privati** per sviluppare, promuovere e realizzare nuove infrastrutture turistiche, tenendo presenti le esigenze di una popolazione europea che invecchia e consentendo ai cittadini anziani una mobilità senza barriere in tutta l'Unione. Tali strategie dovrebbero essere associate allo sviluppo, nelle varie destinazioni turistiche, di piani di promozione turistica volti a migliorare le risorse e le strutture pubbliche e private, rendendole più competitive. Bisogna promuovere miglioramenti anche nelle destinazioni mature, le cui risorse hanno perso, col passare del tempo, la loro capacità di attrazione turistica;

⁽¹⁾ Dati dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) citati in *Eurostat regional yearbook 2016* (Annuario statistico regionale Eurostat 2016).

⁽²⁾ Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR), COM(2009) 248; Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica, COM(2014) 357; Strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana (EUSDR), COM(2010) 715; Strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP), COM(2015) 366.

8. invita gli Stati membri e la Commissione europea a favorire e sostenere attivamente la cooperazione transfrontaliera tra enti locali e regionali nel settore del turismo;

9. invita a creare **piattaforme transettoriali locali e regionali** ⁽³⁾ volte alla messa in rete, allo sviluppo strategico e alla commercializzazione delle destinazioni ⁽⁴⁾, allo scopo di realizzare un dialogo e uno scambio di buone pratiche e di conoscenze sull'impiego degli strumenti finanziari dell'UE;

10. ricorda che, per la cooperazione transfrontaliera in Europa, il turismo rappresenta uno dei principali ambiti di intervento. In tale contesto, le strutture di cooperazione transfrontaliera — compresi i GECT e le euroregioni — sono invitate ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale mediante **piani transfrontalieri per il turismo** (per i trasporti, il marketing ecc.) e ad accrescere, in tal modo, la creazione di valore, l'occupazione e l'offerta regionale per i consumatori, sfruttando a tal fine tutti i finanziamenti europei disponibili (FEIS, fondi SIE, Interreg, Orizzonte 2020 ecc.) con il coinvolgimento di organizzazioni, raggruppamenti o reti di grande esperienza legati al settore.

Turismo e infrastrutture

11. esorta a investire **risorse** pubbliche e private per migliorare in modo sostenibile le infrastrutture turistiche e di trasporto ⁽⁵⁾ nelle aree remote, nelle regioni montane, sulle isole e nelle zone costiere, infrastrutture che sono spesso impiegate anche per i servizi di interesse generale, onde assicurare **l'accessibilità, l'approvvigionamento e la competitività delle regioni turistiche**, e invita a:

- migliorare il sistema Eurostat (o di altre organizzazioni come la commissione europea del turismo o l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite — UNWTO) per la raccolta e il trattamento dei dati sui flussi turistici (in transito o diretti verso la destinazione finale);
- coinvolgere Eurostat nell'offerta di informazioni maggiormente disaggregate in termini territoriali [oltre il livello NUTS 2 (1)] e nell'adeguamento a esigenze o requisiti nuovi (ad esempio includendo variabili relative all'accessibilità, alle emissioni di CO₂). Ciò garantirà alle destinazioni la disponibilità di dati solidi e comparabili per valutare e migliorare l'uso delle risorse nell'ottica della sostenibilità;
- promuovere la **gestione della capacità e delle destinazioni** a tutti i livelli di governo, dati la pesante congestione e il diffuso degrado ambientale, nonché la saturazione delle infrastrutture nelle regioni turistiche;
- prevedere **incentivi finanziari** per riequilibrare e coordinare a livello europeo i flussi turistici ⁽⁶⁾, perseguendo con decisione il superamento della stagionalità;
- **riesaminare il Libro bianco della CE** per un sistema europeo di mobilità competitivo, in particolare per decongestionare le regioni sensibili (agglomerati urbani, aree naturali ecc.) dal traffico in transito, assicurare collegamenti porta a porta senza interruzioni, offrire informazioni sui trasporti pubblici e sulle offerte disponibili ⁽⁷⁾ e adottare provvedimenti per promuovere i trasporti pubblici, in particolare il traffico turistico ferroviario ⁽⁸⁾, nonché misure volte a promuovere le piste ciclabili e gli itinerari escursionistici di lungo percorso europei e nazionali;

12. chiede che questioni quali la lotta al terrorismo, la sicurezza, soprattutto nei luoghi pubblici, e la protezione civile facciano parte integrante delle strategie europee, nazionali e regionali in materia di turismo; invita in particolare ad inserire la comunicazione e la gestione delle crisi nei programmi e nelle procedure di emergenza a livello nazionale, regionale e locale.

⁽³⁾ Una di queste piattaforme è, ad esempio, la rete delle regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile (*Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism* — NECSTouR).

⁽⁴⁾ Ad esempio turismo e agricoltura, turismo e benessere, turismo e attività termali, turismo e sport, turismo e artigianato locale, industrie culturali creative, industria e musei.

⁽⁵⁾ Inclusive le regioni periferiche e ultraperiferiche, le regioni montane, le isole e le zone costiere, le regioni transfrontaliere, le regioni che affrontano sfide demografiche, i siti di interesse culturale e naturalistico, i nuovi siti e le destinazioni mature.

⁽⁶⁾ Itinerari ecologici, gestione dei flussi con appositi pedaggi per determinati giorni o momenti della settimana, riduzioni sui biglietti dei traghetti/tariffe speciali per i turisti che usano i trasporti pubblici (in particolare la ferrovia).

⁽⁷⁾ Comprese opzioni accessibili di trasporto intermodale e servizi di biglietteria.

⁽⁸⁾ Ad esempio treni con trasporto delle autovetture, trasporto di biciclette sui treni transfrontalieri.

Investimenti nel settore turistico

13. invita la Commissione a rivedere radicalmente, in occasione della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, l'approccio adottato in materia di turismo nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei, poiché attualmente essa ha di fatto escluso il sostegno al turismo mediante tali fondi in alcuni Stati, benché in diverse regioni meno sviluppate di questi paesi il turismo rappresenti praticamente l'unico strumento possibile di sviluppo (ad esempio, i parchi nazionali, le zone protette sul piano ambientale ecc.);

14. sottolinea che occorre **investire** nella competitività del turismo europeo. Le PMI, in particolare, devono sfruttare meglio la strategia per il mercato unico digitale e i relativi pacchetti di aiuti (FEIS, fondi SIE, FEAMP, Interreg, Urbact, LIFE, Orizzonte 2020, COSME, Europa creativa, Erasmus+, EaSI)⁽⁹⁾. A tale proposito sono auspicabili iniziative di accompagnamento e formazione dedicate alle PMI per un uso più efficace dei fondi;

15. appoggia la richiesta di introdurre nel bilancio annuale dell'UE una **linea di bilancio per la promozione del turismo europeo** intesa a finanziare progetti transfrontalieri e transregionali innovativi, competitivi e sostenibili, nonché la maggiore attenzione rivolta agli **investimenti che interessano il turismo** nella politica regionale dell'UE per il periodo successivo al 2020. A tale proposito, i finanziamenti dell'UE devono tradursi in agevolazioni per le PMI e gli oneri burocratici derivanti dalla gestione degli aiuti devono essere ridotti considerevolmente;

16. invita gli Stati membri e i loro enti regionali a includere priorità relative al turismo nei loro programmi operativi per il periodo successivo al 2020, per consentire alle autorità pubbliche e al settore privato di accedere a fondi per finanziare i loro progetti; pienamente consapevole della rapidità del cambiamento demografico in atto, raccomanda di promuovere iniziative volte ad adattare le infrastrutture turistiche e i mezzi di trasporto alle esigenze di una popolazione sempre più anziana;

17. invita gli Stati membri a:

- accelerare la digitalizzazione dell'industria del turismo, e in particolare lo sviluppo dell'accesso ad Internet a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone remote e scarsamente popolate e nelle zone di montagna;
- raccomanda alle autorità pubbliche di sfruttare il potenziale offerto dall'agenda digitale europea e di utilizzare tali opportunità per rafforzare i loro servizi di sanità elettronica (e-Health) a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori;
- adottare misure volte a garantire un flusso significativo di visitatori durante tutto l'anno;
- promuovere una maggiore permanenza media nel luogo di destinazione;
- migliorare le competenze e l'occupabilità degli operatori del settore;
- porre l'accento sulla sostenibilità come uno dei criteri principali nella gestione delle destinazioni e dei prodotti turistici, e
- istituire forum di esperti per diffondere le buone pratiche in particolare tra le PMI;

18. deplora che, per mancanza di informazioni, le PMI non sfruttino sufficientemente il FEIS e sostiene la creazione, nel quadro di tale fondo, di **piattaforme di investimento regionali**, affinché le PMI possano avere accesso alle informazioni e al know-how, sulla scorta di quanto avviene per lo sviluppo regionale (come per esempio con «theALPS»⁽¹⁰⁾). Dando seguito alla propria dichiarazione *Investire e collegare*⁽¹¹⁾, adottata in occasione del 7° vertice europeo delle regioni e delle città tenutosi a Bratislava, il CdR propone quindi alla CE e alla BEI di istituire congiuntamente una **piattaforma di investimento europea** per le PMI legate al turismo e di organizzare insieme, nel quadro del FEIS, incontri a livello locale dedicati agli investimenti nel turismo. Più concretamente, entro il 2018 dovrebbero essere realizzati cinque progetti pilota in regioni modello (rurale/remota o ultraperiferica, montana, frontiera, insulare/costiera e urbana), possibilmente anche con la partecipazione di reti come la rete delle regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile (*Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism* — NECSTouR), della Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG-AEBR), dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) o delle euroregioni;

⁽⁹⁾ «Guida ai finanziamenti UE per il settore del turismo 2014-2020»
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18164/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>.

⁽¹⁰⁾ <http://www.thealps.travel/en>.

⁽¹¹⁾ COR-2016-02559-00-00-DECL-REF.

19. esorta le regioni e i GECT, insieme al comitato direttivo del FEIS e alla BEI, a motivare le banche con sede nella propria regione a lanciare **programmi di investimento** che agevolino gli investimenti transfrontalieri e l'accesso ai finanziamenti dell'UE e alle risorse del settore privato (modelli PPP) da parte delle PMI legate al turismo;

20. esorta la CE a sostenere **i piccoli progetti e i microprogetti** nel settore del turismo nonché **i progetti «people-to-people» transfrontalieri** che contribuiscono significativamente a creare una coscienza europea, soprattutto nelle regioni frontaliere;

21. ribadisce il suo appello affinché le soglie de minimis, nel caso degli aiuti di Stato a favore di servizi di interesse generale, di cui spesso beneficiano anche le infrastrutture turistiche, vengano aumentate a 1 milione di EUR ogni tre esercizi fiscali. Nelle regioni la cui la stabilità economica e sociale dipende in misura considerevole dal turismo e dove si registra una forte disoccupazione, tali soglie dovrebbero essere applicate anche agli investimenti pubblici nelle infrastrutture turistiche, a condizione che queste ultime siano utilizzate con regolarità anche dalla popolazione locale. Ricorda, al tempo stesso, che l'attuale regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, vigente fino al 31 dicembre 2020, si applica già agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, nonché agli aiuti per le infrastrutture sportive e per le infrastrutture ricreative multifunzionali;

22. fa notare che il turismo è un elemento chiave della strategia di molte regioni meno sviluppate, che hanno un grande potenziale economico e ambientale non ancora pienamente sfruttato.

Legiferare meglio

23. ricorda le difficoltà inerenti al **quadro normativo** e raccomanda agli Stati membri di evitare di inasprire senza motivo la legislazione dell'UE con disposizioni nazionali (eccesso di regolamentazione). Il CdR raccomanda alla CE, nel quadro di REFIT, di adottare le seguenti iniziative ad hoc per il settore del turismo:

- semplificare le norme applicabili ai fornitori di servizi a banda larga, e adottare le misure necessarie per attuare un approccio basato sull'economia di mercato e tecnologicamente neutro;
- rivedere gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla direttiva dell'UE sui diritti dei consumatori;
- riesaminare e se del caso rielaborare la direttiva sui viaggi «tutto compreso», evitando sia un eccesso di oneri amministrativi sia l'incertezza del diritto;
- alleggerire, per il settore alberghiero e della ristorazione, gli obblighi di informazione previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- semplificare il quadro normativo vigente per il trasporto di liquidi a bordo degli aerei⁽¹²⁾;

24. raccomanda che le strategie di riqualificazione dei centri urbani, in sede di definizione delle future necessità di investimenti in interventi di riqualificazione o in infrastrutture, valutino attentamente l'impatto potenziale di tali investimenti in termini di tutela o miglioramento dell'attrattiva locale per le attività turistiche, oltre che di una migliore accessibilità per tutte le persone a mobilità ridotta, e in particolare per i turisti.

Turismo tematico

25. propone di promuovere **progetti turistici tematici**⁽¹³⁾ volti a favorire una specializzazione intelligente (regioni/città intelligenti) con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi del turismo di massa, nonché di **creare il titolo di Capitale europea del turismo intelligente**, che i rappresentanti del settore turistico, della CE, del PE e del CdR assegnerebbero ogni anno a un massimo di tre città o regioni dell'UE. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alla promozione del turismo di destinazioni turistiche sostenibili e competitive, come valore aggiunto all'iniziativa «Destinazioni europee d'eccellenza (EDEN)». Si dovrebbero prendere in considerazione mete turistiche fuori dai centri urbani e dai centri di attrazione urbani consolidati, in modo da recare beneficio anche ai nodi urbani nelle periferie delle aree metropolitane o alle città di piccole e medie dimensioni;

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

⁽¹³⁾ Turismo enologico, gastronomia, ecoturismo, turismo linguistico, turismo attivo, cicloturismo, vita rurale, tradizioni, religione, arte, istruzione, ricerca, diverse discipline sportive di tendenza, turismo economico e congressuale, MICE (*Meetings, Incentives, Conventions and Events*) ecc.

26. sottolinea che il turismo nei centri urbani crea dinamiche di assetto dello spazio che trasformano il paesaggio urbano mediante la riqualificazione degli spazi pubblici, delle infrastrutture e della connettività, nonché grazie allo sviluppo di strutture di servizio locali e di infrastrutture ricreative. Questo processo è vantaggioso non soltanto per i turisti, ma anche per le comunità locali e i loro abitanti;

27. chiede di sostenere il **turismo culturale, naturalistico, storico e religioso** che contribuisce all'occupazione e alla comprensione multiculturale, nonché allo sviluppo locale, regionale e rurale, e invita a collegare le attrazioni turistiche per sviluppare itinerari tematici a livello europeo, nazionale e locale, come le città e i siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco. In tale contesto, si dovrebbe istituire nell'UE una rete europea delle città patrimonio dell'umanità, e adottare misure specifiche per preservarle e farle conoscere;

28. ribadisce che il turismo della salute e del benessere è oggi uno dei comparti del settore che registra la crescita più rapida e attrae sia anziani europei che turisti di paesi terzi, e raccomanda di rafforzare il collegamento tra il settore turistico e l'agenda dell'economia della terza età;

29. sottolinea che il **turismo rurale** preserva le comunità locali in quanto genera occupazione, promuove lo sviluppo, tutela l'ambiente e sostiene la cultura, le arti e l'artigianato rurali, e chiede:

- alle regioni rurali di elaborare, sulla base dei piani per lo sviluppo regionale, **progetti integrati, anche transfrontalieri**, per promuovere il turismo rurale; le strategie in materia dovrebbero essere incentrate su collegamenti di trasporto senza soluzioni di continuità che consentano una mobilità senza barriere verso le aree rurali e al loro interno;
- di **sostenere la cooperazione tra le PMI a livello di offerta** introducendo in modo capillare dei servizi di consulenza interaziendali in materia di innovazione, al fine di incoraggiare gli abitanti delle città a visitare le aree rurali;
- di sviluppare forum di discussione e piattaforme di incontro che consentano alle PMI di realizzare prodotti complementari e di maggior valore per i turisti;
- alle zone rurali di rivolgere, nell'ambito delle loro strategie di sviluppo, una maggiore attenzione al patrimonio culturale, il quale contribuisce a mantenere e a creare posti di lavoro, a sostenere le aziende agricole, a tutelare i paesaggi culturali e a favorire l'arte e l'artigianato rurali;
- alla politica agricola comune per il periodo successivo al 2020, quindi, di prevedere un sostegno concreto alle PMI attive nel turismo nelle aree rurali per incentivare ulteriormente il turismo rurale;

30. sottolinea l'importante ruolo del turismo enogastronomico nella creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili, e richiama l'attenzione sul fatto che lo sviluppo di questo comparto turistico deve puntare a promuovere i prodotti tradizionali e locali di qualità. Dato che più di un terzo delle spese dei turisti è destinato al consumo di prodotti alimentari, l'enogastronomia rappresenta una fonte di entrate sicura ed essenziale;

31. ribadisce il proprio sostegno alle iniziative Capitali europee della cultura e marchio del patrimonio europeo, come pure alle Giornate del patrimonio europeo e al premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale.

Cambiamenti climatici e sostenibilità

32. ricorda che in molte regioni il turismo rappresenta un'ancora di sicurezza per la crescita economica, il reddito e l'occupazione. In tale contesto, il CdR esorta le regioni a prestare attenzione alla **sostenibilità** ⁽¹⁴⁾ nei propri **piani per il turismo** ⁽¹⁵⁾, con strumenti innovativi per monitorare e rafforzare la sostenibilità del turismo nelle sue tre dimensioni ambientale, sociale ed economica (ETIS), in modo da creare un approccio globale in grado di prevedere e gestire l'aumento delle pressioni sull'ambiente dovuto alle attività legate al turismo. L'elaborazione di tali piani dovrebbe essere sostenuta in modo mirato dalla politica di coesione dell'UE;

33. chiede all'UE di adottare una soluzione legislativa alla tendenza verso un'economia collaborativa, la quale, oltre ad effetti positivi, presenta anche una serie di rischi, ad esempio la mancanza di protezione sociale per i lavoratori, l'assenza di norme relative all'alloggio dei clienti/turisti, il trasferimento dei rischi dai datori di lavoro ai lavoratori, le ripercussioni negative sul piano fiscale e la mancanza di controllo sulla qualità della destinazione;

⁽¹⁴⁾ Per esempio, offerte diversificate per il benessere, la cultura e lo sport, prodotti non stagionali che consentano di lavorare tutto l'anno, modelli per lo studio degli effetti sul cambiamento climatico prodotti da diverse forme e attività di vacanza.

⁽¹⁵⁾ Seguendo l'esempio delle regioni che aderiscono alla rete delle regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile (*Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism* — NECSTouR).

34. accoglie favorevolmente lo sviluppo di un turismo culturale sostenibile nelle città, che può avere un effetto catalizzatore vitale per la creazione di reddito nell'ambito di pratiche innovative per la conservazione e la gestione del patrimonio. Il turismo nelle città favorisce anche l'innovazione. L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il concetto di «città intelligente» non solo permettono ai visitatori di vivere un'esperienza di qualità ma migliorano anche la qualità della vita della popolazione locale;

35. invita le regioni turistiche, tenuto conto dei cambiamenti climatici, a **diversificare i propri settori economici di punta** — in particolare, le regioni montane o costiere godono di condizioni favorevoli per produrre energia da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, geotermica e biomassa) — e ad investire, in collaborazione con il settore turistico, in progetti per il clima avvalendosi di strumenti come *Hotel Energy Solutions* (HES, soluzioni energetiche per alberghi)⁽¹⁶⁾ e *Nearly Zero Energy Hotels* (neZEH, alberghi con consumo energetico quasi nullo)⁽¹⁷⁾;

36. invita la Commissione europea a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione del settore turistico in merito alla gestione sostenibile delle risorse naturali (al fine di limitare il consumo di acqua, gli sprechi alimentari e l'uso di detersivi e di articoli igienico-sanitari).

Mercato del lavoro, istruzione e ricerca

37. chiede alla CE e agli Stati membri di adottare ulteriori provvedimenti per il **riconoscimento formale transfrontaliero delle qualifiche nel settore turistico**, nonché di promuovere una formazione polivalente onde combattere la stagionalità. Il riconoscimento delle qualifiche deve avvenire sulla base di standard elevati⁽¹⁸⁾;

38. sottolinea la necessità di lottare contro il lavoro non dichiarato o irregolare, particolarmente diffuso nel settore del turismo⁽¹⁹⁾;

39. esorta la CE a elaborare, nel quadro di EURES e in collaborazione con le agenzie di collocamento nazionali, programmi specifici per il turismo volti ad assicurare un **collocamento europeo** dei lavoratori qualificati nelle regioni a forte attività turistica;

40. esorta gli enti locali e regionali e le agenzie di collocamento a creare, insieme con il comparto turistico, alleanze per la formazione, onde offrire, nel contesto dell'apprendimento permanente, delle formazioni volte al miglioramento della qualità (sostenibilità, accoglienza, sicurezza) e della commercializzazione (digitalizzazione) nel settore turistico;

41. accoglie favorevolmente l'adozione dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile⁽²⁰⁾ (OSS) da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita nella 70^a sessione plenaria e sottolinea che tra i 17 OSS il turismo è espressamente menzionato negli obiettivi n. 8, 12 e 14 per la sua capacità di promuovere la crescita economica, l'inclusione e un lavoro dignitoso per tutti, di favorire la produzione e il consumo sostenibili e di migliorare la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse acquatiche — prendendo atto delle linee d'azione principali: promozione e sensibilizzazione, creazione e diffusione della conoscenza, elaborazione delle politiche, sviluppo di capacità ed educazione;

42. propone, nel quadro della grande iniziativa europea per l'istruzione, di:

— sostenere iniziative PPP per promuovere la **professionalizzazione del settore** collegando la formazione e la pratica⁽²¹⁾;

— **mettere in rete le scuole professionali, gli istituti tecnici superiori e le università** in ambito turistico e valutare l'impatto del programma Erasmus+ sul settore turistico;

— istituire un'Accademia europea del turismo e una **cattedra Jean Monnet per la ricerca europea in campo turistico**;

⁽¹⁶⁾ <http://hotelenergysolutions.net/>.

⁽¹⁷⁾ <http://www.nezeh.eu/it/home/index.html>.

⁽¹⁸⁾ *Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training* (Studio di mappatura e di verifica dei risultati del lato dell'offerta dell'istruzione e della formazione in campo turistico), COM/2016; Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, COM(2014) 86.

⁽¹⁹⁾ Risoluzione della CES/ETUC sul lavoro non dichiarato, marzo 2014 (<https://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-undeclared-work#.WA9SumeXCUk>).

⁽²⁰⁾ <https://sustainabledevelopment.un.org/>.

⁽²¹⁾ *Parliament Magazine*, numero 437, 27 giugno 2016, pagg. 28-29; progetto pilota: «Youth on the SPOT — Special Partnership on tourism».

43. invita gli Stati membri, le regioni e le città ad inserire più rapidamente i migranti e i richiedenti asilo nel mercato del lavoro, nonché ad utilizzare le competenze linguistiche e tecniche dei migranti e ad ampliarle attraverso corsi di formazione.

Turismo e cittadinanza europea

44. sottolinea che il cittadino europeo che viaggia come turista nell'UE si sente un consumatore tutelato dal diritto dell'UE, libero di muoversi nel mercato interno dell'UE e nello spazio Schengen. Il turismo, pertanto, riveste un'importanza fondamentale per **creare una consapevolezza della cittadinanza europea** e favorire la comprensione reciproca. A tal fine, quindi, occorre incentivare i cittadini europei a trascorrere maggiormente le proprie vacanze in Europa. Il CdR esorta la CE e gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà e applicando la governance multilivello, a riflettere sulle seguenti idee:

- offrire ai giovani europei, al compimento del 18° anno di età, biglietti Interrail gratuiti per consentire loro di viaggiare in Europa e di conoscerla meglio, come proposto dal Parlamento europeo ⁽²²⁾;
- offrire ai cittadini europei che viaggiano nell'UE, attraverso una **«European Citizen Travel Card»** gratuita cui gli Stati membri, le regioni e le città possano aderire liberamente, riduzioni per i trasporti pubblici (anche per il trasporto della bicicletta a bordo e per sistemi di ciclonoleggio), i musei ecc. La carta dovrebbe essere disponibile sui siti del CdR e della CE, in tutti i centri di informazione Europe Direct e presso le associazioni turistiche aderenti ed essere valida dietro presentazione di un documento di identità o di un passaporto di uno Stato membro dell'UE;
- mettere a punto un **badge di viaggio elettronico europeo** («DiscoverYrope App», un'applicazione GPS compatibile anche con i social media);
- mettere a punto un passaporto del viaggiatore europeo (**European Traveller's Pass**) con informazioni utili per il cittadino europeo in veste di turista (diritti dei consumatori, assistenza sanitaria, indirizzi dei consolati nei paesi terzi, numeri di emergenza, informazioni sulla «European Citizen Travel Card» ecc.);

45. sottolinea che il turismo contribuisce in misura rilevante alla comprensione reciproca tra i popoli e a una migliore comprensione delle altre culture;

46. propone che la CE, il PE e il CdR istituiscano un **Premio per i media (una sorta di Oscar del turismo)**, volto a premiare quei materiali (sia cartacei sia audiovisivi) che diffondono la conoscenza del patrimonio culturale e naturale europeo e delle attrazioni turistiche regionali e locali e contribuiscono a creare una consapevolezza della cittadinanza europea.

Dimensione esterna del turismo

47. mette in rilievo il **ruolo del mercato interno** e dello **spazio Schengen** per il turismo transfrontaliero e i mercati di prossimità. Il CdR esorta caldamente, pertanto, gli Stati membri dell'UE ad assicurare uno spazio Schengen senza frontiere;

48. plaude al «pacchetto visti» ⁽²³⁾ adottato nell'aprile 2014 dalla CE ed evidenzia che le **agevolazioni per il rilascio dei visti** rappresentano una condizione determinante per indurre i turisti a visitare l'Europa ⁽²⁴⁾. In tale contesto, i problemi di sicurezza devono essere attentamente ponderati rispetto al contributo economico del turismo; il CdR plaude pertanto all'introduzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European Travel Information and Authorisation System* — ETIAS) ⁽²⁵⁾ che rafforzerà la sicurezza dei viaggi verso lo spazio Schengen in regime di esenzione dai visti;

⁽²²⁾ L'idea di offrire biglietti Interrail gratuiti che consentano di percorrere tratte ferroviarie illimitate, per un periodo di tempo determinato, all'interno dei paesi partecipanti al progetto e tra di essi, è stata discussa dai membri del PE riuniti a Strasburgo nella sessione plenaria del 3-6 ottobre 2016.

⁽²³⁾ Attuazione e sviluppo della politica comune in materia di visti per stimolare la crescita nell'UE, COM(2012) 649.

⁽²⁴⁾ Commissione europea del turismo, *Improving the Visa Regimes of European Nations to Grow Tourism: A view from the European Travel Commission* (Migliorare il regime dei visti dei paesi europei per far crescere il turismo: parere della commissione europea del turismo), 2015.

⁽²⁵⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final].

49. propone di trattare una serie di problematiche del settore turistico, in particolare le misure volte a rafforzare la sicurezza dei turisti europei che visitano paesi terzi, in una relazione dell'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM);

50. sostiene le piattaforme di cooperazione create di recente tra l'UE e i suoi partner internazionali come la Cina, attraverso iniziative quali la commissione Europa-Cina per lo Sviluppo della cultura e del turismo istituita nel quadro del programma cinese *One Belt, One Road* (OBOR, o la «Nuova via della seta») ⁽²⁶⁾.

Promozione del turismo

51. appoggia pienamente la decisione di proclamare il 2018 «Anno europeo del patrimonio culturale», tenendo conto del fatto che il turismo sarà un fattore essenziale per realizzare tutte le iniziative in questo campo, e chiede che venga proclamato un «Anno europeo del turismo»;

52. chiede un coordinamento tra l'organizzazione ombrello degli uffici di promozione turistica nazionali e la commissione europea del turismo al fine di **promuovere** congiuntamente **l'Europa nei paesi terzi**;

53. incita a potenziare l'offerta turistica e ad orientarla anche verso specifici paesi, gruppi di interesse, associazioni professionali ecc., facendo in modo di diffondere informazioni su scala mondiale in maniera adeguata e comprensibile, ricorrendo ai mezzi più moderni disponibili. Aumentare l'accessibilità alle informazioni sull'offerta turistica europea può stimolare sia i flussi turistici all'interno dell'Europa che quelli provenienti da paesi geograficamente più lontani;

54. invita la Commissione a concentrare maggiormente l'attenzione sui collegamenti esistenti fra il turismo e le migrazioni/flussi di rifugiati, esaminandone le conseguenze dal punto di vista culturale, economico e sociale e individuando, con la collaborazione del CdR, i potenziali effetti positivi per le regioni interessate (mercato del lavoro ecc.);

55. raccomanda alla Commissione europea di:

- impegnarsi per il **marchio europeo (logo dell'UE)**, per il posizionamento del marchio a livello regionale, interregionale e transnazionale e per la creazione di piattaforme di commercializzazione europee (programmi di commercializzazione dell'UE, per esempio per la regione alpina o mediterranea), onde promuovere l'Europa nei mercati lontani, valorizzando il ruolo particolare delle città e delle regioni e la diversità del loro patrimonio naturale e culturale ⁽²⁷⁾;
- adottare provvedimenti volti a incoraggiare i cittadini europei a trascorrere più spesso le proprie vacanze in Europa. Si dovrebbe prendere in considerazione un modello di «**European Citizen Travel Card**», che metta a disposizione dei viaggiatori le informazioni generali necessarie per facilitare e rendere più sicuri i loro spostamenti e consenta loro di sfruttare i vantaggi di viaggiare in Europa;
- pubblicare sul sito www.visiteurope.com un «**EU Tourism Road Show**» e un **atlante degli itinerari culturali europei** ⁽²⁸⁾;
- valutare lo sviluppo di un **sistema europeo** standardizzato **di classificazione e di garanzia della qualità** per integrare le classificazioni alberghiere nazionali e regionali (ad esempio, le stelle) e le norme di qualità stabilite a livello nazionale.

Cooperazione interistituzionale

56. invita la Commissione europea a coinvolgere il CdR nel Forum europeo del turismo e nella Giornata europea del turismo, organizzati ogni anno;

57. invita a tenere una discussione annuale sul turismo tra le commissioni e gli organi competenti del PE e del CdR, nel cui ambito potrebbe essere organizzata un'audizione congiunta di soggetti interessati del settore turistico;

58. esorta le future presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea a iscrivere all'ordine del giorno le tematiche legate al turismo europeo e a coinvolgere i rappresentanti del CdR;

⁽²⁶⁾ *Parliament Magazine*, numero 437, 27 giugno 2016, pagg. 28-29.

⁽²⁷⁾ Manifesto europeo del turismo, *Tourism for Growth and Job* («Il turismo per la crescita e l'occupazione»), <http://www.tourismmanifesto.eu/>, 2016.

⁽²⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» [COM(2014) 477 final].

59. sostiene il Manifesto del turismo per la crescita e l'occupazione⁽²⁹⁾, un'iniziativa di soggetti pubblici e privati del settore del turismo in Europa, e propone di sottoscriverlo per unire le forze al fine di preservare l'attrattiva dell'Europa in quanto destinazione turistica e far sì che il settore del turismo continui ad apportare un contributo alla coesione economica, sociale e territoriale in Europa;
60. invita l'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) a sostenere la sua iniziativa intesa a sviluppare il turismo europeo;
61. chiede ai governi e al settore privato di promuovere politiche e pratiche in materia di turismo responsabile, in linea con i principi del Codice etico mondiale per il turismo dell'UNWTO, un quadro completo per lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e accessibile a tutti, che tiene conto di tutte le sue dimensioni (economica, sociale, culturale e ambientale);
62. mette l'accento in modo particolare sulla responsabilità sociale del turismo e chiede ai cittadini europei e non europei di essere turisti e viaggiatori informati e responsabili e di rispettare le tradizioni e le culture locali.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA

⁽²⁹⁾ <http://www.tourismmanifesto.eu/the-manifesto>.

Parere del Comitato europeo delle regioni — Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni

(2017/C 185/04)

Relatrice: Benedetta BRIGHENTI (IT/PSE), vicesindaco del comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Testi di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa

COM(2016) 288 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'agenda europea per l'economia collaborativa

COM(2016) 356 final

I. OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

1. osserva che la Commissione europea ha ribadito, intitolando la comunicazione pubblicata il 2 giugno 2016 *Un'agenda europea per l'economia collaborativa*, la preferenza per l'utilizzo del termine «economia collaborativa», piuttosto che per quello più omnicomprensivo «economia della condivisione»;
2. ritiene che il riferimento al volto «no profit» dell'economia collaborativa nella suddetta comunicazione, «le transazioni dell'economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro», non sia sufficiente nella misura in cui i cambiamenti e le innovazioni promesse dall'economia collaborativa non si limitano agli effetti derivanti dal gioco dell'offerta e della domanda di servizi;
3. sottolinea l'apprezzamento per l'apertura che con questo documento la Commissione dimostra nei confronti dell'economia collaborativa. Un «*framework*» normativo comune, di indirizzo e guida, è necessario per gli Stati membri, le autorità locali e regionali;
4. ribadisce, alla luce dell'evidente appartenenza del fenomeno a molteplici piani, l'importanza di un approccio multi-livello accompagnato da una stretta e costante interazione e collaborazione tra i vari livelli istituzionali;
5. si rammarica che il programma di lavoro della Commissione per il 2017 non contenga alcuna proposta di seguito da riservare all'Agenda europea per l'economia collaborativa. La normativa europea in materia non appare infatti consolidata e il quadro per le relazioni contrattuali tra le piattaforme e quanti vi contribuiscono appare incerto;
6. considera che questa nuova economia dipende in molti aspetti della responsabilizzazione dei cittadini e dei consumatori, e ritiene necessario adottare un approccio normativo basato sulla governance multilivello, sulla partecipazione, sulla proporzionalità e sull'eliminazione degli oneri burocratici.

II. RACCOMANDAZIONI

7. chiede che le future iniziative in questo campo siano soggette a una rigorosa valutazione d'impatto territoriale da parte della Commissione, la cui necessità è stata messa in luce dal seminario per esperti in materia di valutazione dell'impatto urbano organizzato dal CdR ⁽¹⁾ su questo tema; si evidenzia la spiccata dimensione locale e regionale del fenomeno, dal momento che molte iniziative di economia collaborativa hanno notevole impatto soprattutto a livello delle città e sono spesso inquadrate, regolamentate e talvolta tassate a livello locale e/o regionale;

⁽¹⁾ UIA, Urban Impact Assessment, *The Sharing Economy*, ECON Commission, 30.6.2016.

8. condivide l'opinione della Commissione europea di evitare la frammentazione normativa e chiede che questo obiettivo sia perseguito in modo da assicurare che le economie locali e regionali possano sfruttare i benefici dell'economia collaborativa. Si chiede pertanto che la Commissione prenda in considerazione la dimensione locale e regionale dei «motivi imperativi d'interesse generale» quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva sui servizi;
9. sottolinea la necessità di affrontare un fenomeno trasversale come quello dell'economia collaborativa nel quadro dell'*agenda urbana* per l'UE, in particolare in relazione al passaggio al digitale, uno dei temi prioritari del Patto di Amsterdam;
10. ritiene indispensabile un approccio olistico in grado di cogliere la *ricchezza economica, sociale ed ambientale* apportata da questi già esistenti sistemi di gestione/condivisione/scambio di beni e servizi, ora veicolati dalle nuove tecnologie;
11. sottolinea che nonostante la sua complessità, un'azione tempestiva, intesa in primo luogo a evitare la frammentazione, sarebbe comunque di gran lunga meno difficile dell'armonizzazione a posteriori dei 28 quadri nazionali e di innumerevoli regole locali e regionali;
12. osserva che un eccesso di misure normative può frenare l'innovazione; sottolinea d'altro canto che l'assenza di misure normative può creare un clima di incertezza suscettibile di inibire gli investimenti e lo sviluppo del settore;
13. considera tale questione importante anche per quanto riguarda la necessità di ridurre il divario digitale. Il rischio di affrontare in maniera disomogenea le suddette economie potrebbe accentuare il divario tra le aree rurali e quelle urbane;
14. osserva la forte prevalenza di società statunitensi nell'economia collaborativa e sottolinea che l'introduzione di norme chiare a livello UE, conformi ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, consentirebbe alle startup europee di crescere e di essere maggiormente competitive sulla scena mondiale; ritiene inoltre che si debba tener conto del costo della non-Europa per l'economia della condivisione o collaborativa ⁽²⁾.

Definizione

15. considera che questo nuovo atteggiamento basato sulla condivisione/collaborazione/partecipazione/relazione ha la sua forza non soltanto sulle nuove tecnologie ma anche sulla *fiducia* e sulla *responsabilità* e che ha un valore economico ma anche sociale ed «esperienziale»;
16. sottolinea che le organizzazioni imprenditoriali dell'economia della condivisione/collaborativa con una visione a lungo termine dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell'elaborazione delle future politiche del settore;
17. considera prioritario individuare e stabilire *parametri* e *valori* che si vogliono sostenere e difendere per evitare che il nuovo paradigma prenda una forma che «non ci appartiene» e perché sia socialmente sostenibile. Tale necessità si concretizza ad esempio nel settore dell'*hospitality* nel quale si rischia una concorrenza sleale tra servizi di economia collaborativa e attività tradizionali e di influire nei confronti del mercato immobiliare, facendo aumentare i prezzi o modificando la destinazione degli immobili. La questione che va affrontata a livello locale è quella stabilire in quale misura le piattaforme di economia collaborativa siano complementari con la disponibilità di alloggi e gli esercizi alberghieri tradizionali;
18. ritiene indispensabile per garantire la protezione dei diritti avvicinarsi il più possibile, e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a nozioni e definizioni simili, per garantire omogeneità e certezza a livello europeo. Reputa doveroso che l'UE definisca più chiaramente le nozioni di «prestatore di servizi», di «datore di lavoro» e di «lavoratore» e risolva la questione delle relazioni tra consumatori e tra professionisti sulle piattaforme online per poter poi stabilire a quali diritti e a quale normativa occorre rifarsi;

⁽²⁾ Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *The COST of Non-Europe in the Sharing Economy*, gennaio 2016 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU%282016%29558777_EN.pdf.

19. come già affermato nel precedente parere «ritiene tuttavia che la regolazione dei mercati preesistenti dovrebbe essere oggetto di una revisione periodica per accertare che sia in grado di consentire lo svolgersi di continui processi di innovazione. Il dibattito sull'economia circolare e sul mercato unico digitale potrebbe mettere in luce alcuni degli ambiti in cui si dovrebbe prendere in considerazione l'EdC»⁽³⁾;

20. lamenta però il mancato riferimento all'intenzione di coinvolgere le entità locali e regionali nelle future analisi e l'aver lasciato eccessiva arbitrarietà agli Stati membri con il rischio di una frammentazione che si deve evitare;

21. considera che la comunicazione della Commissione fornisca elementi e criteri di valutazione, senza dare una risposta completa ed è destinata quindi a portare inevitabilmente a interpretazioni divergenti e a un'ulteriore frammentazione del mercato unico; invita quindi la Commissione a proporre un quadro giuridico chiaro in grado di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza leale; a tale proposito, si rammarica del fatto che l'approccio della Commissione sembri volto a far sì che il legislatore europeo non possa far altro che avallare una serie di decisioni giurisprudenziali⁽⁴⁾, in particolare in merito a quale sia la portata esatta dell'esclusione dei «trasporti» dal campo di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2006/123/CE sui servizi;

22. coglie positivamente l'approccio della Commissione, che anche grazie ai dati raccolti nello *Staff working document* riporta il potenziale economico dell'economia collaborativa. Allo stesso tempo si invita però ad analizzare e riconoscere non soltanto il guadagno economico monetizzabile ma anche il guadagno e risparmio che le attività collaborative generano in termini ambientali e sociali. Il CdR suggerisce quindi di individuare il modo migliore per studiare e monitorare questa «ricchezza» generata dalla condivisione che in tal modo può diventare ed essere riconosciuto all'interno dell'economia circolare come parte attiva;

23. osserva che l'istituzione di sportelli unici per gli imprenditori dell'economia della condivisione/collaborativa, che consentirebbe di riunire tutti i servizi di assistenza alle imprese, potrebbe contribuire a una più ampia diffusione delle attività dell'economia della condivisione/collaborativa.

Requisiti di accesso al mercato

24. chiede se la definizione di «prestatore di servizi» di cui alla direttiva sui servizi sia ancora appropriata, dato che la sua formulazione attuale abbraccia qualsiasi attività economica, comprese le numerose attività estremamente rare e non professionali fornite tra pari;

25. ritiene sia particolarmente utile individuare «soglie» di accesso, «qualitative» e «quantitative», per determinare chi è soggetto ai requisiti di accesso al mercato ma anche per evitare il diffondersi di attività che sotto la veste dell'economia collaborativa possono eludere normative e regolamenti.

Tutela degli utenti

26. ritiene che la Commissione debba chiarire gli orientamenti forniti riguardo alla definizione di «professionista»; reputa che l'assenza dello scopo di lucro debba escludere l'attribuzione a un fornitore della qualifica di professionista e che debbano essere utilizzate soglie a livello UE sulla base della frequenza del servizio offerto;

27. osserva che le recensioni e le valutazioni possono costituire un fattore importante, insieme ai requisiti di legge, per garantire la fiducia e la tutela dei consumatori e sottolinea che le piattaforme dovrebbero fare di più per contrastare le recensioni fasulle.

Aspetti occupazionali e sociali

28. osserva, tuttavia, che molte forme di lavoro dell'economia collaborativa sembrano collocarsi a metà tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, una situazione che solleva importanti questioni in merito alle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza, alla copertura sanitaria, al congedo di malattia retribuito, alle prestazioni di disoccupazione e alla pensione di anzianità; sottolinea che tale situazione potrebbe dar luogo a una nuova categoria di lavoratori precari;

29. osserva che alcuni modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa si sviluppano producendo forti esternalità negative a livello sociale e occupazionale, in particolare abusando del concetto di «lavoro autonomo», e sfruttano le divergenze sociali tra i lavoratori dipendenti dalla normativa nazionale applicabile nei paesi in cui il servizio è fornito; invita la Commissione a definire un quadro più concreto per garantire il coordinamento tra gli Stati membri;

⁽³⁾ Parere sul tema *La dimensione locale e regionale dell'economia della condivisione*, COR-2015-02698-00-00-AC-TRA, dicembre 2015.

⁽⁴⁾ Cfr. ad esempio la causa C-434/15, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 (GU L 363 del 3.11.2015, pag. 21) — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.

30. invita gli Stati membri, gli enti locali e regionali, nonché la Commissione a promuovere soluzioni innovative alle sfide sociali e occupazionali poste dall'economia collaborativa, quali ad esempio le organizzazioni cooperative o le mutue che forniscono lo status di lavoratore subordinato a persone che altrimenti sarebbero costrette a scegliere, contro la loro volontà, lo status di lavoratore indipendente, e offrono loro quindi accesso a un'ampia serie di tutele sociali.

Fiscalità

31. sottolinea, per contro, che qualsiasi attività esercitata tramite una piattaforma di intermediazione online è completamente tracciabile, e che, con adeguate misure politiche, l'economia collaborativa può invece essere uno strumento atto a migliorare il rispetto della normativa fiscale e a ridurre gli oneri amministrativi;

32. esorta le piattaforme di economia collaborativa a esigere che tutti i prestatori attivi rispettino le regole fiscali vigenti, e a cooperare con le autorità nazionali, regionali e locali per creare meccanismi di trasferimento delle informazioni volti a far rispettare questi obblighi, in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati; fa presente che esempi di tali sistemi già esistono e dovrebbero essere generalizzati;

33. sottolinea, in particolare, il caso delle tasse di soggiorno, che costituiscono una preoccupazione importante per numerosi enti locali e regionali, dato che in molte località in cui si applica tale imposta essa non viene riscossa per i soggiorni prenotati attraverso le piattaforme di economia collaborativa; aggiunge che questa violazione delle normative non può essere tollerata, che essa determina una concorrenza sleale rispetto alle strutture ricettive tradizionali e che inoltre priva di gettito gli enti locali e regionali; al tempo stesso, accoglie con favore il fatto che tra alcune città e piattaforme siano stati raggiunti degli accordi sulla riscossione sistematica di tali imposte.

Le piattaforme

34. sottolinea che le responsabilità sociali delle piattaforme devono essere definite con maggiore precisione in tutte le loro diverse configurazioni, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché la formazione; insiste sul fatto che il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, nonché il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva, sanciti rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere garantiti indipendentemente dal modello imprenditoriale;

35. ritiene di estrema importanza il ruolo delle piattaforme online, strumento moltiplicatore per il paradigma economico in questione, e pretende da queste un'assunzione di responsabilità nel garantire il rispetto dei diritti nei confronti degli utenti, della comunità, del territorio poiché ciò non comporta automaticamente un freno o una barriera;

36. accoglie con favore l'indicazione della Commissione secondo cui la sua iniziativa relativa al «libero flusso dei dati» agevolerà il passaggio e la portabilità di questi ultimi tra le diverse piattaforme online: si tratta infatti di un aspetto fondamentale per garantire la concorrenza leale e la protezione degli utenti nel mercato unico;

37. invita la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di imporre alle piattaforme l'obbligo giuridico di fornire una descrizione sintetica semplice e di facile utilizzo dei loro termini e condizioni generali oltre ai documenti di uso corrente, dato che la lunghezza e la complessità di questi ultimi scoraggia la maggior parte degli utenti dal leggerli, creando una relazione estremamente asimmetrica;

38. accoglie con favore l'impegno della Commissione a collaborare con le piattaforme online per introdurre un codice di condotta contro l'incitamento all'odio online;

39. chiede alla Commissione di avvicinarsi quanto prima ad un *approccio olistico* al fenomeno onde evitare di bloccare sviluppi e risvolti dell'economia della condivisione nel prossimo futuro;

40. sostiene la possibilità di creare uno specifico statuto europeo delle piattaforme collaborative nel medio termine, che potrebbe essere preceduto da un processo di etichettatura avviato dalle piattaforme stesse o, in alternativa, dalle autorità pubbliche. Tale processo dovrebbe consentire alle piattaforme di chiarire le loro responsabilità e in particolare stabilire standard minimi relativi alle norme e ai principi applicabili ai lavoratori dell'economia collaborativa (retribuzione, norme di inquadramento e dereferenziazione, risoluzione delle controversie ecc.);

41. sottolinea la necessità di trovare il giusto equilibrio a livello normativo: i decisori politici non devono soffocare l'innovazione e regolamentare l'economia collaborativa fino a strozzarla e contemporaneamente intervenire in maniera precisa onde evitare la frammentazione e gestire le sfide socioeconomiche;

42. chiede alla Commissione di riferire, informare e coinvolgere a tutti i livelli perché si conosca il «Progetto Pilota», da questa approvato, su proposta del Parlamento europeo e rivolto a studi, monitoraggi e programmi di formazione sull'economia collaborativa;
43. chiede che sia esplorata e valutata la possibilità di definire soglie a livello UE al di sotto delle quali un'attività economica rimane non professionale e «tra pari» e quindi non soggetta ad alcun requisito di accesso al mercato;
44. ritiene che tali soglie debbano essere relative e basate sul tempo (es. numero di pernottamenti per alloggio, numero di giornate/ore lavorate per altri settori), piuttosto che assolute e monetarie al fine di garantire uniformità di condizioni per tutti, e reputa che debbano essere inoltre basse al fine di evitare abusi e garantire il carattere effettivamente occasionale e non professionale dell'attività in questione;
45. chiede che le piattaforme di economia collaborativa nel settore degli alloggi impongano ai prestatori il rispetto delle norme in materia di tasse di soggiorno e riscuotano obbligatoriamente tali imposte su tutte le prenotazioni che passano attraverso di esse nelle città e nelle regioni interessate, al fine di versarle alle autorità competenti; sottolinea che esistono già diversi esempi di tale cooperazione tra le autorità e le piattaforme;
46. sostiene l'istituzione di un «Forum delle città sull'economia collaborativa» per la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche, che, oltre al CdR, dovrebbe coinvolgere le reti e organizzazioni europee attive nella dimensione locale e regionale dell'economia collaborativa e che dovrebbe coordinarsi con i partenariati tematici pertinenti dell'Agenda urbana per l'UE; sottolinea che tale forum costituirebbe una risorsa fondamentale e un partner di primo piano nel quadro delle necessarie valutazioni d'impatto territoriale in questo settore;
47. esorta tutti i livelli politici a lavorare sulla situazione attuale senza dimenticare che la vera sfida politica è progettare l'economia della condivisione di domani.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una nuova agenda per le competenze per l'Europa

(2017/C 185/05)

Relatrice:	Marie-Louise RÖNNMARK (SE/PSE), consigliera comunale di Umeå
Testi di riferimento:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività
	COM(2016) 381 final
	Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze
	COM(2016) 382 final
	Proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
	COM(2016) 383 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
In funzione delle circostanze nazionali e delle risorse disponibili, gli Stati membri dovrebbero concentrare l'attuazione della garanzia per le competenze su gruppi prioritari di destinatari (ad esempio disoccupati, gruppi svantaggiati, determinate fasce di età ecc.).	In funzione delle circostanze nazionali, regionali e locali e delle risorse disponibili, e considerando altresì che gli investimenti in capitale umano potrebbero essere trattati alla stregua di investimenti sociali , gli Stati membri dovrebbero concentrare l'attuazione della garanzia per le competenze su gruppi prioritari di destinatari (ad esempio disoccupati, gruppi svantaggiati, determinate fasce di età ecc.), nel rispetto delle competenze degli Stati membri .

Motivazione

Le iniziative adottate nel quadro della nuova agenda per le competenze potrebbero essere considerate come investimenti sociali, permettendo così una maggiore flessibilità in termini di spesa pubblica e utilizzo dei fondi UE per migliorare le competenze. Nelle misure di attuazione della garanzia per le competenze va tenuto conto delle specificità regionali e locali del mercato del lavoro.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La garanzia per le competenze dovrebbe essere erogata in ottemperanza alle disposizioni attuative adottate dagli Stati membri e in base all'interesse e all'impegno del singolo nella partecipazione al percorso di sviluppo delle competenze.</p>	<p>La garanzia per le competenze dovrebbe essere erogata in ottemperanza alle disposizioni attuative adottate dagli Stati membri e in base all'interesse e all'impegno del singolo nella partecipazione al percorso di sviluppo delle competenze. L'offerta di partecipare alla garanzia per le competenze dovrebbe dettagliare esplicitamente gli obiettivi che l'adulto scarsamente qualificato deve rispettare.</p>

Motivazione

L'impegno del singolo volto a sviluppare le proprie competenze deve basarsi sul conseguimento di obiettivi concreti.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze

Punto 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>strutturare la garanzia per le competenze in tre fasi: valutazione delle competenze, formulazione di un'offerta formativa su misura, flessibile e di qualità e convalida e riconoscimento delle competenze acquisite grazie al percorso di sviluppo delle competenze;</p>	<p>strutturare la garanzia per le competenze in tre fasi: valutazione delle competenze, formulazione di un'offerta formativa su misura, flessibile e di qualità, che dettagli esplicitamente gli obiettivi che l'adulto scarsamente qualificato deve rispettare, e convalida e riconoscimento delle competenze acquisite grazie al percorso di sviluppo delle competenze;</p>

Motivazione

L'impegno del singolo volto a sviluppare le proprie competenze deve basarsi sul conseguimento di obiettivi concreti.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze

Punto 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>in funzione delle circostanze nazionali e delle risorse disponibili, individuare i gruppi prioritari di destinatari per l'erogazione della garanzia per le competenze a livello nazionale. In tal sede tenere presenti anche il genere, la diversità e i diversi sottogruppi della popolazione di destinatari.</p>	<p>in funzione delle circostanze nazionali, regionali e locali e delle risorse disponibili, e considerando altresì che gli investimenti in capitale umano potrebbero essere trattati alla stregua di investimenti sociali, individuare i gruppi prioritari di destinatari per l'erogazione della garanzia per le competenze a livello nazionale. In tal sede tenere presenti anche il genere, la diversità e i diversi sottogruppi della popolazione di destinatari.</p>

Motivazione

Le iniziative adottate nel quadro della nuova agenda per le competenze potrebbero essere considerate come investimenti sociali, permettendo così una maggiore flessibilità in termini di spesa pubblica e utilizzo dei fondi UE per migliorare le competenze. Nelle misure di attuazione della garanzia per le competenze va tenuto conto delle specificità regionali e locali del mercato del lavoro.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze

Punto 21

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:</p> <p>promuovere l'uso dei quadri delle competenze relativamente alle competenze alfabetiche, matematiche e digitali e come strumenti di valutazione;</p>	<p>RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:</p> <p><i>elaborare, come per le competenze digitali e imprenditoriali, i quadri relativi alle altre competenze chiave, nonché</i> promuovere l'uso dei quadri delle competenze relativamente alle competenze alfabetiche, matematiche e digitali e come strumenti di valutazione, <i>considerando che la situazione di partenza varia fortemente da Stato a Stato;</i></p>

Motivazione

I quadri stabiliti dalla Commissione per le competenze digitali e imprenditoriali sono iniziative importanti per conseguire una migliore efficacia. Quadri corrispondenti, corredati di materiale di supporto per l'attuazione, la verifica e la valutazione dovrebbero essere sviluppati anche per le altre competenze chiave. Negli Stati membri esistono già numerose iniziative riuscite che adottano un approccio globale. Un'iniziativa per promuovere le competenze digitali a livello europeo, che intervenga successivamente a una strategia nazionale, non dovrebbe compromettere le iniziative nazionali.

II. RACCOMANDEAZIONI POLITICHE**IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI**

1. sottolinea che una nuova agenda per le competenze è estremamente importante per l'ulteriore sviluppo dell'Europa. Gli investimenti economici, sociali e culturali producono effetti a lungo termine e sono della massima importanza. Il CdR accoglie quindi con favore la nuova agenda per le competenze, e chiede di compiere ogni sforzo per attuarla in maniera rapida ed efficace. I temi in questione sono di diretto interesse per il livello locale e regionale in Europa;

2. sottolinea che il mercato del lavoro sta diventando sempre più fluido. Alle persone si chiede di essere polivalenti e flessibili per essere in grado di far fronte a cambiamenti inattesi e di trarre vantaggio dalle nuove opportunità; i datori di lavoro sono sempre più alla ricerca, oltre che delle competenze specifiche di una data professione, di competenze «trasversali» (*soft skills*). Ciò è in linea con le esigenze della vita e della società moderne, e fa sì che le persone dotate di competenze «a tutto tondo» siano non solo più performanti sul mercato del lavoro, ma anche persone meglio informate, cittadini più impegnati e consumatori più intelligenti;

3. sottolinea la necessità di misure di qualificazione che mettano i cittadini dell'UE con deficit nelle competenze di base in condizione di partecipare attivamente al mercato del lavoro e diano loro la possibilità di guadagnarsi da vivere. Ciò è importante non solo dal punto di vista dei singoli, ma anche per la società nel suo insieme. Negli ultimi anni, in Europa vi sono crescenti segnali di disagio sociale. Ciò dimostra fin troppo chiaramente che l'inclusione sociale dev'essere un obiettivo imprescindibile delle misure di istruzione e formazione di base, in quanto strumento di lotta contro l'emarginazione sociale. Una cittadinanza attiva, che comporta l'adesione ai valori democratici e l'impegno consapevole e attivo al rispetto di tali valori, deve coinvolgere tutti. È importante quindi, ai fini della loro integrazione, che anche i migranti, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, siano presi nella dovuta considerazione nella garanzia per le competenze;

4. sottolinea, tuttavia, che le competenze di base devono essere impartite, in primo luogo, nelle fasi più precoci del ciclo scolastico, e in ogni caso nell'ambito della scuola dell'obbligo;

5. considera la nuova agenda per le competenze un'iniziativa importante per colmare la carenza di competenze in Europa coprendo l'intera gamma delle competenze necessarie, da quelle di base a quelle complesse e da quelle trasversali a quelle specifiche per singoli settori. Sviluppare un'ampia gamma di competenze fin da un'età precoce è senza dubbio importante, ma l'agenda in esame riguarda anche tutta una serie di categorie di adulti: coloro che devono accrescere il loro livello di competenze per accedere al mercato del lavoro o per mantenere il loro posto di lavoro, coloro che devono acquisire nuove competenze per lavorare in un altro settore di attività e coloro che desiderano esercitare la mobilità transfrontaliera, nonché coloro che hanno bisogno di una base per proseguire il percorso di apprendimento e di formazione; ritiene altresì importante garantire coerenza e complementarità tra, da un lato, l'istruzione e la formazione in generale — e la formazione professionale in particolare — e, dall'altro, la formazione sul posto di lavoro, nonché all'interno di ciascuna delle due, nell'erogazione di interventi di riqualificazione.

Abilità e competenze di base: la garanzia per le competenze

6. appoggia la proposta della Commissione di una garanzia per le competenze volta a migliorare le possibilità di occupazione e la piena partecipazione sociale degli adulti poco qualificati in Europa. L'offerta di partecipare alla garanzia per le competenze dovrebbe dettagliare esplicitamente gli obiettivi riguardanti il livello di competenze e di qualifiche da conseguire e specificare gli obblighi che gli adulti scarsamente qualificati devono rispettare. Essa dovrebbe tenere conto del livello e della natura delle competenze richieste sul mercato del lavoro, utilizzando, ove possibile, le qualifiche professionali già acquisite. La questione interessa fortemente gli enti locali e regionali, date le loro responsabilità in materia di istruzione, formazione e impiego;

7. reputa necessario stabilire un collegamento chiaro tra l'individuazione delle competenze a disposizione dell'adulto e le conseguenti esigenze di formazione, nella forma di un piano di apprendimento personalizzato; tale piano, ben concepito, dovrebbe fornire ai singoli informazioni concrete in merito all'organizzazione, alle finalità e agli obiettivi delle misure di formazione;

8. resta del parere che, per la creazione di un piano di apprendimento personalizzato, siano necessari servizi di informazione e orientamento professionale efficienti e di qualità lungo tutto l'arco della vita, che informino la persona interessata circa le opportunità di apprendimento adatte alle sue necessità e la aiutino ad acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro. Può trattarsi, tra l'altro, di azioni di orientamento, soggiorni di studio, mini corsi di iniziazione, consulenza sui modi di pagarsi gli studi e informazioni sulle possibilità di formazione nonché sull'accesso ai diversi moduli e istituti di formazione;

9. pone l'accento sul fatto che queste misure di istruzione e formazione devono dotare i singoli delle abilità e competenze di cui essi hanno bisogno per poter inserirsi o rimanere nel mondo del lavoro; sottolinea l'importanza di offrire ai destinatari di tali misure la possibilità di combinare tra loro corsi effettuati a livelli diversi del sistema di formazione e in contesti di apprendimento diversi e individualizzati. In questo modo, i fruitori delle misure di formazione acquisirebbero rapidamente le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro e nella società, e si favorirebbe anche l'integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati. Si tratta, ad esempio, di permettere loro di acquisire cognizioni linguistiche di base in combinazione con la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria o terziaria. Occorrerebbe inoltre agevolare l'accesso a misure di formazione professionale continua;

10. pone l'accento sul fatto che si dovrebbe offrire alle persone appartenenti ai gruppi destinatari la possibilità di fruire di forme di apprendimento diverse, adeguate — ad esempio — al luogo e al tempo a disposizione, tenuto conto dell'estrazione geografica e sociale del singolo; inoltre, lo studio dovrebbe essere combinato con altre attività e si dovrebbe poter tener conto delle diverse tipologie di discenti; sottolinea che occorrerebbe sfruttare — sotto la guida di persone specializzate — le opportunità offerte dai nuovi canali di apprendimento, comprese le diverse forme di apprendimento elettronico (*e-learning*) come ad esempio la teledidattica in tempo reale, l'apprendimento integrato o altre forme di istruzione aperta (*open education*). È probabile che nei prossimi anni le possibilità tecniche in questo campo conosceranno un rapido sviluppo; in questo caso la sfida consiste nel fatto che i metodi di insegnamento dovranno tenere il passo con questo sviluppo;

11. fa notare che in una struttura siffatta devono essere avvicinati attivamente all'offerta formativa anche coloro che hanno bisogno di formazione continua ma, appartenendo a categorie svantaggiate, non prenderebbero da soli l'iniziativa di sfruttare tale opportunità. Misure di questo tipo dovrebbero consistere preferibilmente in una combinazione di strumenti nazionali e locali e/o regionali. Ad esempio, gli enti locali e regionali potrebbero avere la responsabilità di individuare i gruppi destinatari delle misure per poi fare opera di sensibilizzazione e motivazione, in modo che coloro che possiedono i requisiti per fruire delle misure abbiano accesso alle forme di sostegno stabilite a livello nazionale, come ad esempio finanziamenti degli studi, agevolazioni fiscali o permessi/congedi per motivi di studio. Il CdR pone l'accento sul fatto che gli attori della società civile — ad esempio le varie organizzazioni giovanili — possono dare un contributo importante a quest'opera di sensibilizzazione;

12. condivide l'affermazione, espressa nella comunicazione, secondo cui i datori di lavoro non richiedono più tanto quanto in passato abilità e competenze specifiche di una determinata professione, ma sono sempre più interessati a competenze trasferibili, quali le capacità di lavorare in gruppo, pensare in modo creativo e risolvere problemi, e apprezzano le persone capaci di svolgere mansioni che rientrano in diversi settori di attività. Nella programmazione ed esecuzione delle misure di istruzione e formazione si dovrebbe tener conto di queste nuove condizioni. Tuttavia reputa necessario lo sviluppo di contenuti formativi specifici destinati ai nuovi settori economici, come l'economia verde e quella blu;

13. invoca una più stretta cooperazione basata su un partenariato tra i livelli nazionale, regionale e locale, le imprese, i lavoratori e i sindacati, nonché gli attori della società civile, al fine di garantire un migliore utilizzo delle competenze e qualifiche acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale. La convalida delle competenze acquisite al di fuori del sistema di istruzione formale può contribuire notevolmente all'individuazione delle esigenze di nuove competenze e qualifiche;

14. evidenzia che, mentre i contenuti e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e formazione rientrano tra le responsabilità degli Stati membri, nel configurare la garanzia per le competenze si dovrebbe tener conto delle specificità nazionali, regionali e locali e delle risorse disponibili, e che in proposito ci si dovrebbe assicurare che gli investimenti in capitale umano siano considerati investimenti sociali. Il CdR sottolinea che le possibilità di ottenere un contributo finanziario da parte dell'UE attraverso programmi di finanziamento esistenti o futuri sono essenziali per l'attuazione di una garanzia per le competenze negli Stati membri.

Competenze chiave e abilità più elevate e complesse per cittadini meglio qualificati

15. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proseguire i suoi sforzi volti a sviluppare una concezione comune delle più importanti competenze chiave, in modo tale che queste: 1) trovino riconoscimento esplicito negli orientamenti nazionali, 2) siano inserite nei programmi di istruzione e formazione, e al tempo stesso 3) possano essere valutate dai diversi livelli decisionali del sistema di istruzione. Il significato delle competenze chiave, il cui obiettivo è anche quello di mettere le persone in condizione di soddisfare le esigenze del mercato in rapida evoluzione, deve diventare tema di discussione in diverse sedi in Europa, a livello nazionale, regionale e locale. A tal fine risulta appropriato rafforzare il dialogo tra rappresentanti delle organizzazioni locali, del mondo del lavoro e dell'istruzione, della ricerca e della società civile;

16. ritiene importante che gli enti locali e regionali, in quanto erogatori, tra l'altro, di istruzione e formazione, nonché gli istituti di formazione degli insegnanti, siano già coinvolti nella fase di sviluppo e di progettazione, affinché le competenze chiave possano essere introdotte nella pratica al più presto. Il CdR richiama l'attenzione sull'importanza dei quadri di riferimento per le competenze digitali e imprenditoriali, elaborati dalla Commissione, in quanto passi avanti significativi in questa direzione. Suggerisce pertanto di sviluppare quadri di riferimento corrispondenti, corredati di materiale di supporto per l'attuazione, la verifica e la valutazione, anche per le altre competenze chiave, ad esempio l'educazione finanziaria di base.

Formazione professionale

17. ritiene importante che la Commissione prosegua la tenuta di settimane tematiche e la propria collaborazione con l'organizzazione *WorldSkills*, incentivando così iniziative nazionali, regionali e locali volte a dare visibilità alla formazione professionale tramite giornate di informazione, competizioni riservate ai diversi mestieri e mini corsi di iniziazione;

18. accoglie con favore l'azione dell'UE volta ad affrontare le carenze di competenze, che spesso costituiscono un grave problema specialmente per i piccoli enti locali e regionali delle zone rurali. Attende quindi l'attuazione della nuova proposta di un programma di cooperazione settoriale in materia di competenze, per vedere se questo nuovo sistema possa contribuire alla cooperazione intersettoriale per gli enti regionali e locali. Questa piattaforma di cooperazione intersettoriale potrebbe risultare utile per le economie locali, la forza lavoro e i servizi pubblici;

19. sostiene l'intenzione della Commissione di incoraggiare gli Stati membri a passare da un percorso educativo generale a una formazione professionale mirata tramite una riconfigurazione dei loro sistemi di istruzione;

20. è favorevole all'idea di incoraggiare gli Stati membri a offrire ai migranti arrivati di recente che, attraverso misure mirate, abbiano potuto accedere rapidamente al mercato del lavoro, l'opportunità di un perfezionamento professionale, onde scongiurare una loro esclusione, in una fase successiva, dal mercato del lavoro;

21. appoggia gli sforzi della Commissione volti a creare maggiori opportunità di istruzione e formazione professionale, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il livello della formazione. Queste iniziative di formazione devono basarsi su un solido partenariato tra gli erogatori di formazione, il settore della ricerca, le imprese e gli enti locali e regionali;

22. rileva che la Commissione deve ulteriormente adoperarsi affinché la formazione professionale continui a sostenere l'apprendimento continuo e perché sia offerta l'opportunità di proseguire l'apprendimento ad un livello di qualificazione più elevato.

Mettere l'accento sulle competenze digitali

23. sostiene la proposta della Commissione di sollecitare gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali globali in materia di competenze digitali;

24. rammenta che, per disporre di metodi di insegnamento e apprendimento di qualità e innovativi con l'ausilio di contenuti digitali, vanno soddisfatti alcuni requisiti specifici:

- *contesti di apprendimento aperti*, che offrano nuove condizioni e forme di apprendimento e insegnamento in preparazione al mondo digitale, con il sostegno di insegnanti competenti nelle nuove tecnologie;
- *risorse didattiche liberamente accessibili*, il che significa poter accedere a conoscenze, materiali di apprendimento e insegnamento e altri strumenti di ausilio per l'apprendimento online;
- *promozione di reti* di insegnanti e alunni, ad esempio tra istituti di istruzione e paesi diversi;

25. ritiene che la digitalizzazione sia un'opportunità per far fronte ad alcune delle sfide che si prospettano per le scuole, in quanto essa offre, ad esempio:

- la possibilità di lezioni personalizzate e inclusive;
- materiale didattico rivolto ai migranti, arrivati di recente, per l'insegnamento delle lingue, l'orientamento nella società ospitante e l'approfondimento e l'elaborazione di contenuti di apprendimento sia nella lingua madre che in quella del paese di accoglienza;
- lezioni a distanza, ad esempio per soddisfare le esigenze formative degli abitanti delle zone più isolate o sopperire alla mancanza di insegnanti per determinate lingue;
- visibilità per il processo di apprendimento del discente, valutazione più agevole da parte degli insegnanti e riduzione degli oneri amministrativi;

26. sottolinea che, per essere coronati da successo, gli sforzi volti a promuovere le competenze digitali presuppongono un rafforzamento delle qualità di leadership pedagogica ai vari livelli scolastici. Il CdR è dell'avviso che una maggiore attenzione nelle scuole per le competenze digitali possa accrescere l'attrattiva del mestiere di insegnante, aumentando la disponibilità e l'attitudine del corpo docente a sviluppare ulteriormente le proprie competenze;

27. giudica necessario operare una distinzione tra le competenze digitali di base che ciascuno deve acquisire e le competenze digitali più specifiche relative a determinate aree tematiche o branche della conoscenza.

Migliorare la comparabilità delle qualifiche

28. auspica che la revisione del quadro europeo delle qualifiche assicuri un aggiornamento ad hoc dei quadri nazionali delle qualifiche e che i relativi resoconti siano elaborati in un formato standard. Rammenta, tuttavia, che la fissazione dei principi per garantire la qualità nell'ambito dei quadri nazionali delle qualifiche spetta agli Stati membri;

29. sottolinea l'importanza che gli Stati membri proseguano gli sforzi a garanzia della qualità, e concorda con la Commissione riguardo alla necessità di un approccio graduale per la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi sulla comparabilità delle qualifiche;

30. sottolinea che gran parte dei profili e dei settori professionali subisce attualmente cambiamenti radicali in seguito ai quali emergono nuovi mestieri, mentre altri diventano obsoleti. È quindi importante che i profili e le descrizioni delle competenze si adattino in futuro alla rapida evoluzione e al rinnovamento del mercato del lavoro. In questo contesto occorre riservare particolare attenzione all'importanza delle competenze chiave.

Competenze e qualifiche dei migranti, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati

31. ricorda la risoluzione del Parlamento europeo del 2016 ⁽¹⁾, in cui si sottolinea l'assoluta necessità di sostenere l'inclusione e l'integrazione di rifugiati, richiedenti asilo e soggetti in condizioni analoghe. Per tale ragione è importante fornire ausilio agli Stati membri, possibilmente in tempi brevi, affinché questi riescano a garantire accesso al riconoscimento di competenze e qualifiche, ai corsi di lingua, ad attività di potenziamento delle competenze e ad altre misure diverse, tutte intese a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società. Ugualmente importante è che la formazione o i titoli acquisiti nel paese di origine possano essere convalidati immediatamente.

Modernizzazione dell'apprendimento e dell'insegnamento

32. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione di dedicare particolare attenzione — nell'agenda per le competenze — all'innovazione nei metodi pedagogici e auspica che questo agevoli anche l'acquisizione delle competenze chiave, che costituiscono una parte essenziale dei sistemi di istruzione e formazione europei;

33. è dell'avviso che la Commissione dovrebbe impegnarsi nell'ulteriore sviluppo dell'apprendimento incentrato sul discente in base agli aspetti propri dell'apprendimento digitale enunciati dal CdR nel suo parere sulla comunicazione della Commissione *Aprire l'istruzione* (2014) ⁽²⁾;

34. fa notare che l'effettiva realizzazione della nuova agenda per le competenze dipenderà dalla riqualificazione di tutti gli insegnanti, soprattutto quelli impegnati nell'insegnamento destinato agli adulti e alle comunità. Nei piani di attuazione degli Stati membri si dovrebbe prestare la dovuta attenzione al sostegno al personale docente, e potrebbero essere adottate misure per sensibilizzare alla Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE);

35. ritiene, al pari della Commissione, che gli Stati membri dovrebbero rafforzare la formazione iniziale e il perfezionamento del corpo insegnante e di altri soggetti impegnati nell'attuazione della garanzia per le competenze.

Modernizzazione dell'istruzione superiore

36. plaude all'intenzione della Commissione di collaborare con i diversi portatori di interessi per sostenere la modernizzazione dell'istruzione superiore, per quanto riguarda in particolare le questioni legate alla valutazione delle competenze. Questa iniziativa dovrebbe tenere in considerazione i quadri nazionali di istruzione degli Stati membri nonché i punti di forza e i problemi delle realtà locali e regionali, ivi comprese le esigenze dei mercati del lavoro locali e regionali, tra loro divergenti. In questo contesto, insiste sulla necessità di trarre insegnamenti dai precedenti successi e fallimenti di iniziative analoghe, in modo da garantire l'impegno necessario a raggiungere un consenso sulla prosecuzione del processo di modernizzazione dell'istruzione superiore;

37. sottolinea che, per quanto riguarda l'iniziativa, annunciata dalla Commissione, di monitorare i percorsi di carriera dei laureati, questa non deve comportare ulteriori oneri amministrativi per le autorità nazionali e regionali e le università, e neanche oneri a carico degli studenti; evidenzia inoltre la necessità di rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati. In base a questa considerazione, l'idea di utilizzare per il progetto informazioni in materia tributaria e previdenziale è discutibile.

Revisione del quadro Europass

38. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere l'attuale quadro Europass. Per garantire informazioni accurate e in tempo reale riguardo alla domanda e offerta di competenze, il quadro Europass riveduto deve attingere alle attuali esperienze a livello locale e regionale. Gli enti territoriali possono quindi fornire un contributo proficuo alla raccolta delle informazioni e ai lavori della piattaforma di servizi online proposta.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

⁽¹⁾ Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro, Parlamento europeo (2016) 0297. Parlamento europeo (2016) 0297.

⁽²⁾ COM(2013) 654 final

Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolare la volatilità dei prezzi agricoli

(2017/C 185/06)

Relatore: Jacques BLANC, sindaco di La Canourgue (FR/PPE)**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. osserva che il piano d'azione contro la volatilità dei prezzi agricoli, elaborato al vertice del G20 del giugno 2011, ha finora compiuto scarsi progressi, e chiede pertanto che i negoziati su questo tema riprendano nel 2017, durante la presidenza tedesca del G-20;
2. constata che, malgrado le riforme della politica agricola comune (PAC) realizzate in questi ultimi anni, i dispositivi di gestione dei rischi, che permettono agli agricoltori di premunirsi sia contro gli impatti negativi derivanti dalle variazioni nelle rese agricole e nei prezzi che contro i danni di natura sanitaria o ambientale, continuano a fare la parte della cenerentola nel quadro della PAC. Tali dispositivi ricevono infatti meno del 2 % dei fondi del secondo pilastro della PAC e lo 0,4 % del bilancio agricolo totale. Gli Stati membri sono liberi di decidere in che misura intendano utilizzare tali strumenti del regolamento FEASR;
3. ritiene che i meccanismi a garanzia del reddito degli agricoltori debbano essere considerevolmente rafforzati per ridurre gli effetti negativi derivanti dalla forte volatilità dei prezzi agricoli e dei fattori produttivi, allo scopo di migliorare la competitività delle filiere agroalimentari europee, di mantenere l'agricoltura in tutti i territori, di incoraggiare la modernizzazione e l'innovazione, nonché di preservare un tessuto rurale dinamico;
4. ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto a condizione di attuare congiuntamente un insieme di misure volte a: i) rafforzare il ruolo degli operatori privati delle filiere agroalimentari nella regolazione dei mercati agricoli, allo scopo di compensare in parte la deregolamentazione della PAC; ii) ampliare e semplificarne l'accesso al ventaglio degli strumenti per la gestione dei rischi a disposizione degli agricoltori, in quanto gli strumenti esistenti nel quadro del FEASR non possono essere mobilitati a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili nel secondo pilastro della PAC, e tali risorse dovrebbero essere aumentate senza rimettere in discussione i fondi disponibili per il primo pilastro; e iii) incoraggiare, nel quadro della prossima riforma della PAC e ai livelli locale e regionale, un aumento del valore aggiunto delle aziende agricole europee, per renderle meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi agricoli mondiali;
5. ricorda che i contratti garantiscono la distribuzione della produzione degli agricoltori, oltre che l'approvvigionamento ai trasformatori, secondo prezzi conosciuti in anticipo. Contribuiscono pertanto a equilibrare la domanda e l'offerta, e consentono di controllare meglio la qualità del prodotto, un elemento che può portare a prezzi più alti per i produttori e a una ripartizione più equa lungo l'intera filiera di approvvigionamento;
6. propone di rafforzare, negli Stati membri in cui non vi siano forme ben sviluppate di cooperazione verticale, la contrattualizzazione lungo tutta la filiera alimentare (e non solamente tra agricoltori e trasformatori di prodotti agricoli), di permettere agli Stati di renderla obbligatoria, e di favorire la firma di contratti plurilaterali che leghino — ad esempio — un'organizzazione di produttori (OP), un trasformatore e un distributore;
7. propone di dare — nell'ambito di un'interpretazione più flessibile e uniforme, all'interno dell'Unione, delle regole della concorrenza — maggiore potere alle imprese agricole, alle organizzazioni dei produttori e alle organizzazioni professionali riconosciute, nonché ai gestori dei mercati e dei centri agroalimentari riconosciuti come strutture competenti per la difesa dell'interesse pubblico, ai fini della prevenzione delle crisi. A tal fine, le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono i vari anelli delle filiere, e i suddetti gestori dei mercati e dei centri agroalimentari, devono essere in grado di fornire alle imprese delle informazioni previsionali sui mercati, per aiutarle a prendere le decisioni adeguate, senza tuttavia fissare prezzi di riferimento. Tale pratica esiste già in alcuni Stati membri, ed andrebbe tenuta in considerazione anche nel quadro dello scambio di buone pratiche;
8. propone — in caso di squilibrio del mercato o di rischio comprovato di un tale squilibrio, valutato a partire da alcuni indicatori — che le imprese agricole, comprese le OP e le loro associazioni, avvalendosi della loro facoltà di intervento, possano ridurre la produzione in modo concertato, anche prima di essere autorizzate dalla Commissione europea conformemente all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati (OCM). L'OCM dovrebbe quindi permettere esplicitamente delle azioni preventive, volte a riequilibrare il mercato, che le imprese agricole, comprese le OP e le loro associazioni, attuerebbero per evitare gli abusi di posizione dominante e di cui informerebbero previamente le autorità competenti;

9. osserva che la regolazione della volatilità dei prezzi agricoli e la lotta contro le pratiche commerciali sleali (PCS) all'interno della filiera di approvvigionamento alimentare sono strettamente collegate, in quanto le fluttuazioni dei mercati inaspriscono i rapporti di forza per quanto riguarda la ripartizione del valore aggiunto all'interno delle filiere e i conseguenti compromessi sono per lo più sfavorevoli per i produttori, il cui potere negoziale è limitato, soprattutto a causa della crescente concentrazione delle industrie agroalimentari e, in particolare, della grande distribuzione, ma anche per la frammentazione dei produttori e una loro insufficiente organizzazione;
10. raccomanda di creare una regolamentazione europea specifica contro le pratiche commerciali sleali nella filiera di approvvigionamento alimentare, come proposto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 [2015/2065 (INI)], in quanto: i contratti permettono una certa ripartizione dei rischi, ma non correggono nel fondo la disuguaglianza tra le parti; le disposizioni antitrust non sono sufficienti per rimediare alle pratiche commerciali sleali e alle disparità nei rapporti di forza tipici delle filiere agroalimentari; i meccanismi di autoregolamentazione degli operatori delle filiere non sono efficaci, specialmente perché gli agricoltori e i trasformatori hanno spesso paura di sporgere denuncia, per timore di essere esclusi dal mercato; è necessaria una normativa quadro a livello dell'Unione europea per armonizzare le condizioni di concorrenza e fare in modo che gli agricoltori e i consumatori europei beneficino di condizioni di vendita e acquisto eque;
11. raccomanda di estendere il diritto di negoziazione collettiva dei contratti a tutte le produzioni agricole, allo scopo di rafforzare il potere negoziale degli agricoltori all'interno delle filiere;
12. riconosce che il raggruppamento dell'offerta può evitare ai piccoli produttori di subire l'ingente peso contrattuale esercitato in particolare dalle grandi industrie, garantendo al contempo ai consumatori la massima trasparenza in materia di prezzi e di tracciabilità dei prodotti;
13. osserva che il rafforzamento del ruolo dei soggetti privati nella regolazione dei mercati agricoli richiede una maggiore trasparenza dei mercati;
14. propone, a tal fine, di creare un Osservatorio europeo dei mercati agricoli, alimentato da una rete di Osservatori nazionali per settore di produzione, che si gioverebbe dell'esperienza maturata dall'Osservatorio del mercato del latte e si avvarrebbe del quadro di valutazione dei mercati che la Commissione europea pubblica periodicamente. Questo nuovo osservatorio fornirebbe, in modo chiaro e tempestivo, i dati necessari per conoscere i mercati sul piano sia congiunturale (in particolare, per anticipare le crisi) che strutturale (e questo permetterebbe di analizzare l'andamento dei prezzi e dei margini di profitto dei vari operatori all'interno delle filiere);
15. sottolinea che l'applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2), prevista nel 2018, deve favorire una maggiore conoscenza e un monitoraggio costante delle posizioni detenute dalle diverse categorie di operatori sui mercati finanziari dei prodotti agricoli, allo scopo di ridurre i rischi di una speculazione eccessiva e di permettere una gestione efficace del rischio di prezzo da parte degli operatori commerciali delle filiere;
16. constata che l'applicazione e il rafforzamento degli attuali strumenti per la gestione dei rischi e delle crisi nel quadro della PAC incontrano numerosi ostacoli, tra cui la concorrenza tra i fondi del secondo pilastro (cui la maggior parte di tali strumenti fa capo), l'inadeguato stanziamento di fondi per la riserva di crisi (che non dovrebbe essere costituita a partire dalle riduzioni annuali nei pagamenti diretti, dato che è necessaria), la mancanza di dati attuali e previsionali sui risultati economici delle aziende agricole ecc., e ribadisce la necessità di ridurre tali ostacoli per attuare una strategia ambiziosa ed efficace di gestione dei rischi agricoli;
17. ritiene che la prossima riforma della PAC debba indurre gli Stati membri a elaborare e attuare un ampio ventaglio di strumenti — complementari e a prezzi accessibili per gli agricoltori — studiati per la gestione dei rischi sulla base di un approccio segmentato, in cui i rischi sono classificati in funzione della loro grandezza ⁽¹⁾: i) rischi «normali», che possono essenzialmente essere assorbiti dagli agricoltori grazie alla costituzione di un risparmio precauzionale e a misure fiscali; ii) rischi «medi», che possono essere trasferiti dagli agricoltori ai mercati finanziari (con contratti a termine, opzioni, contratti OTC), agli assicuratori (per la gestione del rischio sulla resa agricola, sul volume di affari e sul margine lordo) e ai fondi di mutualità (per la gestione dei rischi di natura sanitaria e ambientale e la stabilizzazione del reddito delle aziende agricole); e iii) rischi di «catastrofe», di cui si fanno essenzialmente carico le amministrazioni pubbliche attraverso reti di sicurezza per i prezzi e misure eccezionali di crisi. Occorre tuttavia aver cura di evitare che i costi amministrativi aumentino di pari passo, a causa della maggiore segmentazione dei rischi;

⁽¹⁾ Secondo la tipologia stabilita da J. Cordier e J.-C. Debar in *Gestione dei rischi agricoli: l'esempio nordamericano. Quali insegnamenti per l'Unione europea?* Cahiers n° 12, Club Déméter, 2004. Altri lavori propongono una tipologia analoga, compresa una recente relazione preparata per il Parlamento europeo (cfr. nota 2).

18. sottolinea che lo sviluppo degli strumenti per la gestione dei rischi deve avvenire senza compromettere pesantemente la stabilità del bilancio della PAC, garantita attualmente dagli aiuti disaccoppiati per la produzione e i prezzi. Un bilancio le cui spese seguissero strettamente le fluttuazioni dei prezzi agricoli — e diminuissero sul piano congiunturale per effetto di una buona tenuta dei mercati — sarebbe infatti esposto al rischio di esser ridotto in misura non trascurabile durante le discussioni sulle prospettive finanziarie pluriennali dell'Unione europea. Ne risulterebbe una diminuzione della protezione fornita dalla PAC e questo sarebbe pregiudizievole per gli agricoltori in caso di un'inversione di tendenza sui mercati;

19. propone, tra i possibili metodi per la costituzione di un risparmio precauzionale contro gli scossoni sui mercati, che gli agricoltori possano accantonare, su un conto speciale, una frazione dei pagamenti di base del primo pilastro. L'accantonamento di tale frazione dei pagamenti di base sarebbe obbligatoria quando taluni indicatori di mercato, come i prezzi dei prodotti agricoli o il rapporto tra prezzi dei prodotti agricoli e prezzi dei fattori produttivi, facessero registrare un andamento al rialzo. Le somme così accantonate potrebbero essere sbloccate e utilizzate dagli agricoltori qualora gli indicatori di mercato segnalassero una contrazione. Occorre tuttavia aver cura di evitare di generare costi amministrativi aggiuntivi;

20. riconosce che, oltre a migliorare la capacità di autoassicurazione degli agricoltori, questo dispositivo presenterebbe numerosi vantaggi: sostituirebbe in parte la riserva di crisi attualmente esistente, il cui malfunzionamento è evidente; avrebbe un costo di gestione modesto; non comprometterebbe la stabilità del bilancio della PAC; infine, renderebbe gli aiuti disaccoppiati più legittimi agli occhi dell'opinione pubblica nei periodi di prezzi agricoli elevati;

21. rileva che, per incoraggiare la costituzione di un risparmio precauzionale, si possono prendere in considerazione altri meccanismi, ad esempio prendendo spunto dal dispositivo in vigore in Canada, in base al quale gli agricoltori che depositano una certa somma su un conto di risparmio ricevono dalle pubbliche autorità un contributo monetario equivalente;

22. sottolinea l'utilità di favorire la creazione e l'adozione di nuovi prodotti assicurativi — più diversificati ed eventualmente meno costosi — contro i rischi economici che le aziende agricole corrono, prendendo spunto in particolare dai programmi di assicurazione utilizzati negli Stati Uniti. Questi nuovi prodotti potrebbero consistere ad esempio in: i) un'assicurazione sul volume d'affari che garantisca le entrate previste al momento della semina delle colture, sulla base della resa storica dell'azienda agricola e dei prezzi osservati sui mercati a termine, di cui solo la componente relativa alla resa sarebbe sovvenzionata, per rispettare le regole della «scatola verde» dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ii) assicurazioni relative agli indici, basate sulla resa, il volume d'affari o il margine lordo conseguito in media nella regione in cui si trova l'azienda agricola (ma solo la componente relativa alla resa sarebbe sovvenzionata), visto che per questo tipo di assicurazione i costi di gestione sono nettamente inferiori rispetto alle polizze assicurative basate sulla resa individuale dell'agricoltore; iii) un'assicurazione sulle entrate complessive dell'azienda agricola, che potrebbe essere riservata alle piccole e medie aziende con un'attività diversificata (come la policoltura/l'allevamento, la produzione di frutta e ortaggi, oppure la coltivazione di colture speciali che beneficiano di un sostegno limitato — o di nessun sostegno — e per le quali non esiste un'assicurazione sul raccolto); iv) assicurazioni specifiche, per i produttori che praticano l'agricoltura biologica, che tengano conto delle rese generalmente più basse, dei maggiori costi di produzione e dei prezzi di mercato generalmente più alti per questo tipo di prodotti. Tali misure devono essere oggetto di uno studio che ne valuti in particolare i costi potenziali in termini di riassicurazione di Stato;

23. invita la Commissione europea a collaborare strettamente con le autorità nazionali, con gli enti regionali e locali e con le organizzazioni degli agricoltori per migliorare la conoscenza e la comprensione degli strumenti di gestione del rischio disponibili nel quadro del secondo pilastro della PAC; invita inoltre la Commissione ad aumentare la dotazione finanziaria degli strumenti di gestione del rischio del secondo pilastro della PAC, incrementandola rispetto all'attuale 2 % dei fondi del secondo pilastro;

24. raccomanda lo sviluppo di fondi di mutualità che si richiamino allo strumento di stabilizzazione del reddito (SSR), istituito con la riforma della PAC nel 2013 facendo attenzione a un giusto equilibrio nella ripartizione tra regioni e settori di attività, ma che solo due Stati membri (l'Ungheria e l'Italia) e una regione (Castiglia-León, in Spagna) hanno integrato nei loro piani di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Questi fondi fornirebbero una protezione contro le forti diminuzioni (superiori al 30 %) del margine lordo dell'azienda, misurate in rapporto ai tre o cinque anni precedenti. Le perdite di questa entità possono essere difficilmente controbilanciate con il solo risparmio precauzionale costituito dagli agricoltori. Inoltre, tali perdite non sono gestibili con un'assicurazione sul volume d'affari come quella esistente negli Stati Uniti, che offre una garanzia contro la diminuzione delle entrate previste tra la semina e il raccolto e non fornisce, di per sé, alcuna protezione contro i prezzi bassi;

25. raccomanda che i fondi di stabilizzazione dei redditi siano attuati a livello settoriale, per rafforzare l'integrazione delle filiere, e a livello nazionale o anche transnazionale, per accrescere la condivisione dei rischi e ridurre i costi. In questo modo, ogni Stato membro disporrebbe di un fondo per le grandi colture, di un fondo per il latte, di un fondo per i prodotti ortofrutticoli ecc.;

26. raccomanda agli Stati membri di procedere a una verifica sperimentale dei fondi di stabilizzazione dei redditi prima di introdurli su larga scala, a causa delle difficoltà materiali di attuazione e funzionamento legate a questi dispositivi (raccolta dei dati contabili riguardanti le aziende, esigenze di riassicurazione ecc.);

27. sottolinea che i tre tipi di strumenti per la gestione dei rischi sopradescritti — vale a dire, il risparmio precauzionale, le assicurazioni e i fondi di stabilizzazione dei redditi — si completano a vicenda e, se possibile, dovrebbero essere applicati congiuntamente, per creare una rete di sicurezza robusta e coerente contro la volatilità dei prezzi e contribuire a limitare la frequenza e l'intensità delle crisi cui gli agricoltori sono esposti;

28. ritiene che, per consentire ai produttori di far fronte, in condizioni analoghe, alla volatilità dei prezzi, i tassi dei pagamenti diretti dovrebbero essere armonizzati tra gli Stati membri dell'Unione europea;

29. è convinto che i pagamenti diretti debbano rimanere uno strumento della PAC anche dopo il 2020, allo scopo di contribuire a sostenere e a stabilizzare il reddito agricolo e controbilanciare i costi imposti dal rispetto degli elevati standard dell'UE;

30. propone — qualora venga deciso, nella prossima riforma della PAC, di ridurre gli aiuti diretti del primo pilastro e di destinare gli importi così sbloccati alla gestione dei rischi — che gli agricoltori possano ricevere dei «buoni» di un valore pari a una determinata percentuale dei loro pagamenti di base. Gli agricoltori utilizzerebbero volontariamente questi buoni per aderire ai dispositivi di loro scelta, ossia, costituzione di un risparmio precauzionale, assicurazioni o fondi di mutualità. Questo sistema permetterebbe di aumentare il finanziamento degli strumenti di gestione dei rischi senza compromettere la stabilità del bilancio del primo pilastro della PAC ⁽²⁾;

31. chiede che la Commissione europea realizzi uno studio dettagliato sulle diverse opzioni esistenti per ampliare la gamma degli strumenti per la gestione dei rischi, tra cui in particolare il risparmio precauzionale, le assicurazioni e i fondi di mutualità tesi a stabilizzare i redditi. Questo studio consentirebbe di stabilire le conseguenze, i vantaggi e i limiti di ciascuno di questi strumenti sulla base di diversi criteri. Verrebbero inoltre analizzati differenti scenari di finanziamento per una strategia di sviluppo della gestione dei rischi, compreso il sistema dei buoni proposto al punto 30;

32. ritiene che le politiche pubbliche debbano favorire un aumento del valore aggiunto delle aziende agricole europee, migliorando al contempo la sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, per renderle meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi mondiali e permettere all'agricoltura di attuare la transizione ecologica necessaria per l'attenuazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai loro effetti e la riduzione della pressione sugli ecosistemi;

33. sottolinea in questo contesto la necessità di prestare particolare attenzione al settore agricolo delle regioni ultraperiferiche, le cui caratteristiche uniche e particolari (peraltro riconosciute dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea) impongono l'adozione di misure specifiche, adeguate ed esclusive;

34. riconosce che l'agricoltura europea è molto diversificata: la maggior parte delle aziende commercializza i propri prodotti sul mercato dell'UE, mentre altre esportano, direttamente o indirettamente, una parte della produzione verso i paesi terzi;

35. ritiene che occorra preservare tale diversificazione, dato che il deflusso di una parte della produzione agricola verso i paesi terzi contribuisce all'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato dell'UE e l'Unione europea, che è il primo esportatore mondiale di prodotti agroalimentari, deve poter trarre vantaggio dall'aumento, sia quantitativo che qualitativo, della domanda alimentare mondiale;

36. reputa che, per aumentare il valore aggiunto delle aziende agricole, siano percorribili due strade: (i) potenziare la produttività agricola, che mostra segnali inquietanti di perdita di slancio in alcuni settori, attraverso un'intensificazione sostenibile della produzione agricola, un aumento della produzione a parità di fattori produttivi o una riduzione degli acquisti di tali fattori per migliorare l'autonomia delle aziende, e questo è possibile adottando sistemi di produzione innovativi e più resilienti che siano basati sull'agricoltura di precisione, sulla semplificazione della lavorazione del suolo, sulla rotazione e la diversificazione delle colture, nonché su una migliore valorizzazione dei sistemi di praticoltura o altre pratiche; oppure (ii) incoraggiare lo sviluppo di sistemi alimentari territoriali, che rispondano alla crescente domanda dei consumatori europei e permettano di sfuggire parzialmente alla volatilità dei mercati mondiali delle materie prime agricole, espandendo i circuiti di prossimità (mense scolastiche, ristorazione, vendita diretta), i mercati di nicchia e le filiere di qualità, nonché privilegiando metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente (agricoltura biologica e altri approcci);

⁽²⁾ Proposta, contenuta nella relazione preparata da Isabel Bardaji e altri autori su richiesta della commissione AGRI del PE (*State of play of risk management tools implemented by Member States during the period 2014-2020: national and European frameworks*, direzione generale Politiche interne, Parlamento europeo, 2016), che il CdR propone di estendere alla costituzione di un risparmio precauzionale.

37. raccomanda che la PAC e le politiche nazionali incoraggino gli agricoltori a percorrere queste due strade con il contributo delle regioni e degli enti locali.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

(2017/C 185/07)

Relatore: Jácint HORVÁTH (HU/PSE), membro del consiglio comunale di Nagykanizsa

Testo di riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

COM(2016) 287 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><i>La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino misure concernenti i servizi di media audiovisivi provenienti da un paese terzo e destinati al loro territorio. Tali servizi di media audiovisivi non sono assoggettati al principio del paese d'origine. In particolare, la direttiva non impedisce la prescrizione di obblighi di registrazione per i servizi di media audiovisivi provenienti da un paese terzo, né l'applicazione di sanzioni nei loro confronti.</i></p>

Motivazione

Servizi di media audiovisivi provenienti da paesi al di fuori dell'UE provocano seri danni nei sistemi di media, o nella sfera pubblica, di alcuni Stati membri. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del principio del paese di origine. Non occorre formalizzare quanto sopra in una norma giuridica, ma ai fini di un'interpretazione uniforme della direttiva è utile prevedere nei considerando la facoltà degli Stati membri di adottare misure nei confronti di tali servizi.

Emendamento 2*Considerando 9*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica.</p>	<p>Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica e/o acustica.</p>

Motivazione

Quante più sono le forme in cui il fornitore di servizi descrive il contenuto, tanto più la descrizione risulterà appariscente e visibile, e pertanto l'obiettivo perseguito sarà raggiunto in modo più certo.

Emendamento 3*Considerando 17*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell'inserimento di prodotti che, per definizione, comporta un'esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l'inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sulla chiara esigenza di informare i telespettatori circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.</p>	<p>La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell'inserimento di prodotti che, per definizione, comporta un'esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l'inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sull'esigenza di informare i telespettatori in maniera chiara e accessibile circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.</p>

Motivazione

È importante che non soltanto il contenuto dell'informazione, ma anche la sua accessibilità forniscano un quadro preciso del fatto che nel programma figura l'inserimenti di prodotti.

Emendamento 4

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><i>A partire dalla seconda metà degli anni 90 l'UE riconosce un ruolo significativo agli approcci non normativi per la regolamentazione dei contenuti online (cfr. in particolare la raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente la tutela dei minori e della dignità umana, e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione online). Tali strumenti, in particolare le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell'età, l'etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale, risultano efficaci anche nella regolamentazione dei contenuti diffusi via piattaforme di condivisione video. Un importante e diffuso strumento di protezione dei minori sono le linee telefoniche dedicate, il cui compito è garantire agli utenti una possibilità accessibile e semplice per la presentazione di reclami, e provvedere, in caso di illeciti, a informare le autorità competenti. I sistemi di verifica dell'età garantiscono un livello adeguato di tutela, in particolare quando, ai fini della verifica dell'identità degli utenti, si servono esclusivamente di dati indicati in documenti di identità disponibili solo ai maggiorenni, di attestazioni affidabili dell'età emesse da terzi o di dati biometrici. L'etichettatura dei contenuti eseguita dagli stessi utenti (genitori) o da servizi competenti, suddivide i contenuti accessibili tramite piattaforme online in funzione di differenti aspetti, come violenza, sessualità, gioco d'azzardo, linguaggio volgare o altro, per rendere possibile una limitazione dell'accesso ai contenuti in funzione di tali categorie. I sistemi di controllo parentale consentono ai genitori di limitare l'accesso dei minori a Internet sulla base di un elenco dei contenuti adatti o di un filtraggio di quelli dannosi per i bambini.</i></p>

Motivazione

Il nuovo articolo 28 bis della direttiva impone agli operatori delle piattaforme di condivisione video di adottare misure adeguate per tutelare i minori ed eliminare i contenuti che istigano all'odio. Tra le misure adeguate vengono elencate le linee telefoniche dedicate, i sistemi di verifica dell'età, l'etichettatura dei contenuti e i sistemi di controllo parentale. Dato il rapido sviluppo tecnologico, il contenuto di tali misure non può essere determinato sotto forma di disposizione giuridica dettagliata. Ma inserire nei considerando alcune osservazioni esplicative sulle singole misure può contribuire a un'interpretazione uniforme della direttiva da parte dei fornitori di servizi e delle autorità di regolamentazione.

Emendamento 5*Considerando 38*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare la reperibilità e l'accessibilità dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato. Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.</p>	<p>La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare la reperibilità e l'accessibilità dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere imposti solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato, alla mancanza di trasparenza sulla proprietà dei media, alla concentrazione dei media e ai conflitti di interesse. Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.</p>

Emendamento 6*Articolo 1, paragrafo 5*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>5. l'articolo 4 è modificato come segue:</p> <p>[...]</p> <p>d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</p> <p>«7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.</p> <p>I firmatari dei progetti di codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell'Unione in vigore.</p> <p>La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione può se del caso pubblicare tali codici.»;</p>	<p>5. l'articolo 4 è modificato come segue:</p> <p>[...]</p> <p>d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</p> <p>«7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.</p> <p>I firmatari dei progetti di codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell'Unione in vigore.</p> <p>La Commissione chiede all'ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione pubblica tali codici.»;</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>all'articolo 5 è inserita la seguente lettera e):</p> <p>«e) i dati dei titolari effettivi del fornitore dei servizi di media, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.»;</p>

Motivazione

Ai fini dell'attuazione della direttiva rivestono un'importanza cruciale le informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che esercitano un'influenza determinante sul funzionamento del servizio di media e sulle decisioni del relativo fornitore in base a diritti di proprietà o di voto, o ad altri diritti sanciti mediante accordi. Ai fini dell'identificazione di tali persone e organizzazioni, l'emendamento rinvia alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Anche la trasparenza dell'assetto proprietario dei servizi di media costituisce una condizione basilare della libertà dei mezzi d'informazione.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
10. l'articolo 7 è soppresso;	

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva viene soppresso poiché la proposta di atto europeo sull'accessibilità definisce già criteri comuni di accessibilità più severi per i fornitori di servizi di media. Tuttavia il menzionato atto europeo sull'accessibilità non è ancora stato adottato e il CdR non auspica che si verifichi una situazione in cui vengano soppressi i riferimenti all'accessibilità della presente direttiva mentre non è stato ancora adottato, o recepito a livello nazionale, il nuovo atto europeo sull'accessibilità. Finché la proposta di atto europeo sull'accessibilità non sia stata recepita nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro, non concordiamo con la soppressione dell'articolo 7.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>11) l'articolo 9 è modificato come segue:</p> <p>a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p>	<p>11) l'articolo 9 è modificato come segue:</p> <p>a) il paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal seguente: «le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori, evitano l'esposizione ai minori e non incoraggiano il consumo smodato di tali bevande»</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>«2. Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.</p> <p>Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.</p> <p>La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»</p> <p>b) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:</p> <p>«3. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcoliche.</p> <p>4. La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»</p>	<p>b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano, o precedono o seguono immediatamente, programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.</p> <p>Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.</p> <p>La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»</p> <p>c) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:</p> <p>«3. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcoliche.</p> <p>4. La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.»</p>

Motivazione

Estendere la portata della tutela dei minori.

Emendamento 10*Articolo 1, paragrafo 15*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>15. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 13</i></p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il 20 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.</p> <p>[...]</p> <p>5. Gli Stati membri disapplicano le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fornitori aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità o se si tratta di piccole imprese o di microimprese. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali prescrizioni nei casi in cui queste sarebbero impraticabili o ingiustificate a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi a richiesta.»;</p>	<p>15. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 13</i></p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga, per almeno il 20 % della durata complessiva dei programmi che essi forniscono, opere europee e che queste siano poste in rilievo nel catalogo grazie a una collocazione evidente e a una facile reperibilità.</p> <p>[...]</p> <p>5. Gli Stati membri disapplicano le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fornitori, comprese le amministrazioni locali proprietarie di media audiovisivi, aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità, o per i servizi di media locali o regionali, o se si tratta di piccole imprese o di microimprese. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali prescrizioni nei casi in cui queste sarebbero impraticabili o ingiustificate a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi a richiesta.»;</p>

Motivazione

L'aggiunta di cui al paragrafo 1 è intesa a precisare la disposizione.

Per quanto riguarda l'aggiunta al paragrafo 5, in alcuni Stati membri, per esempio, le stazioni televisive locali non rientrano tra le piccole imprese o le microimprese, perché sono di proprietà delle amministrazioni locali. Esse possono essere considerate imprese medie o grandi, ragioni per cui vanno menzionate a parte nell'elenco.

Emendamento 11*Articolo 1, paragrafo 16*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>16. All'articolo 20, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:</p> <p>«La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno venti minuti.»;</p>	<p>All'articolo 20, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:</p> <p>«La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.»;</p>

Motivazione

La direttiva attualmente in vigore prevede che la trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari possa essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo di almeno trenta minuti. Il CdR non raccomanda di ridurre il vigente limite di trenta minuti, perché ne risulterebbe danneggiata anzitutto la fruibilità delle opere, e poi anche l'esperienza degli spettatori.

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 17

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>17) <i>L'articolo 22 è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Articolo 22</p> <p><i>La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) non rivolgersi espressamente ai minori, evitare l'esposizione ai minori e, in particolare, non presentare minori intenti a consumare tali bevande;</i> <i>b) non essere trasmesse durante, immediatamente prima o immediatamente dopo un programma riguardante un evento sportivo, a decorrere da cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;</i> <i>c) non collegare l'alcol con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;</i> <i>d) non creare l'impressione che l'alcol contribuisca al successo sociale o sessuale;</i> <i>e) non suggerire che l'alcol abbia proprietà terapeutiche, un effetto stimolante o calmante, o che costituisca un modo di risolvere conflitti personali;</i> <i>f) non presentare l'alcol in termini positivi né dare all'astinenza o alla moderazione una connotazione negativa;</i> <i>g) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.»</i>

Motivazione

È stata comprovata su basi scientifiche la correlazione tra l'esposizione alla promozione commerciale dell'alcol e l'aumento del consumo di alcol tra i giovani. Gli eventi sportivi vanno considerati programmi rivolti ai bambini. Pertanto, le pubblicità delle bevande alcoliche devono essere vietate, tenendo tuttavia in considerazione i contratti di sponsorizzazione a breve e medio termine in corso.

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 19

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>19) È inserito il seguente capo IX bis:</p> <p>«CAPO IX bis</p> <p>DISPOSIZIONE APPLICABILE AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 28 bis</i></p> <p>1) [...]»</p> <p>7. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno, la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.</p> <p>[...]»</p>	<p>19) È inserito il seguente capo IX bis:</p> <p>«CAPO IX bis</p> <p>DISPOSIZIONE APPLICABILE AI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 28 bis</i></p> <p>1) [...]»</p> <p>7. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. La Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale, e in particolare l'elaborazione e la diffusione di modelli di codice.</p> <p>[...]»</p>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Articolo 1, paragrafo 21

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>21. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 30</i></p> <p>1) [...]»</p> <p>6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all'ERGA.</p> <p>7. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell'ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguarda dinanzi a un organo di ricorso. L'organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall'appello.</p>	<p>21. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 30</i></p> <p>1) [...]»</p> <p>6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici con dati sufficientemente dettagliati. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all'ERGA.</p> <p>7. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell'ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguarda dinanzi a un organo di ricorso. L'organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall'appello.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace.</p> <p>In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»;</p>	<p>Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace.</p> <p>In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'organismo nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.</p> <p>8. <i>L'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, in particolare alla luce della prima frase del paragrafo 2, è controllata e valutata dall'Agenzia dei diritti fondamentali dell'UE, su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007. Nel quadro di tale analisi, che si svolge ogni due anni, vengono esaminate, con il coinvolgimento di un ventaglio quanto più possibile ampio di soggetti interessati, le modalità di funzionamento e le attività delle autorità nazionali di regolamentazione. L'analisi è basata su criteri che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce in seguito a una consultazione pubblica. I risultati delle analisi sono resi pubblici.</i></p>

Motivazione

Paragrafo 6: il bilancio reso pubblico dev'essere in grado di dare un quadro sufficientemente approfondito e particolareggiato della composizione delle entrate e delle spese dell'autorità nazionale indipendente di regolamentazione. Un bilancio sufficientemente dettagliato può garantire che l'autorità nazionale indipendente di regolamentazione soddisfi i requisiti di trasparenza.

Nuovo paragrafo 8: i requisiti organizzativi e di finanziamento previsti dall'articolo 30 costituiscono un'importante garanzia dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. L'applicazione dei criteri di cui alla prima frase dell'articolo 30, paragrafo 2, invece, è legata esclusivamente all'effettiva attività, alle decisioni e al funzionamento trasparente delle autorità di regolamentazione. In considerazione di ciò, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio a livello dell'Unione europea che, oltre alle condizioni di funzionamento e al contesto normativo delle autorità di regolamentazione, esamini anche le loro attività e renda pubblici i relativi risultati. Sulla base degli esami saranno disponibili dati comparabili e oggettivi in merito a come le differenti normative degli Stati membri garantiscono il livello di indipendenza necessario per assicurare il pluralismo dei media, la diversità culturale, la tutela dei consumatori, il mercato interno e la promozione della concorrenza di cui fa menzione il paragrafo 2.

Il carattere e il livello di approfondimento degli esami richiedono che nell'esecuzione dell'analisi si tenga conto delle esperienze, delle conoscenze e delle opinioni di un ventaglio quanto più possibile ampio di soggetti delle pubbliche amministrazioni, del mercato dei mezzi di informazione, della società civile e del mondo universitario.

I risultati dell'analisi non comporteranno alcuna conseguenza giuridica diretta, ma potrebbero fornire alla Commissione informazioni in grado di comprovare eventuali carenze nel recepimento dell'articolo 30, e quindi di servire anche come base per procedure di infrazione.

Emendamento 15*Articolo 1, paragrafo 22*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>22) è inserito il seguente articolo 30 bis:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 30 bis</i></p> <p>1. È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, ERGA).</p> <p>2. Esso si compone degli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi. Essi sono rappresentati dai capi o da rappresentanti ad alto livello degli organismi nazionali di regolamentazione la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono organismi nazionali di regolamentazione, da altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del gruppo.</p> <p>3. L'ERGA ha le seguenti mansioni:</p> <p>a) consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire in tutti gli Stati membri un'attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;</p> <p>b) consigliare e assistere la Commissione in merito a qualsiasi questione connessa ai servizi di media audiovisivi che rientra nelle competenze della Commissione. Se giustificato al fine di consigliare la Commissione in merito a talune questioni, il gruppo può consultare i partecipanti del mercato, i consumatori e gli utenti finali al fine di raccogliere le informazioni necessarie;</p> <p>c) fornire uno scambio di esperienze e di buone prassi relative all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi;</p> <p>d) collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;</p> <p>e) fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, all'articolo 6 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l'istigazione all'odio;</p>	<p>22) è inserito il seguente articolo 30 bis:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 30 bis</i></p> <p>1. È istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, ERGA).</p> <p>2. Esso si compone degli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi. Essi sono rappresentati dai capi o da rappresentanti ad alto livello degli organismi nazionali di regolamentazione la cui principale responsabilità è la supervisione dei servizi di media audiovisivi o, se non vi sono organismi nazionali di regolamentazione, da altri rappresentanti selezionati secondo le procedure proprie. Un rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del gruppo.</p> <p>3. L'ERGA ha le seguenti mansioni:</p> <p>a) consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire in tutti gli Stati membri un'attuazione coerente del quadro normativo relativo ai servizi di media audiovisivi;</p> <p>b) consigliare e assistere la Commissione in merito a qualsiasi questione connessa ai servizi di media audiovisivi che rientra nelle competenze della Commissione. Se giustificato al fine di consigliare la Commissione in merito a talune questioni, il gruppo può consultare i partecipanti del mercato, i consumatori e gli utenti finali al fine di raccogliere le informazioni necessarie;</p> <p>c) fornire uno scambio di esperienze e di buone prassi relative all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi;</p> <p>d) collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;</p> <p>e) fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, all'articolo 6 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l'istigazione all'odio;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>4. La Commissione ha il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, il regolamento interno dell'ERGA.»;</p>	<p><i>f) assicurare lo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, con particolare attenzione per le attività di supporto, ricerca, sensibilizzazione, coordinamento e valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, nonché per le forme di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, i prestatori di servizi mediatici e gli istituti scolastici.</i></p> <p>4. La Commissione ha il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, il regolamento interno dell'ERGA.»;</p>

Motivazione

Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, in quanto obiettivo della normativa, è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva, nonché per creare un contesto normativo che risponde alle sfide dei media digitali. Alcuni Stati membri hanno conseguito importanti risultati nello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica. La condivisione dei risultati promuove efficacemente lo sviluppo dei mezzi e dei metodi usati, nonché l'elaborazione di soluzioni a livello europeo.

In molti Stati membri le autorità nazionali per i media sono soggetti importanti nello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, tra l'altro mediante la partecipazione alle attività di ricerca finalizzate a tale sviluppo, il sostegno finanziario dei programmi di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e il contributo, attraverso campagne di informazione, all'innalzamento del livello di alfabetizzazione mediatica. Inoltre, possono svolgere un ruolo importante nel coordinamento tra gli attori e i settori pertinenti e nella misurazione e valutazione dei risultati conseguiti. Gli scambi di esperienze e di buone prassi garantiscono alle autorità per la regolamentazione dei media un ruolo più maturo ed efficace nello sviluppo della competenza mediatica.

Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica è un compito comune delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, dei fornitori di servizi e degli istituti di istruzione. La direttiva dovrebbe agevolare tale cooperazione senza oltrepassare le proprie competenze normative.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e il fatto che la Commissione europea abbia ritenuto pertinenti varie proposte contenute nel parere adottato dal CdR nel 2015;
2. si compiace della modifica apportate alle deroghe al principio del paese d'origine, le quali, nel quadro di procedure più chiare e più semplici, consentono di prendere in considerazione gli interessi del paese di destinazione,
3. si rammarica, tuttavia, del fatto che la nuova direttiva non tenga conto della dimensione regionale nella misura richiesta dal CdR nel suo precedente documento, sebbene ciò contribuirebbe a sfruttare il potenziale racchiuso nelle identità culturali europee, nelle coproduzioni internazionali all'interno dell'UE e nelle innovazioni creative locali;
4. ribadisce l'esigenza di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'attuazione della direttiva, dato che questi enti sono soggetti molto rilevanti nel campo dei servizi di media audiovisivi. In vari Stati membri essi sono proprietari di imprese di servizi di media, le quali quindi potrebbero venire escluse dal novero delle microimprese e delle piccole imprese;
5. ribadisce che l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dalle pubbliche autorità, dai soggetti del settore audiovisivo e dai partiti politici è un elemento di base della regolamentazione europea del settore audiovisivo, di cui ogni Stato membro deve assolutamente farsi garante, e che a sua volta costituisce la principale garanzia della varietà dell'informazione e di un mercato dei media pluralistico a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

6. si compiace del fatto che il campo di applicazione della direttiva modificata si estenda ai servizi delle piattaforme di condivisione video, che svolgono un ruolo sempre maggiore tra i servizi di media audiovisivi;
7. esprime preoccupazione per il fatto che la proposta regolamentazione della giurisdizione relativa ai servizi delle piattaforme video non chiarisce le situazioni in cui il prestatore di servizi non intenda stabilirsi sul territorio dell'UE, ma metta i suoi servizi a disposizione anche dei cittadini europei;
8. richiama l'attenzione sul fatto che un segmento crescente del mercato dei servizi di media audiovisivi, la rivendita di contenuti senza infrastrutture proprie (servizi «*over the top*»), opera attualmente entro un quadro giuridico poco chiaro, e invita la Commissione a rivolgere la sua attenzione al chiarimento della situazione giuridica di questo settore nella futura legislazione sui media e le comunicazioni, e in particolare nel riesame della disciplina delle comunicazioni elettroniche;
9. desidera richiamare nuovamente l'attenzione della Commissione europea sulle minoranze linguistiche e culturali, che devono far fronte a degli ostacoli nell'accedere ai servizi di media audiovisivi nella propria lingua;
10. ritiene che nelle diverse procedure dell'ERGA occorra prendere in considerazione la dimensione regionale di alcuni problemi di regolamentazione, e far valere i principi territoriali.

Tutela dei minori

11. si compiace del fatto che la modifica della direttiva rafforza e uniforma la protezione dei minori come il Comitato aveva raccomandato in precedenza. Chiede ancora una volta che siano introdotti degli incentivi a favore di contenuti appositamente progettati per i minori e adatti a tale pubblico, nonché che vengano promossi partenariati nell'ambiente digitale tra operatori audiovisivi e la comunità dell'istruzione.

Alfabetizzazione mediatica

12. afferma ancora una volta di considerare importante la promozione dell'istruzione ai media, e in particolare ai nuovi media;
13. sottolinea che, affinché l'offerta di servizi di media audiovisivi non sia omogenea, bensì consenta di rappresentare da un punto di vista economico, commerciale e culturale le specificità e le strutture regionali, occorre destinare maggiori risorse all'alfabetizzazione mediatica.

Libertà e pluralismo dei media

14. è preoccupato per il fatto che la regolamentazione proposta non affronta le questioni della trasparenza della proprietà dei media, della concentrazione dei media e dei conflitti di interessi, tutti aspetti che hanno un impatto importante sul pluralismo e la libertà dei media.

Difesa dei consumatori

15. si compiace del fatto che la modifica della direttiva preveda una disciplina più flessibile dei tempi pubblicitari ed estenda il campo di applicazione anche ai fornitori di servizi di media non lineari.

Promozione delle opere europee

16. ritiene giusto che le microimprese e le piccole imprese non siano obbligate a contribuire finanziariamente alla produzione delle opere europee, ma segnala alla Commissione che in tale categoria non rientrano numerose televisioni locali e regionali, che diffondono sul loro sito web programmi propri sotto forma di servizi di media audiovisivi su richiesta;
17. si compiace del fatto che la nuova direttiva introdurrà condizioni di parità per le opere europee nei servizi su richiesta, e che nella fornitura di tali servizi dovrà essere incluso almeno il 20 % di opere europee;
18. sottolinea che il requisito di almeno il 20 %, previsto per i servizi, non è sufficiente nel caso dei servizi su richiesta; occorre anche garantire che tali opere siano di facile reperimento e disponibili per gli utenti.

Sussidiarietà e proporzionalità

19. sottolinea che, sebbene la proposta appaia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, occorre salvaguardare l'approccio di armonizzazione minima e i meccanismi di cooperazione, e pertanto le norme proposte in merito alle autorità nazionali di regolamentazione devono lasciare un margine di manovra sufficiente per le decisioni a livello nazionale e subnazionale.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi

(2017/C 185/08)

Relatore: Karl VANLOUWE (BE/AE), membro del Parlamento fiammingo e senatore delle entità federate designato dal Parlamento fiammingo

Testo di riferimento: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi

COM(2016) 377 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Contesto generale e principi fondamentali

1. accoglie con favore il piano d'azione presentato dalla Commissione europea in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi⁽¹⁾ nel contesto di una sempre più crescente diversificazione della società europea e della necessità di integrare pienamente questi cittadini nelle nostre società; evidenzia l'importanza dell'integrazione, un processo bidirezionale che coinvolge sia i cittadini dei paesi terzi sia la comunità di accoglienza;
2. ritiene che l'integrazione debba essere intesa come un processo dinamico, interattivo e temporaneo che consente ai cittadini di paesi terzi di diventare parte integrante della comunità di accoglienza e di adoperarsi per raggiungere una condizione di autonomia; incoraggia l'interazione con la comunità di accoglienza e la partecipazione alla sua vita;
3. sottolinea che l'integrazione è una competenza degli Stati membri, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁽²⁾, la quale permette di stabilire a livello europeo misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; chiede un impegno costante volto a monitorare il principio di sussidiarietà e ricorda che le azioni degli Stati membri in questo campo devono essere conformi all'acquis dell'UE, anche per quanto riguarda i principi fondamentali comuni per l'integrazione degli immigrati nell'UE;
4. ricorda che la politica di integrazione vera e propria viene principalmente messa in atto ai livelli istituzionali più vicini ai cittadini. L'approccio più indicato è pertanto quello della governance multilivello, naturalmente con un'attenzione particolare agli enti locali e regionali, in quanto essi sono più direttamente esposti alle sfide e alle opportunità collegate all'integrazione;
5. richiama l'attenzione del dibattito politico sull'importanza di utilizzare la terminologia corretta in relazione alle diverse categorie di neoarrivati. Il piano d'azione si riferisce soltanto ai neoarrivati (migranti, profughi e beneficiari di protezione sussidiaria) che sono cittadini di un paese terzo e risiedono legalmente nell'UE. Il piano d'azione non riguarda pertanto i cittadini degli Stati membri dell'UE provenienti da un contesto migratorio per discendenza da genitori o nonni giunti da un paese terzo, né i cittadini dell'UE che si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione e i loro familiari;
6. fa presente che l'integrazione non può essere un ambito politico del tutto a se stante e anzi, per definizione, si intreccia con i vari settori di intervento tradizionali, quali l'istruzione, l'occupazione, la protezione sociale, la sanità, gli alloggi ecc., e che quindi le politiche di integrazione dovrebbero idealmente essere applicate in maniera orizzontale, garantendo che in ogni ambito politico si presti attenzione alle sfide e alle opportunità legate all'integrazione;
7. sottolinea che l'integrazione è un processo biunivoco che deve inserirsi in un discorso di diritti e doveri, e questo vale sia per il cittadino di paesi terzi che per la comunità di accoglienza, i quali devono entrambi assumersi la propria responsabilità;

⁽¹⁾ COM(2016) 377 final.

⁽²⁾ Articolo 79, paragrafo 4 del TFUE.

8. fa presente che l'integrazione deve essere idealmente il risultato di una politica di asilo e di migrazione, e che il piano d'azione non deve pertanto essere disgiunto, tra l'altro, dalle proposte della Commissione europea riguardanti il sistema europeo comune di asilo⁽³⁾ e il nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione⁽⁴⁾;

9. ravvisa, riconoscendo che il lavoro fornisce un contributo essenziale all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, un nesso anche con la «Carta blu» di cui alla proposta sulla migrazione legale della Commissione con la revisione della direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati⁽⁵⁾.

Sfide e opportunità dell'integrazione

10. conviene con l'analisi della Commissione secondo cui la non integrazione rappresenterebbe un'enorme perdita sia per i cittadini di paesi terzi che per la comunità di accoglienza, il costo economico e sociale della non integrazione potrebbe essere superiore a quello degli investimenti nelle politiche di integrazione e del potenziale che ne deriverebbe;

11. è convinto che una politica di integrazione efficace sia una delle condizioni necessarie per migliorare i risultati relativamente scarsi ottenuti dai cittadini di paesi terzi in relazione al mercato del lavoro, all'istruzione, al reddito, all'alloggio, alla salute, all'impegno civico e alla coesione sociale, come mostrano gli indicatori OCSE⁽⁶⁾;

12. sottoscrive l'appello della Commissione a rafforzare l'approccio mirato ed è convinto che le politiche di integrazione debbano tenere maggiormente conto della notevole diversità esistente all'interno dei vari gruppi di cittadini di paesi terzi e delle loro diverse esigenze. Una buona politica di integrazione deve essere fondata su un approccio mirato e non essere invece incentrata su un criterio valido per tutti («one size fits all»). Occorre prendere in considerazione, tra l'altro, le conoscenze linguistiche, il contesto culturale di provenienza, il livello di istruzione, la durata prevista del soggiorno, le motivazioni alla base della migrazione, le competenze, l'esperienza lavorativa, di eventuali traumi sofferti e così via. Gli enti locali e regionali sono nella posizione idonea per tenere conto della notevole diversità esistente tra i cittadini di paesi terzi e venire incontro alle loro esigenze specifiche, e possono offrire un forum in cui scambiare conoscenze ed esperienze. In tale contesto, il Comitato fa presenti le buone pratiche basate su una prospettiva individuale con percorsi di integrazione generale e civica che sono impostati per rispondere alle esigenze dei cittadini di paesi terzi;

13. accoglie con favore l'opinione della Commissione e del Parlamento europeo⁽⁷⁾ secondo cui le politiche di integrazione in generale e, in particolare, l'integrazione dei profughi nel mercato del lavoro, non devono essere attuate a scapito di quelle rivolte ad altre categorie vulnerabili della comunità di accoglienza.

Costruire società coese

14. sottolinea che la nostra società europea si basa su norme e valori fondamentali quali la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, la libertà di religione, l'uguaglianza di genere, i diritti umani, la solidarietà, la tolleranza ecc.; accoglie con favore il fatto che il legame tra l'integrazione e tali norme e valori sia stato discusso nella riunione del Consiglio europeo Affari Generali del 24 maggio 2016⁽⁸⁾ sullo Stato di diritto, ed esorta le future presidenze dell'UE (Malta ed Estonia) a portare avanti tale dialogo al fine di migliorare la comprensione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, gli enti locali e regionali e la società civile per quanto riguarda la tutela di tali norme e valori e il modo in cui essi possono diventare un elemento di integrazione;

15. è convinto che per la riuscita dell'integrazione sia essenziale che tali norme e valori europei siano compresi e accettati, sia tra i cittadini di paesi terzi che nella comunità ospitante. Questa convinzione collima con l'idea che le politiche di integrazione dovrebbero anche essere collegate all'integrazione civica e alla creazione di uno spirito comunitario, e che pertanto occorra sviluppare e sostenere a diversi livelli gli strumenti appropriati, compresa l'educazione civica sia attraverso corsi classici che mediante forme d'insegnamento innovative, per costruire, con l'adeguato sostegno da parte del livello europeo, un contesto di comprensione reciproca;

⁽³⁾ COM(2016) 272 final, COM(2016) 270 final e COM(2016) 271 final.

⁽⁴⁾ COM(2016) 385 final.

⁽⁵⁾ COM(2016) 378 final.

⁽⁶⁾ OCSE, *Indicators of immigrant integration 2015* [Indicatori dell'integrazione degli immigrati 2015], 2015.

⁽⁷⁾ Integrare i rifugiati, non ai danni dei più vulnerabili, comunicato stampa del Parlamento europeo, rif.: 20160530STO29645, 2016.

⁽⁸⁾ Documento informale della presidenza per il Consiglio (Affari generali) del 24 maggio 2016 — Dialogo sullo Stato di diritto (13 maggio 2016).

16. sottolinea la necessità di sviluppare meccanismi volti a rafforzare, da un lato, la solidarietà e la cooperazione tra tutte le regioni europee e, dall'altro, la collaborazione tra le varie amministrazioni e gli agenti specializzati. Sensibilizzare i governi degli Stati membri competenti in materia di asilo rappresenta una sfida cruciale;

17. fa presenti, a questo proposito, le buone pratiche di integrazione civica consistenti nell'offrire ai cittadini di paesi terzi corsi di orientamento sociale, in modo da consentire loro di familiarizzare in maniera interattiva con le norme e i valori europei, come anche con il modo di vita della comunità ospitante. Lo scopo è quello di sostenere questi nuovi cittadini affinché acquisiscano gli strumenti necessari per diventare soggetti pienamente partecipanti alla vita della società;

18. invita a individuare le iniziative intraprese in diversi Stati membri dell'UE che richiedono ai cittadini di paesi terzi di sottoscrivere una dichiarazione di impegno o di partecipazione attiva in relazione, tra l'altro, alle norme e ai valori fondamentali, studiando in che modo tali iniziative influenzino la società in questione e condividendo i risultati e le esperienze maturate nel quadro di tali programmi per consentire agli enti locali e regionali di beneficiarne; sottolinea altresì che non solo i cittadini di paesi terzi ma anche la popolazione locale dovrebbe impegnarsi attivamente per rispettare queste norme e valori fondamentali;

19. ricorda che l'integrazione è un processo biunivoco nel quale spetta svolgere un ruolo anche al paese ospitante. In questo contesto la comunità di accoglienza deve far partecipare attivamente i cittadini di paesi terzi alla vita civica eliminando le barriere, garantendo l'accesso ai servizi di base e offrendo loro opportunità di integrazione affinché possano orientarsi nella società in cui vivono. In particolare, nel caso della migrazione familiare, un ruolo importante nel processo di integrazione può essere svolto dalla comunità di accoglienza, ossia, in primo luogo, dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali, ma anche le organizzazioni non governative, la società civile, il settore privato, le comunità religiose e le comunità di minoranze etniche all'interno della comunità ospitante sono partner importanti nelle politiche di integrazione;

20. ricorda inoltre la responsabilità di tutti questi diversi soggetti nel preparare la comunità di accoglienza all'arrivo di cittadini provenienti da paesi terzi e nel promuovere l'accettazione, e sottolinea a tal riguardo l'importanza di una corretta informazione indirizzata alla comunità di accoglienza.

Priorità politiche a sostegno dell'integrazione

Misure precedenti la partenza/l'arrivo

21. è convinto che il processo di integrazione debba iniziare, se possibile, al più presto, e addirittura quando la persona si trova ancora nel suo paese d'origine;

22. fa presente che la conoscenza della lingua del paese di accoglienza è una condizione indispensabile per potersi integrare adeguatamente, e che l'apprendimento di una nuova lingua richiede spesso un certo periodo di tempo. Diversi Stati membri dell'UE organizzano ormai corsi o prove di lingua prima che le persone arrivino nel paese di accoglienza. In tal modo i cittadini di paesi terzi, una volta giunti nel paese di accoglienza, sono in grado di comunicare nella lingua locale nel più breve tempo possibile se non addirittura subito, il che agevola l'interazione con la comunità di accoglienza locale. Naturalmente, ciò non deve costituire una condizione per concedere la protezione ai profughi e ai beneficiari di protezione sussidiaria;

23. sottolinea che, per mettere in atto a un approccio mirato, i colloqui preliminari con il cittadino di paesi terzi costituiscono uno strumento necessario per avere una visione più chiara delle aspettative sue e della comunità di accoglienza. Tali colloqui dovrebbero, se possibile, avvenire in parte già nel paese di origine, in modo che l'aspirante possa concentrarsi pienamente sul processo di integrazione vero e proprio fin dal suo arrivo nella comunità di accoglienza;

24. sottolinea l'importanza di misure di accompagnamento nel quadro dell'informazione della comunità di accoglienza prima dell'arrivo stesso, in particolare nelle comunità nelle quali vengono reinsediati dei profughi.

Istruzione

25. accoglie con favore l'importanza attribuita dalla Commissione all'istruzione quale uno degli ambiti strategici fondamentali per la buona riuscita delle politiche di integrazione, e chiede, in tale contesto, di continuare a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà;

26. sottolinea che l'apprendimento della lingua della comunità di accoglienza deve essere un obiettivo prioritario affinché i cittadini di paesi terzi e i loro figli possano essere in grado quanto prima di interagire con la comunità di accoglienza, esercitare i loro diritti e adempiere ai loro doveri. È importante, anche in questo caso, puntare su un'istruzione mirata in funzione del profilo del cittadino di paesi terzi e delle sue esigenze specifiche;

27. rimanda alle buone pratiche in materia di corsi di accoglienza per cittadini di paesi terzi di altre lingue nella scuola primaria e secondaria, consistenti nell'offrire a questi nuovi cittadini lezioni mirate in una classe distinta, sostegno aggiuntivo nelle classi regolari o formule miste⁽⁹⁾;

28. richiama l'attenzione sulle buone pratiche in materia di misure di sostegno linguistico, quali ad esempio il ricorso a traduttori e interpreti comunitari, nelle scuole per aiutare gli insegnanti e i *tutor* a far in modo che i cittadini di paesi terzi che non padroneggiano ancora la lingua del paese di accoglienza possano interagire attivamente con gli istituti di istruzione frequentati dai loro figli;

29. accoglie con favore la proposta della Commissione di esaminare ulteriormente la questione dell'introduzione di corsi di orientamento sociale nelle scuole secondarie, vista la necessità di far sì che tutti siano informati della legge, della cultura, dei valori e delle norme della comunità; propone di attuare iniziative analoghe anche nel quadro della formazione degli adulti e della formazione professionale;

30. chiede di rivolgere maggiore attenzione alla categoria dei cittadini di paesi terzi nella fascia di età tra i 16 e i 18 anni, che spesso sono prossimi a completare l'obbligo scolastico ma in molti casi non dispongono ancora degli strumenti adeguati per iniziare una formazione professionale oppure gli studi superiori o per inserirsi con successo nel mercato del lavoro.

Integrazione nel mercato del lavoro e accesso alla formazione professionale

31. accoglie con favore il fatto che la Commissione presenti l'integrazione nel mercato del lavoro quale una delle priorità per offrire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di stabilirsi nella società e di parteciparvi, visto il problema posto dai loro tassi di occupazione generalmente più bassi, in particolare per quanto riguarda le donne, rispetto ai cittadini nati nel paese ospitante⁽¹⁰⁾;

32. chiede sistemi che consentano ai cittadini di paesi terzi di accedere al più presto al mercato del lavoro, eventualmente attraverso possibilità di tirocinio, nonché attraverso servizi di orientamento e assistenza giuridica. Ciò consente loro di esercitarsi nell'uso della lingua grazie al contatto con i colleghi di lavoro e quindi di creare delle reti che possono portare a un posto di lavoro e alla possibilità di mantenersi;

33. accoglie con favore, nel contesto del sistema di formazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro, le misure rivolte ai cittadini di paesi terzi non più in età scolare che offrano loro un'altra opportunità per acquisire una formazione professionale di base e migliorare la loro disponibilità alla formazione;

34. è convinto che una migrazione economica mirata possa contribuire ad affrontare le sfide in termini di invecchiamento della popolazione attiva, di talune carenze specifiche di manodopera e di pressione che grava sui nostri sistemi di sicurezza sociale, ma sottolinea che l'accoglienza e la relativa integrazione dei profughi, come anche il principio del ricongiungimento familiare, devono essere visti in primo luogo come interventi nell'interesse sia della comunità di accoglienza che del migrante, e devono essere basati sui diritti fondamentali e sugli obblighi internazionali, mentre non possono essere prospettati, erroneamente, come soluzione dei problemi del nostro mercato del lavoro;

35. riconosce la necessità di valutare e convalidare correttamente e in tempi rapidi le competenze e le qualifiche accademiche e formative dei cittadini di paesi terzi, in quanto si tratta di una priorità per consentire loro di partecipare al mercato del lavoro o di prepararsi attraverso la formazione professionale. Attende, pertanto, con interesse, in particolare, l'elaborazione delle proposte della Commissione nel quadro della nuova agenda per le competenze per l'Europa⁽¹¹⁾;

⁽⁹⁾ <http://www.flanderstoday.eu/education/okan-schools-help-youngsters-feel-home-flanders>

⁽¹⁰⁾ Eurostat: *Migrant integration in the EU labour market*, 2016.

⁽¹¹⁾ COM(2016) 381 final.

36. sottolinea, nell'ambito della revisione della direttiva sulla Carta blu⁽¹²⁾, che per le economie europee è essenziale attrarre lavoratori altamente qualificati per coprire i posti effettivamente vacanti;

37. accoglie con favore la riunione del vertice sociale trilaterale del 16 marzo 2016 sulla crisi dei rifugiati, ma esorta a tenere conto anche del contributo del mondo dell'istruzione in quanto rappresenta un partner importante che può concorrere a far avanzare il dibattito sull'integrazione (nel mercato del lavoro).

Accesso ai servizi di base

38. ribadisce che occorre operare una chiara distinzione tra migranti (economici) e profughi o beneficiari di protezione sussidiaria, soprattutto nel dibattito politico sull'accesso ai servizi di base, dato che le diverse categorie possono avere esigenze diverse che richiedono quindi approcci sostanzialmente differenti; sottolinea, tuttavia, che la necessità di consentire un'integrazione riuscita riguarda tutti i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE;

39. sottolinea che spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi previdenziali, e prende atto del dibattito politico in corso in diversi Stati membri nel quale si mette in evidenza il principio dell'assicurazione e si opta quindi per un aumento graduale di taluni diritti sociali, anche per i cittadini di paesi terzi, sulla base dei contributi versati;

40. chiede che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, si presti una maggiore attenzione all'aspetto della salute mentale, il quale può essere particolarmente importante per l'accoglienza e l'integrazione di profughi, specie bambini e giovani, che hanno vissuto situazioni di guerra o altre esperienze traumatizzanti;

41. è cosciente del fatto che gli Stati membri hanno il diritto di chiedere ai migranti che non hanno diritto alla protezione ai sensi del diritto internazionale che, quando arrivano nella comunità di accoglienza, debbano essere in grado di provvedere a sé stessi, senza quindi dover fare ricorso al sistema previdenziale;

42. fa presente che deve essere prestata sempre sufficiente attenzione all'edilizia popolare, fermo restando il fatto che l'abitante, che si tratti o meno di un cittadino di un paese terzo, dovrebbe infine diventare autonomo, il che gli consentirebbe di trovare un alloggio sul mercato privato;

43. si compiace del fatto che la Commissione sostenga la posizione secondo cui le politiche di integrazione non debbano essere attuate a scapito delle misure a favore di altre categorie vulnerabili della società di accoglienza.

Partecipazione attiva e inclusione sociale

44. accoglie con favore il fatto che la Commissione, inserendo questo capitolo nel suo piano d'azione, privilegi la cittadinanza attiva, per cui i cittadini di paesi terzi non rimangano per sempre neoarrivati ma entrino al più presto a far parte della comunità di accoglienza, indipendentemente dalla loro nazionalità, e incoraggia quindi non soltanto le politiche di integrazione in generale, ma anche l'integrazione civica e la creazione di uno spirito comunitario;

45. concorda con la Commissione sul fatto che l'integrazione non consiste soltanto nell'apprendere la lingua e trovare un posto di lavoro, ma anche nel partecipare attivamente alla vita della comunità e della società civile. Anche per questo motivo è molto importante che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi non sia offerta o imposta soltanto dalla politica, ma che sia coinvolta anche la società civile;

46. ritiene che, oltre all'apprendimento formale delle lingue ufficiali della comunità di accoglienza attraverso l'istruzione, l'interazione con la società civile offra ai cittadini di paesi terzi un necessario contesto informale in cui utilizzare le nuove lingue ed esercitarsi, riuscendo così ad acquisire familiarità con esse in maniera molto concreta;

47. è dell'avviso, insieme alla Commissione, che la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società civile della comunità di accoglienza favorisca il dialogo e la comprensione reciproca tra le due parti, migliori l'accettazione da parte della società di accoglienza e riduca la discriminazione e il razzismo;

48. sostiene l'appello rivolto dalla Commissione agli Stati membri a garantire l'osservanza dei diritti in materia di tutela contro la discriminazione e il razzismo, e chiede di attuare una politica attiva di pari opportunità e di non discriminazione al fine di rafforzare lo spirito di cittadinanza comune.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 5.

Strumenti politici a favore dell'integrazione

Coordinamento delle politiche

49. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a trasformare l'attuale rete dei punti nazionali di contatto per l'integrazione in una rete europea sull'integrazione e a rafforzarne l'utilizzo per la condivisione delle buone pratiche, in particolare nella cooperazione con la società civile e gli enti locali e regionali;

50. chiede alla Commissione di far sì che la rete europea sull'integrazione divenga una piattaforma per incoraggiare e sostenere l'azione dei diversi livelli (statale, regionale e locale) basata sulla cooperazione e la corresponsabilità e volta a definire le politiche di integrazione e a coordinare la ripartizione delle competenze⁽¹³⁾.

Finanziamenti

51. deplora, fermo restando che ciò rientra nelle loro competenze, il fatto che gli Stati membri abbiano stanziato a favore dell'integrazione una minore quantità di risorse nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 attraverso i loro programmi nazionali a titolo del Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), mentre il fabbisogno è invece aumentato, soprattutto in seguito all'attuale crisi migratoria, dell'asilo e umanitaria;

52. si compiace del fatto che la Commissione intenda accrescere il sostegno finanziario dell'UE destinato agli Stati membri per le politiche di integrazione attraverso l'AMIF nel quadro del progetto di bilancio per il 2017;

53. è convinto che debbano essere trovate sinergie tra i vari fondi europei in grado di sostenere le politiche di integrazione. In primo luogo si tratta naturalmente dell'AMIF, ma determinati progetti di integrazione devono essere realizzabili anche nel quadro del Fondo sicurezza interna (ISF), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)⁽¹⁴⁾;

54. esorta la Commissione europea a considerare l'introduzione di uno specifico obiettivo tematico sull'integrazione nel quadro della politica di coesione post-2020 per garantire una concentrazione più efficiente e mirata delle risorse SIE su progetti di integrazione. Per quel che riguarda la programmazione 2014-2020, dovrebbero essere fornite alle autorità di gestione ulteriori linee guida, il più possibile chiare e dettagliate, sulle azioni in materia di integrazione finanziabili a titolo dei fondi SIE;

55. chiede di garantire che per gli Stati membri, gli enti locali e regionali e la società civile sia il più semplice possibile presentare proposte per i programmi nazionali nel quadro dei diversi fondi, e accoglie quindi con favore, tra l'altro, il proposito della Commissione di incoraggiare il ricorso ai meccanismi di partenariato per l'attuazione dei fondi dell'UE;

56. sollecita un impiego più ampio e mirato di Interreg a sostegno di progetti di integrazione, anche attraverso una rimodulazione delle regole e delle priorità dei relativi programmi operativi. Sottolinea il ruolo centrale che la cooperazione territoriale europea può giocare sul miglioramento delle politiche di integrazione, specialmente a livello locale, favorendo le sinergie e lo scambio di buone pratiche;

57. invita la Commissione a ridurre l'eccesso di amministrazione e di burocrazia nei sistemi di controlli dei diversi fondi europei utilizzati per i progetti di integrazione, in modo che tutte le energie degli Stati membri e degli enti locali e regionali possano essere effettivamente investite nelle politiche di integrazione sul campo, senza che vengano meno i legittimi controlli rigorosi intesi a garantire l'impiego efficiente del denaro pubblico;

58. invita la Commissione a inserire l'approccio mirato richiesto dalle politiche di integrazione anche nei meccanismi di controllo dei diversi fondi europei impiegati per i progetti in materia di integrazione, senza rinunciare ai legittimi controlli rigorosi volti a garantire l'utilizzo efficiente dei fondi pubblici.

⁽¹³⁾ Articolo 79, paragrafo 4 del TFUE.

⁽¹⁴⁾ Commissione europea, *Synergies between the Asylum Migration and Integration Fund and other EU financial instruments in relation to asylum seekers and other migrants* (Sinergie tra il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e altri strumenti finanziari dell'UE in relazione ai richiedenti asilo e altri migranti), 2015.

Il ruolo degli enti locali e regionali

59. ribadisce che le politiche di integrazione vere e proprie vengono messe in atto soprattutto a livello locale e regionale e che gli enti locali e regionali sono quelli più direttamente esposti alle sfide e alle opportunità collegate all'integrazione;
60. chiede pertanto alla Commissione di tenere conto delle esigenze specifiche degli enti locali e regionali e di sostenerli e coinvolgerli in maniera più estesa rispetto al passato nelle politiche di integrazione elaborate, attuate o promosse a livello europeo;
61. esorta la Commissione a incoraggiare e sostenere finanziariamente gli Stati membri e le regioni nell'attuazione degli interventi in favore dell'integrazione, con riguardo in particolare ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di inserimento nel mercato del lavoro e dell'alloggio e a favorire lo scambio delle buone pratiche già avviate dalle regioni che hanno attuato misure di integrazione, quali l'accoglienza diffusa;
62. invita la Commissione, in tale contesto, a vedere nel Comitato europeo delle regioni un partner privilegiato, in quanto organo consultivo dell'UE composto dai rappresentanti degli enti regionali e locali d'Europa, ma a incoraggiare anche altre forme di cooperazione con gli enti locali e regionali, le loro associazioni o altre partnership, reti e piattaforme (quali ad esempio l'Assemblea regionale e locale euromediterranea, la Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale, i comitati consultivi misti, i gruppi di lavoro, la Conferenza delle regioni periferiche e marittime, il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa ecc.) allo scopo di ottenere il maggiore contributo possibile da questo livello di governo;
63. invita la Commissione a coinvolgere attivamente il Comitato europeo delle regioni nel sostegno delle buone pratiche e nella loro condivisione tra gli enti locali e regionali per quanto riguarda, nello specifico, le politiche di integrazione precedenti la partenza o l'arrivo e quelle relative all'istruzione, al mercato del lavoro e alla formazione professionale, all'accesso ai servizi di base, alla partecipazione attiva e all'inclusione sociale; in tale contesto rimanda, tra l'altro, a uno studio comparativo sulle politiche di integrazione svolto per conto del Comitato europeo delle regioni⁽¹⁵⁾;
64. invita la Commissione a continuare a occuparsi della questione dei minori non accompagnati nel processo di migrazione, la cui gestione è di competenza di talune regioni, e le chiede di promuovere presso gli Stati membri una condivisione basata sulla solidarietà degli oneri e delle responsabilità tra i livelli europeo, nazionale e regionale. Pertanto, attende con interesse la nuova strategia globale della Commissione, che sarà elaborata a complemento del piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014), affinché si tenga conto della situazione dei minori scomparsi o non accompagnati;
65. accoglie con favore il riferimento specifico della Commissione alla rete SHARE e allo «Share City Curriculum»⁽¹⁶⁾ che consentono agli enti locali e regionali di accedere a un kit di strumenti che li aiutano nell'applicazione delle misure di integrazione all'interno della comunità di accoglienza nel quadro del reinsediamento dei profughi;
66. esorta la Commissione a coinvolgere attivamente il Comitato europeo delle regioni nella nuova rete europea sull'integrazione, nel Forum europeo delle migrazioni, nel partenariato per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel quadro dell'agenda urbana per l'UE⁽¹⁷⁾, nella valutazione e nel successivo monitoraggio dei cosiddetti indicatori di integrazione.

Bruxelles, 8 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

⁽¹⁵⁾ Unione europea, *Regulatory Framework on Employment and Funding for Migration and Integration Policies in the EU* (Quadro normativo sull'occupazione e i finanziamenti per le politiche dell'UE in materia di migrazione e integrazione), 2016.

⁽¹⁶⁾ <http://resettlement.eu/sites/icmc.ttp.eu/files/Introduction%20City%20Curriculum.pdf>

⁽¹⁷⁾ <http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/>.

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

120^a SESSIONE PLENARIA DEL 7 E 8 DICEMBRE 2016

Parere del Comitato europeo delle regioni — FEIS 2.0

(2017/C 185/09)

Relatore generale: Wim VAN DE DONK (NL/PPE), presidente del consiglio e della giunta provinciali del Brabante settentrionale

Testo di riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

COM(2016) 597 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2016) 597 final

Nuovi visti prima del considerando 1:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Vista la valutazione della Commissione europea sull'impiego della garanzia dell'UE e il funzionamento del fondo di garanzia del FEIS nel quadro della proposta legislativa sull'estensione del FEIS;</i></p> <p><i>Vista la prima relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) sul tema Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici, pubblicata il 6 ottobre 2016;</i></p> <p><i>Vista la valutazione indipendente sull'applicazione del regolamento sul FEIS che — conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2015/1017 — è stata condotta da esperti esterni;</i></p> <p><i>Visto il parere n. 2/2016 della Corte dei conti europea intitolato EFSI: an early proposal to extend and expand («FEIS: una proposta prematura di estensione ed espansione») e pubblicato l'11 novembre 2016;</i></p>

Motivazione

Occorre fare riferimento sia ai lavori di valutazione svolti dalle istituzioni europee che alla valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017.

[Questi nuovi «visto» vanno inseriti dopo le parole «visto il parere del Comitato delle regioni.»].

Emendamento 2

COM(2016) 597 final

Nuovo considerando dopo il considerando 4:

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>L'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento sul FEIS prevede che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta volta a modificare il suddetto regolamento, e precisa che tale proposta dovrebbe essere accompagnata da una valutazione indipendente sull'efficacia del FEIS nel conseguimento dei suoi obiettivi e sull'opportunità di mantenere un regime di sostegno degli investimenti. Tale valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento FEIS realizzata da esperti esterni è stata pubblicata solo dopo la presentazione, da parte della Commissione, della proposta sull'estensione del FEIS stesso.</i></p>

Emendamento 3

COM(2016) 597 final

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.</p>	<p>Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21), nonché alle misure di attuazione decise alla COP22; inoltre, i progetti finanziati dal FEIS devono garantire la resistenza alle catastrofi. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare i progetti di trasporto ad alta intensità di carbonio e le energie fossili, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.</p>

Motivazione

I progetti riguardanti i trasporti sono fondamentali per attrarre gli investimenti privati e non dovrebbero essere limitati ai paesi beneficiari del Fondo di coesione. Inoltre, il regolamento FEIS dovrebbe tenere conto dei risultati della recente conferenza di Marrakech sui cambiamenti climatici (COP 22).

Emendamento 4

COM(2016) 597 final

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><i>È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.</i></p>	<p><i>La prima relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) sulla «Valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici», pubblicata il 6 ottobre 2016, evidenzia la necessità di affrontare la questione dello squilibrio geografico del sostegno del FEIS attraverso misure quali l'ampliamento della gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS e il rafforzamento del ruolo del Polo europeo di consulenza sugli investimenti.</i></p>

Emendamento 5

COM(2016) 597 final

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><i>Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.</i></p> <p>⁽¹⁾ <i>Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).</i></p>	

Emendamento 6

COM(2016) 597 final

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.</p>	<p>L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 33 % delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.</p>

Emendamento 7

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>2) <i>all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>«Si considera che anche le attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito, sostenute dal FEIS, assicurino addizionalità, purché risulti da documenti pubblici che esse fanno fronte a carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che non sarebbe stato possibile realizzarle senza il sostegno del FEIS nello stesso periodo della BEI, del FEI o nell'ambito degli attuali strumenti finanziari dell'Unione.»</i></p>

Motivazione

Il profilo di rischio più alto di un'operazione non costituisce l'unico criterio di addizionalità. Inoltre, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS devono essere sottoposte ai requisiti in materia di trasparenza e documentazione.

Emendamento 8

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 2:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.</p> <p><i>I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.</i></p> <p>Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri»;</p>	<p>all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>«Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, <i>nonché a forme di carenza a livello statale (ad esempio, situazioni di investimento subottimali dovute a barriere generate dalle frontiere/regolamentazioni nazionali)</i>, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.</p> <p>Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti <i>di cooperazione transfrontaliera e quelli di cooperazione interregionale, in particolare tra regioni funzionali</i>»;</p>

Motivazione

Bisognerebbe considerare automaticamente che i progetti di cooperazione transfrontaliera, per effetto del loro elevato valore aggiunto e indipendentemente dalle loro caratteristiche, soddisfano il criterio dell'addizionalità. Nel primo anno di operatività il FEIS non ha finanziato alcun progetto transfrontaliero. L'importanza delle regioni funzionali è evidente.

Emendamento 9

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 4, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:</p> <p>«Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI»;</p>	<p>al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:</p> <p>«Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Il quadro di indicatori utilizzato per valutare le operazioni è reso pubblico non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione, ad esclusione delle informazioni commerciali sensibili. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI»;</p>

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 18 della proposta legislativa.

Emendamento 10

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Punto 5, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>«La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;</p>	<p>b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>«La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Inoltre, tutte le infrastrutture finanziate dovranno garantire la resistenza alle catastrofi. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;</p>

Emendamento 11

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 8, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione»;</p>	<p>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al 33 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione»;</p>

Motivazione

Il CdR deplora l'incoerenza tra, da un lato, il rafforzamento del CEF-Trasporti proposto dal documento di accompagnamento della revisione intermedia del QFP e, dall'altro, la diminuzione di 500 milioni di EUR nella dotazione di bilancio del Meccanismo per collegare l'Europa prevista dalla proposta legislativa in esame. Questa riduzione di risorse finanziarie inutilizzate per gli strumenti finanziari nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) mostra chiaramente che i progetti del CEF vengono esclusi dai progetti finanziati dal FEIS. Il CdR esprime la sua contrarietà a questa riduzione e propone di ridurre l'importo-obiettivo dal 35 % al 33 %, perché in questo modo non vi sarebbe alcuna necessità di ridurre la dotazione del CEF di 500 milioni di EUR.

Emendamento 12

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 9, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>il paragrafo 2 è così modificato:</p> <p>i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni»;</p> <p>ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento»;</p>	<p>il paragrafo 2 è così modificato:</p> <p>i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«c) lo sfruttamento delle conoscenze regionali e locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni»;</p> <p>ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento»;</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>iii) è aggiunta la seguente lettera f):</p> <p>«f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS»;</p>	<p>iii) è aggiunta la seguente lettera f):</p> <p>«f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) con il FEIS» al fine di consentire la massima integrazione e sinergia degli investimenti nell'ottica della programmazione unitaria degli interventi derivanti dalla politica di coesione;</p>

Motivazione

Con l'emendamento si chiede un coinvolgimento più stretto degli enti locali e regionali nei servizi di consulenza del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). Bisognerebbe tener conto delle conoscenze a livello sia regionale che locale. La diversificazione settoriale e geografica dovrebbe essere presa in considerazione dal comitato direttivo e non dal Peci, come indicato nell'allegato II, punto 8.

Emendamento 13

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 9, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. “Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il Peci si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei»;</p>	<p>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>«5. “Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello regionale e locale, il Peci si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei»;</p>

Motivazione

Bisognerebbe tener conto delle conoscenze a livello sia regionale che locale.

Emendamento 14

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>10) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. A cadenza annuale la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni — ove opportuno in collaborazione con il FEI — una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento di cui al presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, riporta:»</p>

Motivazione

Con l'emendamento si chiede un coinvolgimento più stretto del CdR nelle attività di monitoraggio del FEIS.

Emendamento 15

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><i>all'articolo 16, dopo il paragrafo 6 è aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:</i></p> <p><i>«7. La BEI elabora, ai fini della relazione, una serie di indicatori di risultato per ciascuna operazione, allo scopo di fornire una base affidabile per analizzare il valore aggiunto del finanziamento dell'UE. Questa metodologia deve essere approvata dal comitato direttivo».</i></p>

Motivazione

Bisognerebbe sviluppare una serie di indicatori in modo da poter comparare differenti insiemi di strumenti, nella prima fase tra i fondi SIE e il FEIS.

Emendamento 16

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Modificare il paragrafo 10, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento»;</p>	<p>a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento»;</p>

Motivazione

Con il presente emendamento si garantisce che le informazioni siano trasmesse alle stesse istituzioni pertinenti indicate nella comunicazione *Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni*, pubblicata il 14 settembre 2016.

Emendamento 17

COM(2016) 597 final

Articolo 1

Inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 14

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>15. <i>All'articolo 16, il paragrafo 2, lettera f) è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>«una descrizione dei progetti nei quali il sostegno proveniente da altre fonti di finanziamento dell'Unione (come i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa) è combinato con il sostegno del FEIS, nonché l'ammontare totale dei contributi provenienti da ogni fonte»;</i></p>

Motivazione

Sostituendo l'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento con quanto proposto nel presente emendamento, il testo sarà in linea con la modifica proposta dalla Commissione europea per l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in esame.

Emendamento 18

COM(2016) 597 final

Articolo 2

Sopprimere l'articolo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:</p> <p>1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:</p> <p>a) settore dei trasporti: 23 895 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;</p> <p>b) settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;</p> <p>c) settore dell'energia: 5 005 075 000 EUR.</p> <p>Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*).»</p> <p><small>(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).»</small></p>	

Motivazione

Cfr. l'emendamento 5: non c'è alcuna necessità di ridurre la dotazione del CEF.

Emendamento 19

Allegato 1 del COM(2016) 597 final

Inserire un nuovo punto prima del punto 1, lettera a):

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>a) alla lettera a), quinto trattino, il testo è sostituito dal seguente:</p> <p>«enti del settore pubblico (territoriali o meno, escludendo tuttavia le operazioni con tali enti che comportano un rischio diretto per uno Stato membro) ed enti della tipologia del settore pubblico. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 sui GECT (*), è considerato un ente che non comporta un rischio diretto per uno Stato membro».</p> <p><small>(*) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GUL 210 del 31.7.2006, pag. 19).»</small></p>

Motivazione

Il GECT esegue misure oppure attua la cooperazione territoriale, con o senza un finanziamento dell'UE. Tuttavia, poiché i membri di un GECT possono essere autorità nazionali o enti locali e regionali, oppure loro associazioni, il loro accesso agli strumenti finanziari forniti dalla BEI è limitato. Pertanto, non bisognerebbe considerare i GECT connessi a un rischio diretto per gli Stati membri.

Emendamento 20

Allegato 1 del COM(2016) 597 final

Modificare il punto 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>alla lettera b), è aggiunto un secondo paragrafo:</p> <p>«Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi»;</p>	<p>alla lettera b), è aggiunto un secondo paragrafo:</p> <p>«Il FEIS non finanzia le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto»;</p>

Motivazione

I progetti di trasporto transfrontalieri in quanto tali dovrebbero essere considerati in linea con il criterio dell'addizionalità e, pertanto, non andrebbero vincolati al coinvolgimento di almeno un paese beneficiario del Fondo di coesione.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. osserva che gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere nell'individuazione, nella pianificazione e nell'accompagnamento dei nuovi investimenti che promuoveranno l'innovazione, la crescita e l'occupazione nei loro territori;
2. riconosce che il FEIS è uno degli elementi principali del piano d'investimenti per l'Europa e accoglie pertanto con favore, in linea di principio, la proposta di estenderlo in termini sia di durata che di capacità finanziaria. Ritiene inoltre che, per rendere più efficace il FEIS, andrebbero ulteriormente chiarite e rafforzate le sinergie con la politica europea di coesione attraverso i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). In effetti, il FEIS e i fondi SIE non dovrebbero competere sul piano dello stanziamento di risorse dal bilancio dell'UE, né su quello delle norme contabili applicabili al cofinanziamento nazionale;
3. rileva che il Fondo europeo per gli investimenti strategici è operativo da un anno e, benché stia conseguendo dei risultati in termini di numero e valore dei progetti approvati, la ripartizione geografica di tali progetti non è uniforme;
4. accoglie favorevolmente l'occasione di presentare modifiche legislative e raccomandazioni strategiche basate sulle prime esperienze maturate dalle città e dalle regioni in rapporto al FEIS, assicurando in questo modo un seguito al primo parere del CdR sul FEIS che era stato elaborato dal relatore generale Claude Gewerc nell'aprile 2015;
5. ricorda che l'articolo 18, paragrafi 6 e 7, del regolamento sul FEIS prevede che entro il 5 luglio 2018 sia presentata una proposta volta a modificare il suddetto regolamento, e precisa che tale proposta dovrebbe essere accompagnata da una valutazione indipendente sull'efficacia del FEIS nel conseguimento dei suoi obiettivi e sull'opportunità di mantenere un regime di sostegno degli investimenti. Tale valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/1017, realizzata da esperti esterni, era ancora in corso quando la Commissione ha pubblicato la sua proposta di estensione del FEIS, ed è stata presentata solo il 14 novembre 2016. Rileva, inoltre, che la Commissione ha preso in considerazione tutte e tre le valutazioni nella sua comunicazione, del 29 novembre 2016, in cui concorda sul successo del FEIS e del PEI. Si rammarica, tuttavia, che la proposta non fosse accompagnata da una valutazione d'impatto, come previsto dall'agenda «Legiferare meglio» (COM(2015) 215, 19 maggio 2015), o dalle valutazioni ex ante per i programmi finanziari previste dagli articoli 30 e 140 del regolamento finanziario;
6. vista la relazione della Corte dei conti europea *EFIS: an early proposal to extend and expand*, in particolare le osservazioni di cui ai paragrafi 61 e 62, condivide che venga chiarita l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato per i progetti che combinano finanziamenti provenienti dall'FEIS e dai fondi strutturali e chiede per coerenza di prevedere anche per questi ultimi l'esclusione dagli aiuti di Stato;
7. prende atto sia dell'interdipendenza tra la proposta e la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) che della necessità di mettere a disposizione risorse finanziarie nel quadro della revisione intermedia, senza pregiudicare i diversi programmi di finanziamento già esistenti, come Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa. Si oppone pertanto allo storno di risorse finanziarie dalla dotazione del meccanismo per collegare l'Europa;
8. richiama l'attenzione sul fatto che la proroga del FEIS non deve puntare, a lungo termine, a sostituire le sovvenzioni europee esistenti;
9. si rallegra che una percentuale maggiore del FEIS sia rivolta ad aumentare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e mette in evidenza che anche i progetti locali di piccole dimensioni possono beneficiare del sostegno del FEIS; a questo proposito, l'assistenza tecnica e la consulenza per gli enti locali sono fondamentali;
10. si rallegra che i criteri di ammissibilità per i progetti riguardanti l'azione per il clima (COP21), l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura siano stati rafforzati e chiariti;
11. raccomanda alla BEI di fare riferimento al regolamento sull'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾ quando prepara relazioni sulle regioni. Inoltre, il CdR raccomanda vivamente che le relazioni sugli indicatori chiave di prestazione (ICP) e di monitoraggio (ICM) siano suddivise per beneficiario e regione a livello NUTS II;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

12. accoglie con favore la proposta di accrescere la trasparenza nella selezione delle operazioni divulgando, attraverso il quadro di valutazione degli indicatori, informazioni non riservate sulle operazioni sottoscritte; ritiene che questa misura debba riguardare sia la parte infrastrutture e innovazione che la parte PMI; chiede altresì che il comitato per gli investimenti, incaricato della selezione dei progetti, consulti gli enti locali e regionali in merito ai progetti pertinenti alle loro competenze;
13. chiede di essere più strettamente coinvolto nei processi di rendicontazione e monitoraggio, in modo da poter esprimere il proprio punto di vista e la propria valutazione sulle operazioni del FEIS, sulle attività del PEI e sulla cooperazione con gli enti locali e regionali;
14. evidenzia che il FEIS dovrebbe essere considerato uno strumento per affrontare le forme di fallimento del mercato e le carenze a livello statale (per esempio, situazioni di investimento subottimali dovute a barriere generate dalle frontiere/regolamentazioni nazionali); il FEIS non dovrebbe essere percepito come uno strumento per finanziare progetti insostenibili;
15. prende atto delle questioni relative alla definizione di addizionalità e propone sia di chiarire la corrispondente definizione che di affinare il concetto di profilo ad alto rischio di un'operazione quale criterio di addizionalità;
16. prende atto della relazione della Corte dei conti europea secondo cui l'addizionalità dei progetti FEIS deve essere salvaguardata e, pertanto, evidenzia che l'obiettivo del FEIS dovrebbe essere il sostegno agli investimenti che non avrebbero potuto essere realizzati dalla BEI senza il sostegno del FEIS stesso;
17. sottolinea che i progetti del FEIS devono rispettare il criterio dell'addizionalità. A questo proposito, dovrebbe essere di aiuto la divulgazione di informazioni tramite il quadro di valutazione degli indicatori dopo la firma dei progetti;
18. osserva che bisognerebbe automaticamente considerare che i progetti transfrontalieri, visto il loro elevato valore aggiunto per l'Unione europea, soddisfano il criterio dell'addizionalità;
19. riconosce la rilevanza di combinare il FEIS con altri fondi dell'UE — ad esempio, i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa — e ribadisce l'importanza di un coordinamento strategico in tal senso e di un accompagnamento particolare per incentivare sinergie tra i diversi dispositivi; al riguardo è importante che i vari servizi dell'UE, e in particolare quelli della Commissione che gestiscono i programmi, siano non solo al corrente di questa possibilità, ma facciano anche comprendere ai cittadini, in generale, e in particolare alle PMI e le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, siano esse a livello regionale o locale, l'importanza di sfruttare al massimo le sinergie esistenti ed i modi per farlo;
20. mette in evidenza che gli enti locali e regionali hanno bisogno di più chiarezza e di maggiori orientamenti su come combinare il FEIS con altri fondi dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e il divieto di doppio finanziamento;
21. evidenzia che il FEIS e gli altri fondi dell'UE, compresi i fondi SIE, dovrebbero essere utilizzati per obiettivi complementari;
22. rinnova la propria richiesta affinché gli investimenti realizzati dagli enti locali con il finanziamento del FEIS e della BEI siano esclusi dal computo del debito e del deficit di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea;
23. riconosce che le banche di promozione nazionali e le piattaforme di investimento svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione del FEIS, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con gli enti regionali e locali;
24. invita la BEI a fornire informazioni sui progetti FEIS a livello locale e regionale, allo scopo di associare strettamente gli enti locali e regionali nella definizione e promozione di tali progetti;
25. auspica in ogni caso che si proceda già nella fase di programmazione 2014-2020 ad assicurare la massima sinergia ed integrazione funzionale degli interventi del FEIS nell'ambito della politica di coesione, anche al fine di consentire un opportuno equilibrio territoriale in favore dei territori più svantaggiati;
26. auspica di collaborare con la Commissione europea e la BEI per migliorare ulteriormente la comunicazione sul piano di investimenti per l'Europa e accoglie pertanto favorevolmente l'approccio dello «sportello unico» che è stato lanciato durante l'edizione 2016 della Settimana europea delle regioni e delle città. Anche se gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere per la riuscita attuazione del FEIS, occorre migliorare la consapevolezza;

27. prende atto della proposta volta ad affrontare gli squilibri geografici e settoriali delle operazioni del FEIS attraverso un ampliamento dell'elenco delle operazioni ammissibili e un potenziamento del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Lo sviluppo di capacità, la consulenza proattiva e una stretta cooperazione con gli enti locali e regionali nel promuovere e generare progetti sono fondamentali per assicurare una distribuzione proporzionale delle operazioni del FEIS; nel livello di accesso dei possibili beneficiari si deve tener conto della rispettiva realtà nazionale o regionale, in modo da non alimentare o consolidare le disuguaglianze;
28. sottolinea che i limiti di concentrazione geografica e settoriale fissati nell'indirizzo strategico del FEIS dopo il periodo iniziale di investimento devono rimanere validi soltanto a fini di orientamento, e non devono in alcun modo essere vincolanti per la selezione delle operazioni;
29. chiede che gli investimenti infrastrutturali del FEIS siano resistenti alle catastrofi, in modo da garantire la durabilità a lungo termine dell'infrastruttura e da non mettere in pericolo la vita dei cittadini;
30. osserva che la proposta legislativa è compatibile con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori

(2017/C 185/10)

Relatrice: Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), membro del consiglio comunale di Ovanåker

Testo di riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

COM(2016) 128 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>A quasi vent'anni dalla sua adozione è necessario valutare se la direttiva sul distacco dei lavoratori consegue ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati.</p>	<p>A quasi vent'anni dalla sua adozione è necessario valutare se la direttiva sul distacco dei lavoratori consegue ancora il giusto equilibrio tra la necessità di promuovere la libera prestazione dei servizi e quella di tutelare i diritti dei lavoratori distaccati. <i>Dal distacco non può in alcun caso derivare, per il lavoratore distaccato, un trattamento meno favorevole.</i></p>

Emendamento 2
Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>In considerazione della lunga durata di determinati distacchi è necessario stabilire che, in caso di distacco per periodi superiori a 24 mesi, lo Stato membro ospitante è considerato il paese in cui il lavoro è svolto. Conformemente al principio del regolamento Roma I, al contratto di lavoro di tali lavoratori distaccati si applica pertanto la legge degli Stati membri ospitanti, se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile. Nel caso in cui sia stata operata una scelta diversa, il risultato non può tuttavia essere quello di privare il lavoratore della tutela assicuratagli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro ospitante. Quanto sopra dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall'inizio del distacco ogniqualvolta esso sia previsto per un periodo superiore a 24 mesi e dal primo giorno successivo al ventiquattresimo mese quando il distacco supera effettivamente tale durata. Tale norma non pregiudica il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui la durata del distacco è superiore a 24 mesi. La finalità consiste unicamente nel creare certezza giuridica nell'applicazione del regolamento Roma I a una situazione specifica, senza modificare in alcun modo detto regolamento. In particolare, il dipendente godrà della tutela e dei vantaggi a norma del regolamento Roma I.</p>	<p>In considerazione della lunga durata di determinati distacchi è necessario stabilire che, in caso di distacco per periodi superiori a 12 mesi, al contratto di lavoro si applica la legislazione dello Stato membro ospitante. Conformemente al principio del regolamento Roma I, tale legge si applica se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile. Nel caso in cui sia stata operata una scelta diversa, il risultato non può tuttavia essere quello di privare il lavoratore della tutela assicuratagli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge dello Stato membro ospitante. Quanto sopra dovrebbe trovare applicazione a decorrere dall'inizio del distacco ogniqualvolta esso sia previsto per un periodo superiore a 12 mesi e dal primo giorno successivo al dodicesimo mese quando il distacco supera effettivamente tale durata. Tale norma non pregiudica il diritto delle imprese che distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche nei casi in cui la durata del distacco è superiore a 12 mesi.</p>

Motivazione

Il termine a partire dal quale, secondo la proposta della Commissione, la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente al rapporto di lavoro in una situazione di distacco corrisponde a quello stabilito all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ai sensi di detta disposizione, la legislazione dello Stato ospitante è applicabile quando la durata prevedibile del distacco superi i 24 mesi.

Il regolamento n. 883/2004 mira essenzialmente a ripartire le responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell'UE alle prestazioni di sicurezza sociale erogate dai vari Stati membri. La direttiva riguardante il distacco dei lavoratori mira a tutelare i lavoratori distaccati e a promuovere la libera circolazione dei servizi. Secondo il Comitato, non vi è alcuna ragione imperativa per coordinare il termine stabilito da questi due atti soltanto perché entrambi disciplinano situazioni in cui cittadini dell'UE soggiornano e lavorano temporaneamente in un determinato Stato membro.

Ad avviso del Comitato, è necessario ridurre il periodo al termine del quale la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco. Il CdR ritiene che una durata prevista e/o effettiva di dodici mesi rappresenti un periodo adeguato al termine del quale si può ritenere che il lavoratore distaccato abbia un rapporto tale con lo Stato ospitante per cui la legislazione di quest'ultimo sia applicabile al rapporto di lavoro.

Il Comitato reputa che la questione di quale legislazione nazionale vada applicata ai lavoratori distaccati dovrebbe essere interamente regolamentata nella direttiva sul distacco dei lavoratori, e non mediante l'applicazione del regolamento Roma I.

Emendamento 3
Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Rientra nella sfera di competenza degli Stati membri stabilire norme sulla retribuzione in conformità ai rispettivi ordinamenti e alle rispettive pratiche. Le norme nazionali sulla retribuzione applicare ai lavoratori distaccati devono tuttavia essere giustificate dalla necessità di tutelarli e non devono limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.</p>	<p>La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di stabilire norme sulla retribuzione in conformità ai rispettivi ordinamenti e alle rispettive pratiche. L'applicazione delle norme nazionali sulla retribuzione ai lavoratori distaccati deve tuttavia essere giustificata dalla necessità di tutelarli e non deve limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.</p>

Motivazione

La direttiva sul distacco dei lavoratori, in quanto tale, non incide sulla competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda la formazione dei salari. Spetta a ciascuno Stato membro, in conformità con il proprio modello di mercato del lavoro, determinare la retribuzione da applicare a livello nazionale. La direttiva sul distacco dei lavoratori comporta soltanto che una determinata retribuzione (fissata nello Stato ospitante) si applica anche ai lavoratori distaccati nel suo territorio.

Il considerando 12 della proposta della Commissione rischia di essere interpretato nel senso che le disposizioni sulle retribuzioni possono diventare, in quanto tali, oggetto di una verifica alla luce della direttiva sul distacco dei lavoratori e delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione dei servizi. Occorre precisare che si tratta dell'*applicazione* della retribuzione fissata a livello nazionale ai lavoratori distaccati che deve essere giustificata dalla necessità di tutelarli e non deve limitare in modo sproporzionato la prestazione transfrontaliera di servizi.

Emendamento 4
Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>è aggiunto il seguente articolo 2 bis:</p> <p style="text-align: center;">«Articolo 2 bis</p> <p>Distacco superiore ai ventiquattro mesi</p> <p>1. Quando la durata prevista o effettiva del distacco supera i ventiquattro mesi, lo Stato membro nel cui territorio un lavoratore è distaccato è considerato quello in cui il suo lavoro è abitualmente svolto.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati che espletano le stesse mansioni nello stesso posto viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi.»</p>	<p>è aggiunto il seguente articolo 2 bis:</p> <p style="text-align: center;">«Articolo 2 bis</p> <p>Distacco superiore ai dodici mesi</p> <p>1. Quando la durata prevista o effettiva del distacco supera i dodici mesi, durante tale periodo il contratto di lavoro è pienamente soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano concordato di applicare un'altra legislazione.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati che espletano le stesse mansioni nello stesso posto viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi.»</p> <p>3. Un accordo sulla legislazione applicabile non può avere il risultato di privare il lavoratore della tutela assicurategli da disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legislazione applicabile ai sensi del paragrafo 1.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>4. <i>L'applicazione del paragrafo 1 non deve comportare che il lavoratore distaccato si trovi in una situazione di svantaggio rispetto all'applicazione al contratto di lavoro della legislazione di un altro paese, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).</i></p>

Motivazione

Il termine a partire dal quale, secondo la proposta della Commissione, la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente al rapporto di lavoro in una situazione di distacco corrisponde a quello stabilito all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ai sensi di detta disposizione, la legislazione dello Stato ospitante è applicabile quando la durata prevedibile del distacco superi i 24 mesi.

Il regolamento n. 883/2004 mira essenzialmente a ripartire le responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell'UE alle prestazioni di sicurezza sociale erogate dai vari Stati membri. La direttiva riguardante il distacco dei lavoratori mira a tutelare i lavoratori distaccati e a promuovere la libera circolazione dei servizi. Secondo il Comitato, non vi è alcuna ragione imperativa per coordinare il termine stabilito da questi due atti soltanto perché entrambi disciplinano situazioni in cui cittadini dell'UE soggiornano e lavorano temporaneamente in un determinato Stato membro.

Ad avviso del Comitato, è necessario ridurre il periodo al termine del quale la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco. Il CdR ritiene che una durata prevista e/o effettiva di dodici mesi rappresenti un periodo adeguato al termine del quale si può ritenere che il lavoratore distaccato abbia un rapporto tale con lo Stato ospitante per cui la legislazione di quest'ultimo sia applicabile al rapporto di lavoro.

La forma della proposta della Commissione, ossia una decisione che designa solo indirettamente, attraverso l'applicazione del regolamento Roma I, la legge dello Stato ospitante quale legge applicabile al rapporto di lavoro, solleva una serie di problemi. Ai sensi del considerando 8 della proposta della Commissione, nel testo della direttiva occorre chiarire che gli accordi sull'applicazione della legge di un paese diverso dallo Stato ospitante continuano ad essere ammissibili alle condizioni previste all'articolo 8 del regolamento Roma I. In aggiunta, è necessario garantire che l'applicazione al rapporto di lavoro della legge dello Stato ospitante non comporti alcuno svantaggio per il lavoratore, ad esempio sotto forma di una tutela ridotta oppure di condizioni meno favorevoli ai sensi della legislazione dello Stato ospitante.

Secondo il Comitato, le condizioni per applicare la legislazione dello Stato ospitante dovrebbero essere indicate direttamente nella direttiva sul distacco dei lavoratori. L'emendamento determina una modifica del considerando 8.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>[...] Ai fini della presente direttiva per retribuzione si intendono tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale e/o, in mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati, da altri contratti collettivi o arbitrati ai sensi del paragrafo 8, secondo comma, nello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore.</p>	<p>Gli Stati membri pubblicano sull'unico sito web ufficiale nazionale, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione in conformità alla lettera c)."</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>“Nell’ambito della presente direttiva, la retribuzione e i contributi sono definiti conformemente alla legislazione e/o prassi nazionale dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.</p>	<p>Gli Stati membri pubblicano sull’unico sito web ufficiale nazionale, di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, gli elementi costitutivi della retribuzione in conformità alla lettera c).”</p>

Motivazione

È importante stabilire che la retribuzione è una materia di competenza nazionale, in modo da evitare che, per effetto della direttiva, le disposizioni nazionali in materia possano essere oggetto di sindacato da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni del Comitato delle regioni

1. osserva che la libertà di prestare servizi transfrontalieri all’interno dell’Unione europea è garantita dagli articoli da 56 a 62 del TFUE. Il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi non solo offre benefici immediati per i prestatori di servizi e i consumatori all’interno dell’Unione, ma è anche un presupposto importante per la crescita economica, che è in grado di raggiungere tutti i cittadini europei aumentando la prosperità e garantendo un più elevato livello di protezione sociale;
2. ritiene che il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi sia particolarmente importante per i prestatori di servizi che operano in regioni direttamente confinanti con altri Stati membri;
3. osserva che un presupposto importante per la libera circolazione dei servizi consiste nella possibilità, per un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro, di fornire servizi in altri Stati membri alle stesse condizioni previste nel suo paese di residenza. Un’altra condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi è che la concorrenza — anche transfrontaliera — non si basi innanzitutto sul costo del lavoro bensì su aspetti come la qualità del servizio prestato e l’efficienza della prestazione del servizio;
4. osserva che le differenze tra Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i costi salariali fanno sì che il distacco dei lavoratori nel contesto della libera circolazione dei servizi possa, tra le altre cose, esercitare pressioni al ribasso sulle condizioni salariali nello Stato membro nel quale il distacco ha luogo. Se la concorrenza in materia di condizioni di lavoro e di occupazione diventa sleale, tale situazione rischia di creare un effetto di dumping sociale nello Stato ospitante. Tale dumping sociale esercita una pressione al ribasso sui prezzi mettendo a rischio le imprese che non ricorrono al distacco;
5. ritiene che un ragionevole equilibrio tra la libertà di circolazione dei servizi, da un lato, e la tutela dei lavoratori distaccati rispetto al dumping salariale e sociale, dall’altro, sia essenziale per l’accettazione del funzionamento del mercato interno da parte dei cittadini dell’UE e in particolare dei lavoratori dei settori dei servizi, nei quali il distacco è un fenomeno diffuso e lo sarà probabilmente ancora di più in futuro; sottolinea tuttavia che, al fine di contrastare in modo efficace il dumping sociale, è necessario adottare misure volte a proteggere anche i lavoratori autonomi e quelli che operano attraverso le piattaforme digitali;
6. ritiene inoltre che un ragionevole equilibrio tra gli interessi presi in considerazione dalla direttiva relativa al distacco dei lavoratori sia anche il presupposto per una concorrenza sana e leale nel settore dei servizi in ambito transfrontaliero;
7. in tale contesto, può sostenere il principio su cui si basa la proposta della Commissione, vale a dire che le stesse mansioni svolte nello stesso posto dovrebbero essere retribuite allo stesso modo;
8. ritiene che la non conoscenza degli obblighi amministrativi connessi all’assunzione di lavoratori vigenti nello Stato membro ospitante e le difficoltà incontrate da alcune imprese (in particolare piccole e medie) nell’adempiere tali obblighi possano ostacolare la libera prestazione di servizi transfrontalieri all’interno dell’UE e mettere a rischio la tutela dei lavoratori distaccati. L’introduzione, da parte della Commissione e degli Stati membri, di meccanismi chiari e facilmente accessibili di informazione e consulenza su queste materie potrebbe alleviare questi problemi;

9. condivide l'opinione della Commissione secondo cui dovrebbe esservi un termine a partire del quale la legislazione dello Stato ospitante si applica pienamente ad un lavoratore distaccato; ritiene però che non vi sia alcuna ragione imperativa per adottare le disposizioni del regolamento n. 883/2004 come punto di partenza per stabilire il termine e/o la durata a partire dalla quale la legge dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro di una situazione di distacco: ad avviso del Comitato, nella direttiva relativa al distacco dei lavoratori la durata di tale distacco dovrebbe essere fissata a dodici mesi;
10. ritiene, inoltre, che le condizioni in cui la legislazione dello Stato ospitante è pienamente applicabile al rapporto di lavoro non debbano comportare alcuno svantaggio per il lavoratore distaccato;
11. osserva che la proposta della Commissione di sostituire il riferimento alle «tariffe minime salariali» con un riferimento alla «retribuzione» è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e in particolare con la sentenza nella causa *Sähköalojen ammattiliito ry* (C-396/13), come pure con l'interpretazione del concetto di «tariffa minima salariale» fornita dalla Corte nella suddetta sentenza;
12. sottolinea che, se solo gli elementi delle retribuzioni e le basi di calcolo che sono obbligatori nello Stato ospitante possono e devono essere utilizzati quando viene stabilita una retribuzione ai sensi della direttiva nello Stato membro interessato, allora lo Stato ospitante non potrà chiedere a un datore di lavoro che effettua un distacco di applicare ai suoi dipendenti una remunerazione che può essere considerata «normale» o media per mansioni analoghe nello Stato ospitante;
13. accoglie con favore la proposta secondo cui gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati dovranno essere pubblicati sul sito web ufficiale nazionale degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva di applicazione, al fine di migliorare la disponibilità di informazioni nella prospettiva di un distacco;
14. ritiene che, in generale, tramite la proposta della Commissione — con il riferimento al concetto di «retribuzione» piuttosto che a quello di «tariffe minime salariali» e con le altre proposte di modifica a questa parte del testo — venga assicurato che la direttiva sul distacco crei un ragionevole equilibrio tra, da un lato, la libertà dei fornitori di servizi dell'UE di prestare servizi transfrontalieri senza ostacoli ingiustificati e, dall'altro, la protezione dei lavoratori distaccati e la lotta contro la concorrenza sleale;
15. reputa necessario, tuttavia, precisare che la direttiva sul distacco dei lavoratori non incide in alcun modo sulla competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di decidere sulle questioni relative alla retribuzione, nel quadro del rispettivo modello di mercato del lavoro;
16. condivide il parere della Commissione secondo cui l'obbligo di applicare le condizioni dello Stato ospitante, che viene menzionato all'articolo 3, paragrafo 1, con riferimento al settore dell'edilizia, deve applicarsi allo stesso modo a tutti i settori, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia fissata da disposizioni legislative, contratti collettivi di applicazione generale o accordi collettivi, come indicato al primo e al secondo trattino dell'articolo 3, paragrafo 8;
17. richiama l'attenzione della Commissione sulle situazioni di distacco nell'ambito di pratiche di subappalto a cascata che portano alla diluizione della responsabilità del datore di lavoro e a seguito delle quali i lavoratori distaccati si ritrovano talvolta abbandonati senza alcuna assistenza e soccorso. Un Fondo europeo di assistenza potrebbe consentire di intervenire rapidamente per garantire che tali lavoratori ritornino nel loro paese di origine nelle migliori condizioni. Propone inoltre di istituire un registro europeo nel quale, in tutti gli Stati membri, le imprese siano tenute a far iscrivere il lavoratore distaccato al più tardi all'inizio della prestazione del servizio;
18. constata che le competenze dei lavoratori distaccati sono molto spesso deliberatamente sottovalutate dal datore di lavoro per giustificare un livello di retribuzione inferiore. Il rischio è che si continui a ricorrere a tale pratica per aggirare l'obbligo di parità di trattamento in materia di retribuzioni. Sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse la possibilità di creare un repertorio europeo delle professioni e delle competenze professionali al fine di porre rimedio a questa situazione e tutelare gli interessi dei lavoratori privi di diploma o certificazione;
19. osserva che la data ultima di recepimento della direttiva (2008/104/CE) relativa al lavoro tramite agenzia interinale era fissata al 5 dicembre 2011. La direttiva si prefigge, tra gli altri obiettivi, quello di tutelare i lavoratori interinali, e prevede, tra l'altro, il principio di parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, le ferie e l'orario di lavoro (articolo 5);

20. concorda con la Commissione sul fatto che dovrebbe essere obbligatorio applicare il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva sul lavoro interinale anche qualora l'agenzia di lavoro interinale sia stabilita in un altro Stato membro e si tratti di un distacco ai sensi della direttiva sul distacco dei lavoratori.

Sussidiarietà e proporzionalità

21. osserva che quattordici parlamenti o camere nazionali di undici Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica ceca e Ungheria) hanno presentato pareri motivati sulla base di una valutazione di sussidiarietà, facendo sì che per la proposta in questione venisse avviata la procedura del «cartellino giallo»;

22. rileva che la direttiva sul distacco stabilisce quali condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato ospitante debbano essere applicate, da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ai lavoratori distaccati nello Stato ospitante. Né l'attuale direttiva né la modifica proposta si prefiggono di armonizzare le condizioni negli Stati membri;

23. fa osservare che la direttiva può essere modificata solamente a livello di Unione europea. Ai sensi delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione transfrontaliera dei servizi all'interno dell'UE e del regolamento Roma I, non è possibile stabilire a livello dei singoli Stati membri le condizioni in materia di diritto del lavoro da applicare in una situazione di distacco;

24. segnala che la direttiva di applicazione, che doveva essere recepita dagli Stati membri nel rispettivo diritto interno entro il 18 giugno 2016, prevede degli strumenti che permetteranno agli Stati membri di limitare gli abusi e il dumping sociale derivanti dal distacco (lotta alla frode e all'elusione delle norme, scambio di informazioni tra gli Stati membri). Il Comitato prende atto che la direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori e la direttiva di applicazione sono strumenti giuridici che, in larga misura, si rafforzano reciprocamente, e attende quindi con impazienza una valutazione completa degli effetti e delle conseguenze, per il distacco dei lavoratori, dell'attuazione della direttiva di applicazione da parte degli Stati membri;

25. sottolinea inoltre che vi sono ancora problemi per quanto riguarda la coerenza nell'attuazione dei controlli sul distacco dei lavoratori nei vari Stati membri, dato che la direttiva di applicazione si limita a prevedere una cooperazione bilaterale tra Stati membri; e concorda pertanto nel ritenere che l'obiettivo della direttiva riveduta proposta — ossia la definizione di regole comuni in materia di distacco dei lavoratori — possa essere conseguito meglio a livello di Unione europea;

26. considera necessario promuovere lo scambio di dati tra gli organismi di segnalazione o gli enti previdenziali nello Stato membro di invio e in quello ospitante, nonché introdurre un obbligo di segnalazione agli enti previdenziali nello Stato membro ospitante, così da consentire una lotta efficace contro i distacchi fittizi e la costituzione di imprese aventi lo scopo di realizzarli, nonché contro la concorrenza sleale attuata mediante il pagamento di contributi previdenziali inferiori. Per contrastare la tendenza a costituire imprese aventi lo scopo di realizzare distacchi fittizi, occorrerebbe valutare la possibilità di imporre che il lavoratore abbia maturato un'anzianità di servizio minima nello Stato membro d'invio prima del distacco.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Parere del Comitato europeo delle regioni — Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche

(2017/C 185/11)

Relatrice: Emily WESTLEY, membro del consiglio distrettuale di Hastings (UK/PSE)

Testo di riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

COM(2016) 134 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Preambolo

Divieto di determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>(11) È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose.</p>	<p>(11) È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero comprendere un sistema per il monitoraggio, il controllo e la valutazione, a fini di applicazione delle norme, di ricerca e di valutazione. Le attuali licenze per l'utilizzo di reti da traino con impiego di impulso elettrico dovrebbero essere sottoposte a una (nuova) valutazione scientifica prima di essere rinnovate, o altrimenti dovrebbero ricevere la qualifica di «non soggetto a divieti».</p>

Motivazione

Gli impulsi elettrici possono avere un impatto mortale sulla vita marina, tra l'altro sul novellame e sulle specie non bersaglio; il Comitato della sicurezza marittima rifiuta di certificare questa tecnica a causa dell'impatto dell'elettricità emanata dall'attrezzo su una serie di elementi ambientali, ivi comprese le specie in via di estinzione, minacciate e protette (inclusi gli elasmobranchi) e gli organismi bentonici, che possono anche avere implicazioni per l'ecologia della zona di pesca; secondo il CIEM, il quadro normativo attualmente in vigore non è sufficiente a impedire l'introduzione di sistemi potenzialmente nocivi (febbraio 2016).

Emendamento 2

Articolo 4

Target

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target:</p> <p>a) <i>garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5 % in volume conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;</i></p>	<p>1. Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target:</p> <p>a) <i>che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino i limiti definiti in atti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento, e che le catture accidentali siano ridotte il più possibile in conformità con l'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1380/2013.</i></p>

Motivazione

Per i pescherecci equipaggiati con reti da traino non è realistico garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano inferiori al 5 %. Inoltre, la norma già scoraggia la pesca del novellame.

Emendamento 3

Articolo 6

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>4) «pesca diretta»: la pesca di una determinata specie o combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie rappresenta più del 50 % <i>del valore economico</i> delle catture;</p>	<p>4) «pesca diretta»: la pesca di una determinata specie o combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie <i>in una determinata bordata di pesca</i> rappresenta più del 50 % delle catture;</p>

Emendamento 4

Articolo 6

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>26) «palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave, talvolta di notevole lunghezza, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;</p>	<p>26) «palangaro»: attrezzo da pesca formato da un trave, di lunghezza variabile, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva nella colonna d'acqua a profondità variabile o in superficie;</p>

Emendamento 5

Articolo 6

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
30) «sacco»: l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia, tenuti insieme sui lati, lungo l'asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;	30) «sacco»: l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia, tenuti insieme sui lati, lungo l'asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;

Motivazione

L'emendamento non riguarda la versione italiana, in quanto il proponente chiede di aggiungere il termine «dimensione» davanti a «maglia», termine che già è presente nella versione italiana.

Emendamento 6

Articolo 6

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
38) «tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell'operazione di recupero a bordo ;	38) «tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra il momento in cui ciascuna delle reti è calata in mare fino al momento in cui ciascuna di queste reti è recuperata a bordo del peschereccio ;

Motivazione

L'emendamento viene proposto per tenere conto delle reti da imbrotto, delle reti da posta impiglianti e dei tramagli, costituite da varie lenze trainate (arnesi legati consecutivamente), allo scopo di precisare che il tempo di immersione inizia nel momento in cui la prima lenza trainata viene gettata e termina quando è recuperata l'ultima lenza trainata.

Emendamento 7

Articolo 6

Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
42) «selezione qualitativa»: la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;	42) «selezione qualitativa»: la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto, ad eccezione di quelle specie che non sono idonee al consumo umano a causa del loro schiacciamento e della loro compressione nella rete (triturate) ;

Motivazione

A causa delle caratteristiche specifiche delle reti da traino, talvolta le catture sono schiacciate e compresse e, quindi, non sono idonee a essere vendute.

Emendamento 8*Articolo 9**Restrizioni generali applicabili all'uso di reti trainate*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo.</p>	<p>1. Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo. <i>Un'ulteriore eccezione può essere introdotta mediante un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui l'utilizzo di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco anche in altre parti dell'attrezzo trainato produca vantaggi per la conservazione delle risorse biologiche marine che siano almeno equivalenti a quelli risultanti dai metodi di pesca esistenti.</i></p>

Motivazione

La parte anteriore dell'arnese può essere costruita con maglie di dimensioni maggiori, dato che non influisce sulla capacità di trattenere il pesce che arriva fino al sacco dell'arnese, e così vengono abbassati i costi di confezione delle reti.

Emendamento 9*Articolo 13**Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell'elenco di cui all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.</p>	<p>2. Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell'elenco di cui all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili, <i>oltre a quanto disposto nella normativa sulla pesca in acque profonde.</i></p>

Motivazione

Bisogna preservare la coerenza con la nuova normativa sulla pesca in acque profonde (regolamento che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002).

Emendamento 10*Articolo 19**Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.	1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni indipendentemente dall'istituzione di piani pluriennali per i rispettivi settori.
2 ...	2 ...
3 ...	3 ...
4 ...	4 ...
5 ...	5 ...
6 .	6 ...

Motivazione

Nella sua attuale formulazione, l'articolo 19 della proposta di regolamento potrebbe essere interpretato come se imponesse l'istituzione di piani pluriennali quale condizione per la presentazione di raccomandazioni comuni.

Emendamento 11*Articolo 19**Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1 ...	1 ...
2 ...	2 ...
3 ...	3 ...
4 ...	4 ...
5 ...	5 ...
6. La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5.	6. La Commissione chiede allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5.

Motivazione

Le parti interessate ritengono che un coinvolgimento molto maggiore del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sia non solo auspicabile, ma essenziale, e richieste in tal senso sono state formulate nel corso di audizioni e dibattiti orientativi tenutesi presso il PE e il CdR.

Emendamento 12*Articolo 31**Misure di salvaguardia*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.</p> <p>2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:</p> <p>a) far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili;</p> <p>b) proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o in presenza di altri fattori ambientali che mettono a rischio lo stato di uno stock.</p> <p>3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.</p>	<p>1. Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce, con previa determinazione degli impatti sociali ed economici delle misure proposte. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.</p> <p>2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:</p> <p>a) far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili;</p> <p>b) proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o in presenza di altri fattori ambientali che mettono a rischio lo stato di uno stock.</p> <p>3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.</p>

Motivazione

Lo scopo del presente emendamento è fare in modo che si tenga conto dell'impatto socioeconomico prima che siano prese decisioni in questo campo.

Emendamento 13*Articolo 32**Esercizio della delega*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19, 28 e 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p>	<p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19 e 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...] e, per la fattispecie di cui all'articolo 31, per un periodo di tre anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p>

Motivazione

L'articolo 31 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che si applicano per un periodo di tre anni. Tuttavia, secondo quanto previsto all'articolo 32, il potere conferito alla Commissione sembra avere una durata di cinque anni.

Emendamento 14*Articolo 34**Revisione e relazioni*

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1 ...	1 ...
2 ...	2 ...
3 ...	3 ...
	4. La relazione è basata su una valutazione globale d'impatto territoriale realizzata dalla Commissione europea in ogni bacino marittimo allo scopo di valutare l'impatto ambientale e socioeconomico delle misure.

Motivazione

Un riesame globale dell'impatto prodotto dalle misure strategiche adottate per effetto del regolamento nelle diverse regioni rappresenta una condizione importante per elaborare politiche fondate su elementi concreti. Tale riesame consentirebbe di attuare un ciclo strategico completo che comprenda la regolamentazione, la valutazione dell'impatto e il feedback.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1. ritiene che l'elaborazione di regole chiare e semplici, di facile comprensione e applicazione per i pescatori, sia di grande importanza per il successo della politica comune della pesca; reputa, alla luce del numero di regolamenti interessati dalla proposta di regolamento sulla conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (in appresso «la proposta»), che detta proposta costituisca un passo concreto verso la semplificazione normativa delle misure tecniche nel settore europeo della pesca;
2. accoglie favorevolmente l'approccio legislativo adottato per la proposta, ossia un regolamento quadro di riferimento e regole sulla regionalizzazione negli allegati, che possono essere modificati nel quadro di un processo di regionalizzazione semplificato e inclusivo previsto dalla proposta di regolamento; questo approccio consente la definizione di regole comuni che sono applicabili in tutti i bacini marittimi, e offre una flessibilità sufficiente per adattare le misure tecniche alle esigenze specifiche che potrebbero presentarsi a livello regionale;
3. si compiace che la proposta sostenga il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea;
4. invita il legislatore a mantenere la semplice struttura della proposta nella sua forma iniziale;
5. chiede al legislatore di evitare l'adozione di eccezioni e deroghe che potrebbero compromettere la parità di condizioni, a meno che non sorga una necessità specifica a livello regionale.

Elementi della regionalizzazione

6. osserva che la regionalizzazione della politica comune della pesca (PCP) offre agli Stati membri e alle loro regioni l'opportunità di gestire attivamente gli stock ittici nel quadro degli obiettivi della PCP;
7. rileva che la capacità di presentare raccomandazioni comuni per la definizione delle misure tecniche appropriate a livello regionale non deve dipendere dall'istituzione di piani pluriennali, ma dovrebbe essere aperta a tutte le attività di pesca;

8. vede nella regionalizzazione un'opportunità per sviluppare un sistema flessibile di gestione attiva della pesca regionale sulla base di parametri qualitativi e quantitativi, in linea con le finalità e gli obiettivi fissati dalla politica comune della pesca;
9. chiede alla Commissione di tenere conto delle specificità locali per quanto riguarda le taglie minime di riferimento per la conservazione e di consentire una modifica degli allegati da V a X nel quadro di una procedura semplificata e in collaborazione con gli enti locali e regionali.
10. invita il legislatore ad assicurare la coerenza tra i testi che disciplinano la PCP, i piani pluriennali e la proposta in esame.

Un approccio basato sulla fiducia e l'adesione di tutte le parti interessate alla riforma

11. considera molto importante adottare un approccio basato sulla fiducia nella regolamentazione delle attività di pesca dell'UE; il CdR osserva che tale approccio è quanto mai necessario per evitare un'ulteriore disaffezione delle comunità di pesca; i responsabili politici dovrebbero poter confidare che i pescatori attueranno pienamente la riforma e, a loro volta, i pescatori dovrebbero poter confidare che i responsabili politici non li dimenticheranno. Un approccio basato sulla fiducia richiede un impegno trasversale, in base al quale tutte le parti interessate non dovrebbero limitarsi a considerare l'alieutica dal punto di vista della capacità di pesca, dello sforzo di pesca e dei contingenti, ma dovrebbero anche tenere conto degli aspetti sociali, del basso impatto ambientale e della sostenibilità per il futuro del settore;

12. invita il legislatore a introdurre taluni incentivi che rendano il rispetto delle norme una scelta naturale per i pescatori; tali incentivi potrebbero essere di carattere economico, sociale, amministrativo o di altra natura, ma sempre compatibili con la normativa dell'Unione, e dovrebbero rispettare alcuni criteri; gli incentivi dovrebbero inoltre essere sviluppati nello spirito di una «cultura del rispetto delle norme e della collaborazione», come indicato all'articolo 36, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1380/2013;

13. poiché la ripartizione dei contingenti è di competenza degli Stati membri, l'adozione di disposizioni che consentano alla pesca artigianale di gestire direttamente i contingenti ⁽¹⁾ e le catture potrebbe costituire una grande opportunità sia per riparare le ingiustizie storiche subite dagli operatori della pesca artigianale e costiera, sia per consentire agli stessi di svolgere un ruolo più incisivo nella gestione dei mari, assicurando parità di condizioni con la pesca industriale e un equilibrio tra diritti e obblighi. Se ai pescatori artigianali vengono dati gli strumenti per gestire, sotto stretto controllo, i contingenti di taluni stock sulla base di alcuni risultati fondamentali, sarà possibile per i pescatori immedesimarsi nel ruolo di azionisti del bene gestito (le risorse alieutiche) e saranno quindi stimolati a prendersene cura;

14. sostiene il Parlamento europeo ⁽²⁾ nella sua richiesta alla Commissione europea e agli Stati membri di aumentare progressivamente i contingenti assegnati alla pesca artigianale al fine di favorire questo tipo di pesca sostenibile;

15. tale sistema decentrato per la gestione dei diritti di pesca dovrebbe essere basato sui seguenti principi di base:

- 1) la conservazione delle risorse marine e la protezione dell'ambiente quali condizioni fondamentali,
- 2) i pareri e le raccomandazioni degli scienziati alla base dell'azione
- 3) un controllo rigoroso e una valutazione continua dell'attuazione
- 4) la flessibilità intrinseca, per introdurre aggiustamenti dopo le valutazioni e la fase pilota
- 5) i diritti di pesca concepiti come una percentuale del rendimento massimo sostenibile (MSY), quale incentivo per i pescatori a perseguire attivamente l'obiettivo della ricostituzione degli stock ittici.

Importanza della pesca artigianale per le comunità europee di piccoli pescatori

16. rileva che, per le piccole città costiere di tutta l'Europa, la pesca costiera artigianale fa parte di un ecosistema unico che comprende il patrimonio, la coesione della comunità, il turismo, l'alimentazione e l'ospitalità;

⁽¹⁾ Come stabilito dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dall'articolo 19, paragrafo 4, lettera c), della proposta in esame.

⁽²⁾ 2015/2090(INI).

17. si rammarica che l'attuale riforma della PCP non tenga pienamente conto dell'importanza degli operatori della pesca costiera artigianale quali custodi del mare che preservano conoscenze e tradizioni storiche a livello locale, seguono uno stile di vita proprio e costituiscono un collante importante nella vita socioeconomica delle città costiere;
18. esorta il legislatore e gli Stati membri a sfruttare, a favore della pesca artigianale, tutte le potenzialità non utilizzate — in termini di sostegno e vantaggi ecologici — che esistono nel quadro della PCP;
19. a questo riguardo, considera un segnale molto positivo che il regolamento proposto sulle misure tecniche non richieda ai pescatori artigianali di investire in nuove attrezzature e reti;
20. osserva che i pescatori artigianali si sentono sempre più scollegati dal processo di definizione delle politiche a causa della governance inefficiente e dell'eccesso di regolamentazione dei decenni precedenti, cui è seguita una riforma innovativa che introduce un gran numero di nuove norme, tra cui il divieto di rigetto, l'obbligo di sbarco, la regionalizzazione, i piani pluriennali e la revisione delle misure tecniche, il regolamento sul regime di controllo e la raccolta dei dati;
21. riafferma la propria posizione secondo cui la politica dell'UE in materia di pesca dovrebbe costituire il perno di una strategia più ampia per la crescita blu che prenda in considerazione le specificità del settore della pesca, ma anche la crescita di tutti i settori dell'economia blu, tra i quali le industrie marittime e il turismo, nonché l'occupazione e la protezione dell'ambiente; ricorda inoltre che l'imprenditorialità collegata all'economia blu non interessa soltanto le attività condotte nei mari e negli oceani ⁽³⁾, ma riguarda tutte le regioni costiere.

Bruxelles, 7 dicembre 2016

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA

⁽³⁾ NAT-V-044.

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo

(2017/C 185/12)

<p>Relatore:</p> <p>Vincenzo BIANCO (IT/PSE),</p> <p>sindaco di Catania</p> <p>Testi di riferimento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)</p> <p>COM(2016) 270 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010</p> <p>COM(2016) 271 final</p> <p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)</p> <p>COM(2016) 272 final</p>

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2016) 270 final

Articolo 3, paragrafi 3 e 5

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>3. Prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma dei capi III e IV, il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale:</p>	<p>3. Prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma dei capi III e IV, il primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale:</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>a) esamina se la domanda di protezione internazionale sia inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32/UE, quando un paese che non è uno Stato membro è considerato primo paese di asilo o paese terzo sicuro per il richiedente, e</p> <p>b) esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, quando si applicano i seguenti motivi:</p> <p>i) il richiedente è cittadino di paese terzo, o un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in un paese terzo, designato quale paese di origine sicuro nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri stabilito con regolamento [proposta COM(2015) 452 del 9 settembre 2015], oppure</p> <p>ii) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro, ovvero è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.</p> <p>4. [...]</p> <p>5. Lo Stato membro che ha esaminato una domanda di protezione internazionale, anche nei casi di cui al paragrafo 3, è competente per l'esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata di tale richiedente, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.</p>	<p>a) esamina se la domanda di protezione internazionale sia inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32/UE, quando un paese che non è uno Stato membro è considerato primo paese di asilo o paese terzo sicuro per il richiedente; la presente disposizione non si applica quando il tasso medio di accoglimento delle domande di asilo per il paese di provenienza del richiedente è superiore al 33,33 % a livello dell'Unione europea; e</p> <p>b) esamina la domanda con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, quando si applicano i seguenti motivi:</p> <p>i) il richiedente è cittadino di paese terzo, o un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in un paese terzo, designato quale paese di origine sicuro nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri stabilito con regolamento [proposta COM(2015) 452 del 9 settembre 2015], oppure</p> <p>ii) il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro, ovvero è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.</p> <p>4. [...]</p> <p>5. Lo Stato membro che ha esaminato una domanda di protezione internazionale, anche nei casi di cui al paragrafo 3, è competente per l'esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata di tale richiedente, conformemente agli articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2013/32/UE, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato.</p>

Motivazione

Si ritiene necessario un equo bilanciamento tra l'esigenza di speditezza ed efficienza del sistema e la tutela dei diritti fondamentali. L'introduzione del vaglio preliminare di ammissibilità, che risponde alla prima esigenza, non deve quindi portare alla privazione del diritto a un effettivo esame nel merito delle domande presentate da coloro che provengono da paesi per cui vi è un tasso di accoglimento comunque rilevante. Si ricorda, in proposito, che la maggior parte dei minori, anche non accompagnati, provengono da paesi per i quali vi è un tasso di accoglimento intorno al 50 %.

Emendamento 2

COM(2016) 270 final

Articolo 7, paragrafo 1

Colloquio personale

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente, a meno che questi sia fuggito o che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 6.</p>	<p>1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente, a meno che questi sia fuggito senza un giustificato e comprovato motivo o che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 6.</p>

Motivazione

Si ritiene che, considerata la gravità delle conseguenze previste dalla proposta della Commissione in caso di latitanza (non effettuazione dell'intervista e procedura di esame accelerata), il richiedente debba avere la possibilità di provare un giustificato motivo e recuperare così la pienezza dei suoi diritti.

Emendamento 3

COM(2016) 270 final

Articolo 7

Colloquio personale

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>Aggiungere dopo il paragrafo 5:</p> <p>6. Durante l'intervista di cui al presente articolo, il richiedente deve essere informato della facoltà di richiedere di essere accolto in un determinato Stato membro (e di indicarne in subordine altri, fino a un massimo di due). In tal caso, devono essergli rivolte specifiche domande volte ad accertarne conoscenze linguistiche, precedenti soggiorni, contatti con comunità dello stesso paese o della stessa regione di provenienza legalmente residenti, abilità professionali ed ogni altro elemento particolarmente rilevante ai fini dell'utilità e della maggior facilità di inserimento sociale, anche temporaneo.</p>

Motivazione

Al fine di disincentivare i movimenti secondari, si ritiene maggiormente proficuo accertare dall'inizio la preferenza del richiedente per uno o più paesi (fino a un massimo di tre) nonché le conoscenze, contatti e abilità che possano facilitarne l'inserimento, anche temporaneo, a tutto vantaggio degli equilibri sociali del paese di accoglienza.

Emendamento 4

COM(2016) 270 final

Articolo 8, paragrafo 2

Garanzie per i minori

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>Ogni Stato membro nel quale deve essere presente il minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento.</p>	<p>Ogni Stato membro provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento.</p>

Motivazione

Si ritiene che, data la loro vulnerabilità, assistenza e rappresentanza debbano essere sempre garantite ai minori anche quando per qualsiasi motivo non si trovino nello Stato membro competente per l'esame della loro domanda.

Emendamento 5

COM(2016) 270 final

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti al presente articolo, nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.</p> <p>2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.</p> <p>3. Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente o i parenti ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.</p>	<p>1. Se il richiedente è un minore non accompagnato, si applicano soltanto i criteri stabiliti al presente articolo, nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi da 2 a 5.</p> <p>2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.</p> <p>3. Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente o i parenti ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>4. Se familiari o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.</p>	<p>4. Se familiari o parenti di cui ai paragrafi 2 e 3 soggiornano in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore non accompagnato.</p>
<p>5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.</p>	<p>5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato si trova attualmente, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.</p>
<p>6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 riguardo all'identificazione di familiari o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 8, paragrafo 3.</p>	<p>6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 riguardo all'identificazione di familiari o parenti del minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati e ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato anche nei casi in cui familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito del superiore interesse del minore previsto nell'articolo 8, paragrafo 3.</p>
<p>7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.</p>	<p>7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.</p>

Motivazione

Questo emendamento è in linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (sentenza M.A et al., caso C-648/11) e mira a garantire che la procedura per determinare lo Stato membro competente non sia prolungata inutilmente.

Emendamento 6

COM(2016) 270 final

Nuovo articolo dopo l'articolo 14

Preferenze, abilità e collegamenti rilevanti

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>1. Ove nell'intervista di cui all'articolo 7 il richiedente abbia manifestato la sua preferenza per uno Stato membro (o, in via subordinata, per altri Stati membri, fino a un massimo di due) e sussistano comprovati o verosimili elementi quali conoscenze linguistiche, contatti con comunità dello stesso paese o della stessa regione di provenienza, particolari abilità professionali e opportunità di lavoro, o altri elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'inserimento anche temporaneo, secondo le indicazioni annualmente fornite da EASO, il paese indicato sarà responsabile per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché per il paese in questione, non sia già stato superato, nell'anno in corso, il limite del 50 % della cifra di riferimento determinata secondo la chiave di cui all'articolo 35.</p> <p>2. Nel caso il limite di cui sopra sia stato già superato nell'anno in corso, saranno responsabili per l'esame della domanda di protezione internazionale, nell'ordine:</p> <p>a) lo Stato membro indicato nell'intervista come seconda preferenza, sempreché sussistano le condizioni sopra indicate e nell'anno in corso non sia stato superato il limite di cui al paragrafo precedente;</p> <p>b) lo Stato membro indicato come terza preferenza, sempreché sussistano le condizioni sopra indicate e nell'anno in corso non sia stato superato il limite di cui al paragrafo precedente.</p> <p>3. Nel caso in cui il limite di cui al paragrafo 1 sia stato superato anche per i paesi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro responsabile per il trattamento della domanda sarà determinato in base ai successivi articoli del presente capo.</p>

Motivazione

In linea con il rispetto dei diritti fondamentali e con i principi di solidarietà ed equa distribuzione e al fine di disincentivare i movimenti secondari, si ritiene che, nella gerarchia dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente, i collegamenti e le possibilità di inserimento evidenziati dal richiedente e la capacità di accoglienza di ciascun paese (determinata secondo la chiave di riferimento di ciascun paese, di cui all'articolo 35) debbano essere preminenti rispetto al paese di arrivo. Ciò appare, del resto, più coerente con la logica d'insieme della gerarchia dei criteri previsti nel capo III (che privilegia innanzitutto i criteri legati alle caratteristiche e al percorso di vita del richiedente: nell'ordine, la minore età, i legami familiari e il possesso di documenti — ancorché scaduti purché da meno di due anni — rilasciati da uno Stato membro).

Sempre per i principi di equa distribuzione e solidarietà, è opportuno tuttavia limitare l'applicazione di tale criterio fino alla soglia del 50 % della capacità di ciascun paese, per evitare che, nei periodi di minore afflusso, il peso si concentri solo sui paesi ritenuti maggiormente attraenti, saturandone le possibilità di accoglienza.

Solo oltre la soglia di cui sopra (e fino al raggiungimento dell'ulteriore più alta soglia di cui al paragrafo 3) la competenza a esaminare la domanda resta radicata nel primo paese di arrivo.

NB: La notifica a cura di EASO prevista dall'articolo 43 dovrà essere effettuata anche nell'ipotesi prevista dal paragrafo 1 del presente emendamento.

Emendamento 7

COM(2016) 270 final

Articolo 28, paragrafo 2

Mezzi di impugnazione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di 7 giorni a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.	2. Gli Stati membri stabiliscono un termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

Deve essere rispettato il principio secondo cui va concesso un termine congruo, di almeno 14 giorni (caso Diouf).

Emendamento 8

COM(2016) 270 final

Articolo 34, paragrafo 2

Principio generale

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Il paragrafo 1 si applica quando il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica che il numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente secondo i criteri di cui al capo III, articolo 3, paragrafo 2 o 3, e articoli 18 e 19, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, supera il 150 % del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato dalla chiave di cui all'articolo 35.	2. Il paragrafo 1 si applica quando il sistema automatizzato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, indica che il numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente secondo i criteri di cui al capo III, articolo 3, paragrafo 2 o 3, e articoli 18 e 19, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, supera il 120 % del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato dalla chiave di cui all'articolo 35.

Motivazione

Si ritiene necessario che la soglia di attivazione del meccanismo automatico di ricollocazione sia fissata a un livello che, per quanto comunque superiore alla capacità di accoglienza di uno Stato membro (come determinata in base all'articolo 34.2), ne renda utile e possibile l'applicazione.

Il livello proposto dalla Commissione (150 % del valore di riferimento di ciascuno Stato), considerata anche la maggiore rigidità del sistema nel suo insieme alla luce delle modifiche proposte dalla Commissione e tenuto conto delle statistiche relative all'ultimo triennio, rischia infatti di non essere mai attivato e lo sarebbe, comunque, quando il sistema di accoglienza e la capacità di trattamento degli Stati membri maggiormente esposti fossero giunti a saturazione, con conseguente rallentamento dell'intero sistema e inevitabili tensioni sociali.

NB: La notifica a cura di EASO prevista dall'articolo 43 dovrà essere adattata alla soglia come modificata dal presente emendamento.

Emendamento 9

COM(2016) 270 final

Articolo 35

Chiave di riferimento

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Ai fini del meccanismo correttivo, il numero di riferimento di ciascuno Stato membro è determinato per mezzo di una chiave.</p> <p>2. La chiave di riferimento di cui al paragrafo 1 si basa sui seguenti criteri relativi a ciascuno Stato membro, secondo dati forniti da Eurostat:</p> <p>a) popolazione complessiva (50 %);</p> <p>b) PIL totale (50 %).</p> <p>3. I criteri di cui al paragrafo 2 si applicano mediante la formula indicata nell'allegato I.</p> <p>4. Stabilisce la chiave di riferimento l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che ogni anno adegua le cifre dei criteri e la chiave di riferimento di cui al paragrafo 2 in base ai dati forniti da Eurostat.</p>	<p>1. Ai fini del meccanismo correttivo, il numero di riferimento di ciascuno Stato membro è determinato per mezzo di una chiave.</p> <p>2. La chiave di riferimento di cui al paragrafo 1 si basa sui seguenti criteri relativi a ciascuno Stato membro, secondo dati forniti da Eurostat:</p> <p>a) popolazione complessiva dello Stato membro (50 %);</p> <p>b) PIL totale dello Stato membro (50 %);</p> <p><i>La chiave di riferimento viene corretta con una riduzione della rispettiva quota per l'anno successivo, pari al 20 % della differenza tra la quota basata su PIL e popolazione e la media della ricezione dello Stato membro nei tre anni precedenti, per i paesi che nei tre anni precedenti hanno ricevuto, in media, una quota di arrivi superiore a quella determinata in base alle lettere a) e b).</i></p> <p>3. I criteri di cui al paragrafo 2 si applicano mediante la formula indicata nell'allegato I.</p> <p>4. Stabilisce la chiave di riferimento l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che ogni anno adegua le cifre dei criteri e la chiave di riferimento di cui al paragrafo 2 in base ai dati forniti da Eurostat.</p>

Motivazione

Per determinare la capacità di accoglienza effettiva ed attuale di uno Stato membro, occorre tenere conto del numero di migranti già accolti e dell'impatto del fenomeno migratorio nel suo insieme sul tessuto economico e sociale dello Stato membro. L'emendamento introduce un elemento correttivo nel calcolo della chiave di riferimento, per diminuire il rischio di vanificare gli obiettivi di solidarietà ed equa distribuzione, dichiarati prioritari dalla proposta di regolamento. L'emendamento risponde anche alla necessità di adottare un approccio comprensivo, che tenga conto dell'insieme delle politiche in materia di asilo e del fenomeno migratorio nel suo complesso.

Ovviamente, anche la formula di cui all'allegato 1 (a cui rinvia il paragrafo 3) dovrà essere adattata in base al correttivo proposto con il presente emendamento.

Emendamento 10

COM(2016) 270 final

Articolo 37, paragrafo 3

Solidarietà finanziaria

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>3. Allo scadere del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il sistema automatizzato comunica allo Stato membro che non partecipa al meccanismo correttivo di assegnazione il numero di richiedenti per i quali sarebbe stato altrimenti lo Stato membro di assegnazione. Tale Stato membro versa quindi un contributo di solidarietà pari a 250 000 EUR per ciascun richiedente che gli sarebbe stato altrimenti assegnato durante il periodo di 12 mesi. Il contributo di solidarietà è versato allo Stato membro determinato come competente per l'esame di quelle domande.</p>	<p>3. Allo scadere del periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il sistema automatizzato comunica allo Stato membro che non partecipa al meccanismo correttivo di assegnazione il numero di richiedenti per i quali sarebbe stato altrimenti lo Stato membro di assegnazione. Tale Stato membro versa quindi un contributo di solidarietà pari a 60 000 EUR per ciascun richiedente che gli sarebbe stato altrimenti assegnato durante il periodo di 12 mesi. Il contributo di solidarietà è versato allo Stato membro determinato come competente per l'esame di quelle domande.</p>

Motivazione

L'imposizione di un contributo di solidarietà a carico degli Stati membri che rifiutano (anche temporaneamente) le ricollocazioni appare condivisibile e ispirata a un corretto principio. Tuttavia, l'entità del contributo deve essere fissata ad un livello sostenibile ed equo, evitando così di esacerbare l'opinione pubblica, provocando il rigetto a priori, da parte di diversi Stati membri, del principio stesso della solidarietà. Si ritiene pertanto di ancorare il contributo a un livello (EUR 60 000) riconducibile a parametri di equità, quali, ad esempio, il costo medio annuale dell'accoglienza e assistenza per ciascun richiedente comprese le spese sanitarie, moltiplicato per la durata media del permesso concessogli.

Emendamento 11

COM(2016) 271 final

Articolo 2

Compiti

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>L'Agenzia svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) [...]</p> <p>c) sostiene gli Stati membri nell'attuazione del CEAS;</p> <p>d) assiste gli Stati membri nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all'asilo, inclusa l'elaborazione di un programma comune di formazione;</p> <p>e) [...]</p> <p>f) [...]</p>	<p>L'Agenzia svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) [...]</p> <p>c) sostiene gli Stati membri e le autorità regionali e locali nell'attuazione del CEAS;</p> <p>d) assiste gli Stati membri e le autorità regionali e locali nella formazione di esperti di tutte le amministrazioni e di tutti gli organismi giurisdizionali nazionali, così come dei servizi nazionali responsabili delle questioni attinenti all'asilo, inclusa l'elaborazione di un programma comune di formazione;</p> <p>e) [...]</p> <p>f) [...]</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
g) fornisce un'efficace assistenza operativa e tecnica agli Stati membri, in particolare nei casi in cui i loro sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate	g) fornisce un'efficace assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e alle autorità locali e regionali , in particolare nei casi in cui i loro sistemi di asilo e di accoglienza siano sottoposti a pressioni sproporzionate
[...]	[...]

Motivazione

Considerato che sono spesso gli enti locali e regionali a fornire, in tutto o in parte, i servizi di assistenza e accoglienza, si ritiene che EASO debba assicurare anche a loro il proprio supporto.

Emendamento 12

COM(2016) 271 final

Articolo 3, paragrafo 2

Dovere di cooperare in buona fede e di scambiarsi informazioni

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. L'Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).	2. L'Agenzia lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, regionali e locali , così come con la Commissione. Svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Motivazione

Considerato che sono spesso gli enti locali e regionali a fornire, in tutto o in parte, i servizi di assistenza e accoglienza, si ritiene che EASO debba assicurare anche a loro il proprio supporto.

Emendamento 13

COM(2016) 272 final

Articolo 38

Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p>Aggiungere dopo il paragrafo 3:</p> <p>4. In nessun caso potrà essere trasferita o resa accessibile alcuna informazione a paesi terzi che non siano considerati paesi terzi sicuri ai sensi della direttiva 2013/32/UE.</p> <p>5. In nessun caso potrà essere fornita a paesi terzi alcuna informazione concernente minori, anche dopo che questi abbiano raggiunto la maggiore età.</p>

Motivazione

L'intero articolo, per quanto motivato dall'esigenza di facilitare l'esecuzione dei rimpatri, appare esporre i richiedenti a possibili ritorsioni al rientro nel paese di origine, soprattutto laddove questi non siano in grado di assicurare a loro volta una adeguata protezione dei dati. Si ritiene comunque che debbano restare vietate quantomeno la condivisione di dati con paesi terzi non considerati sicuri e la condivisione con qualsiasi paese terzo di dati concernenti minori.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Obiettivi e impostazione generale del pacchetto di riforma

1. accoglie con favore la decisione della Commissione europea di proporre una riforma d'insieme della normativa in materia di asilo, sottolineando la connessione tra le proposte contenute nel primo pacchetto, presentato il 4 maggio 2016 e quelle del secondo pacchetto presentato il 13 luglio 2016 (regolamento in materia di criteri per il riconoscimento del diritto di asilo; regolamento istituente una procedura uniforme in materia di asilo; standard comuni in materia di assistenza); le attuali divergenze tra i sistemi legali, procedurali e assistenziali degli Stati membri influiscono infatti sulle scelte dei richiedenti asilo e aumentano i movimenti secondari, incidendo sull'efficacia del sistema di determinazione dello Stato membro responsabile e incrementando la necessità di utilizzo di EURODAC e del supporto dell'EASO;
2. considera positivamente alcuni degli obiettivi del primo pacchetto di proposte, quali la limitazione dei movimenti secondari non autorizzati, la più equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, il potenziamento di EASO e la sua trasformazione in Agenzia;
3. ritiene insufficiente l'approccio adottato dalla Commissione nella proposta di riforma del regolamento di Dublino, secondo cui le criticità del sistema sono dovute a crisi straordinarie, affrontabili con l'introduzione, da un lato, di correttivi e, dall'altro, di misure di rafforzamento del criterio fondamentale (la responsabilità del primo paese di arrivo nell'UE); siamo invece di fronte a una crisi strutturale (il numero annuo di domande è triplicato negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2015, superando il 1 200 000, cifra nove volte maggiore rispetto al 1985) e la gestione dell'emergenza deve andare di pari passo con l'introduzione di un sistema stabile, efficiente e più integrato;
4. osserva come, sotto diversi aspetti, l'applicazione dell'attuale sistema sia resa ancora più rigida, mediante meccanismi coercitivi (inammissibilità; conseguente diniego dell'assistenza; procedure accelerate); si invitano quindi i legislatori a verificare attentamente la compatibilità di tali misure con i diritti fondamentali, in particolare dei soggetti più vulnerabili;
5. ritiene che la capacità di prima accoglienza, la capacità di tempestivo trattamento delle domande dei richiedenti e la prevenzione dei movimenti secondari siano i fattori determinanti della stabilità del sistema di gestione e allocazione delle richieste di asilo;
6. raccomanda di integrare gli aspetti positivi della proposta della Commissione (allargamento della nozione di familiare ai fratelli e ai nuclei formati successivamente alla partenza; rilevanza dei documenti rilasciati da uno Stato membro, anche scaduti) con una maggiore considerazione del percorso, dell'esperienza professionale e delle aspirazioni dei richiedenti, disincentivando così i movimenti secondari; in tale contesto sottolinea che, nel cercare di evitare movimenti secondari indesiderati, si dovrebbero preferire, ogniqualvolta possibile, gli incentivi positivi alle sanzioni;
7. considera positivamente l'introduzione di procedure accelerate e semplificate, sottolineando, tuttavia, che esse devono essere utilizzate per migliorare l'efficienza e la speditezza del sistema ma non possono portare alla compressione di diritti fondamentali; inoltre, ritiene che anche le domande dichiarate inammissibili o esaminate con procedura accelerata debbano essere conteggiate ai fini del calcolo dell'applicazione della chiave di riferimento di cui all'articolo 36;
8. è convinto che le tre proposte rispettino il principio di sussidiarietà in quanto affrontano in modo chiaro problemi di natura transnazionale — quali la solidarietà tra gli Stati membri, la costruzione di un sistema d'asilo più integrato ed il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati membri. Tali obiettivi non sarebbero perseguibili dai singoli Stati membri. Inoltre, le misure proposte sono necessarie per raggiungere l'obiettivo di stabilire regole uniformi applicabili per tutta l'Unione europea; in tal riguardo, le proposte osservano anche il principio di proporzionalità.

Principi guida e meccanismi correttivi e di compensazione

9. considera un importante progresso l'introduzione, come fattore rilevante ai fini della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale, della capacità di accoglienza di ciascun paese, in base a parametri oggettivi, già indicata come possibile opzione nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 — COM(2016) 197; rileva con rammarico, tuttavia che il ricorso a tale criterio è del tutto residuale, restando limitato alle situazioni di crisi;

10. valuta negativamente il fatto che, nella proposta della Commissione, nessuna rilevanza sia attribuita alle aspirazioni dei richiedenti, neppure in presenza di elementi oggettivi (conoscenze linguistiche, abilità lavorative, precedenti soggiorni) che ne consiglierebbero la destinazione in un determinato Stato membro;

11. suggerisce pertanto che sia operato un diverso bilanciamento tra il criterio della capacità di accoglienza (compatibile, in quanto tale, con la presa in considerazione delle preferenze e del percorso personale del richiedente) e quello del primo paese di arrivo, attribuendo ai due criteri carattere quantomeno paritario e tenendo in considerazione, ai fini della loro applicazione in ogni caso, la chiave di riferimento di cui all'articolo 35;

12. suggerisce inoltre che, ai fini della determinazione della capacità di accoglienza effettiva ed attuale di uno Stato membro, sia tenuto in considerazione anche il numero di arrivi registrati in quello Stato, che incide oggettivamente sulla capacità di ricezione e gestione, integrando tale parametro nella chiave di riferimento di cui all'articolo 35;

13. suggerisce inoltre, sempre al fine di considerare la capacità di accoglienza effettiva ed attuale, di mantenere un limite temporale, oltre il quale cessa la competenza dello Stato membro che ha esaminato una domanda di protezione internazionale, per l'esame di ogni ulteriore dichiarazione o domanda reiterata da parte dello stesso richiedente, stabilita dal comma 5 dell'articolo 3. Tale limite potrebbe essere fissato in cinque anni, periodo considerevolmente più lungo di quello attualmente in vigore;

14. invita gli Stati membri a sviluppare sistemi interni affidabili, trasparenti ed equi per ripartire la sfida dell'accoglienza dei migranti nei loro territori, tenendo conto dei pertinenti dati socioeconomici, nonché di quelli storici relativi all'accoglienza delle diverse città e regioni, e delle esigenze e delle prospettive di integrazione dei migranti, aiutando in particolare le città/regioni geograficamente esposte e perciò soggette a una particolare pressione;

15. valuta positivamente l'introduzione di un meccanismo correttivo di allocazione dei richiedenti protezione internazionale; osserva tuttavia che la soglia proposta dalla Commissione per l'attivazione del meccanismo è talmente alta che (considerando ad esempio i dati degli ultimi tre anni), anche in caso di crisi, il meccanismo rischierebbe di non essere attivato e non vi sarebbe comunque alcun beneficio strutturale;

16. ritiene fondamentale, al fine di non vanificare la solidarietà aggravando eccessivamente gli oneri che incombono agli Stati membri, che siano efficacemente applicate le norme in materia di migrazione legale nel rispetto dello stato di diritto;

17. osserva che il contributo di solidarietà previsto a carico degli Stati che sospendono temporaneamente la loro partecipazione al meccanismo automatico di correzione è eccessivamente alto e disancorato da parametri oggettivi e di equità, quali la spesa per l'assistenza in un determinato periodo di tempo; ne suggerisce pertanto l'abbassamento, parametrandolo in base alla spesa media annua per beneficiario (ipotizzata in EUR 20 000, secondo i dati disponibili) e alla durata media di un soggiorno legale (permesso tra i tre e i cinque anni);

18. osserva altresì che il contributo di solidarietà proposto dalla Commissione è limitato alle ipotesi di autosospensione dal sistema mentre nulla è previsto per la mancata esecuzione delle decisioni in materia di ricollocazione o presa in carico dei richiedenti o beneficiari, nonostante, secondo i dati disponibili, la percentuale di esecuzione sia del tutto insufficiente (circa il 25 %); suggerisce pertanto che, nel quadro del rafforzamento di EASO e della sua trasformazione in Agenzia, a questa siano attribuiti compiti di vigilanza e segnalazione delle inadempienze anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni da parte della Commissione europea; in alternativa, chiede sia rafforzato il Fondo per l'Asilo, l'immigrazione e l'integrazione o creato un nuovo fondo di solidarietà in favore degli Stati membri e degli enti regionali e locali sfavoriti dai mancati trasferimenti e di quelli più virtuosi nell'eseguirli e riceverli;

19. sottolinea inoltre che la riduzione del suddetto contributo di solidarietà rispetto alla somma proposta dalla Commissione europea (nella misura suggerita nel presente parere) è necessaria anche per evitare incomprensioni e rischi di diminuzione della fiducia dei cittadini europei nei confronti dell'Unione europea;

20. ribadisce la sua richiesta di rendere direttamente accessibili i fondi dell'UE a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti agli enti locali e regionali, che hanno competenze fondamentali in questi campi.

Misure di rafforzamento del sistema, procedure e termini

21. raccomanda l'eliminazione delle misure maggiormente afflittive (come il diniego dell'assistenza, ad esclusione di quella sanitaria) volte a comprimere i diritti fondamentali dei soggetti la cui domanda è dichiarata inammissibile o che raggiungono altri Stati membri nelle more dell'esame della domanda nel paese responsabile;

22. suggerisce di mantenere comunque un limite di tempo — per quanto molto maggiore di quello attualmente previsto (ad esempio, 5 anni invece che 12 mesi) — oltre il quale cessa la responsabilità dello Stato membro competente per l'esame della prima domanda;

23. auspica l'abbreviazione dei termini per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo da parte dei beneficiari di protezione internazionale, soprattutto in presenza di legami rilevanti con altri paesi rispetto a quello in cui la domanda di asilo viene esaminata, derivandone anche un probabile disincentivo ai movimenti secondari;

24. considerata la connessione tra la distribuzione delle richieste di asilo tra i paesi membri e i criteri e le procedure da questi adottate (che influiscono sulle scelte dei richiedenti, ingenerando una «corsa al ribasso» volta a scoraggiarne gli arrivi) ritiene importantissimo che, nel medio termine, si arrivi al mutuo riconoscimento tra i paesi europei delle decisioni in materia di asilo e al trattamento diretto delle domande (accanto alle autorità degli Stati membri) anche da parte dell'Agenzia europea per l'Asilo;

25. raccomanda che il termine «rappresentanti dei minori» nel testo normativo sia interpretato ed interpretabile, e se del caso modificato, come «garanti» o altro termine che nel rispettivo contesto nazionale stia a intendere una figura o un organo indipendente rispetto all'amministrazione e nominato in base alla legge o da un'autorità giudiziaria, al solo fine di tutelare l'interesse del minore.

Minori non accompagnati

26. considerati i dati relativi all'arrivo in Europa di minori non accompagnati (nel 2015 sono stati 88 000 (il 6,7 % del totale dei richiedenti asilo) raccomanda il rafforzamento delle strutture e delle condizioni di assistenza nei loro confronti (a questo proposito, è senz'altro rilevante la proposta di riforma della direttiva sulle condizioni di ricevimento, contenuta nel secondo pacchetto di proposte presentato il 13 luglio, considerato anche che sono spesso gli enti locali a dover provvedere);

27. raccomanda di rafforzare l'assistenza psicologica e l'ascolto dei minori non accompagnati e di facilitare loro l'accesso all'assistenza legale e la sua comprensibilità; di sostenere il lavoro dei garanti per i minori, migliorandone la formazione e rafforzandone l'indipendenza anche con il supporto di EASO e della società civile; di sostenere il lavoro dei garanti per i minori, migliorandone la formazione e rafforzandone l'indipendenza anche con il supporto di EASO e della società civile;

28. raccomanda di promuovere un'adeguata informazione e mediazione culturale nelle aree di soggiorno dei minori non accompagnati anche al fine di prevenire sentimenti di sfiducia e diffidenza nei loro confronti;

29. raccomanda di individuare percorsi alternativi di transizione rispetto alla prospettiva del rimpatrio immediato al raggiungimento della maggiore età (preceduta dalla concessione generalizzata della protezione temporanea) e tenendo conto di eventuali percorsi educativi in corso;

30. ritiene che la preminenza del principio secondo cui i minori non devono essere spostati dal luogo in cui si trovano debba essere mantenuta anche qualora essi siano rintracciati in uno Stato membro diverso da quello di ingresso a seguito di movimenti secondari non autorizzati;

31. ritiene che la protezione e l'assistenza debbano essere mantenute anche in caso che sia dubbia la minore età, fino a che siano esperibili impugnazioni e la relativa disputa legale non sia risolta.

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

32. valuta positivamente l'attribuzione all'Agenzia europea per l'asilo (oggi EASO) di compiti di assistenza tecnica e operativa e di formazione e l'introduzione della possibilità di intervento (articolo 16) anche in assenza di richiesta da parte di uno Stato membro, qualora esso sia sottoposto a pressione straordinaria (articolo 22);

33. invita a migliorare la tempestività, l'omogeneizzazione e la completezza dei dati trasmessi a Eurostat, sotto la vigilanza di EASO, comprendendo, tra l'altro, quelli relativi alla percentuale di detenzioni per finalità di trasferimento o rimpatrio e relative motivazioni, alla percentuale di trasferimenti effettuati e i dati statistici sui minori;
34. suggerisce di investire maggiori risorse nei sistemi di accoglienza e inserimento degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali, favorendone l'attivazione già nel corso della procedura di asilo, nonché la condivisione di soluzioni e buone pratiche con il supporto di EASO, anche tra gli enti locali;
35. raccomanda il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nello scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali e nella tracciabilità dei legami familiari;
36. raccomanda il potenziamento degli Hotspots al fine di garantire la speditezza e la correttezza delle procedure di trasferimento previste dal presente regolamento.

Eurodac

37. ritiene condivisibili sia l'abbassamento (da 14 a 6 anni) dell'età di schedatura dei minori previsto dalla proposta su EURODAC, considerato l'alto numero di soggetti la cui scomparsa viene segnalata tardivamente, sia la condivisione dei dati con agenzie europee e autorità degli Stati membri; ritiene invece che debba restare vietata la condivisione di dati con paesi terzi, diversamente da quanto proposto dalla Commissione.

Bruxelles, 8 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni — Migrazione legale

(2017/C 185/13)

Relatore:	Olgierd GEBLEWICZ (PL/PPE), presidente della regione Pomerania occidentale
Testo di riferimento:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per lo svolgimento di lavori altamente qualificati
	COM(2016) 378 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
«titoli d'istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;	«titoli d'istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale; nel caso di persone con status di rifugiato o protezione sussidiaria, residenti nel territorio dell'UE, che non possiedano i documenti necessari ad attestare il possesso di titoli di qualifica, gli Stati membri espletano le idonee procedure supplementari volte ad accertare il livello della loro istruzione e delle loro competenze;

Motivazione

Sembra necessario integrare la definizione fornita in questo articolo, in modo da tener conto del fatto che un gruppo potenzialmente ampio di rifugiati potrebbe non essere in grado di documentare il possesso di titoli di qualifica. Le disposizioni della proposta di direttiva esigono un approccio molto più elastico di quello seguito attualmente. Al riguardo il CdR fa notare che esistono già dei documenti che raccolgono le esperienze maturate in questo campo, e in particolare che è in corso di elaborazione il documento intitolato «A Skills Profile Toolkit for Third Country Nationals», proposto nella Nuova agenda per le competenze per l'Europa. Chiede inoltre che si faccia tesoro anche delle esperienze acquisite in materia dalle regioni europee.

Emendamento 2

Articolo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
«competenze professionali superiori», competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;	«competenze professionali superiori», competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro; nel caso di persone con status di rifugiato o protezione sussidiaria, residenti nel territorio dell'UE, che non possiedano i documenti necessari ad attestare il possesso di competenze professionali superiori, gli Stati membri espletano le idonee procedure supplementari volte ad accertare il livello delle loro competenze ed esperienze lavorative;

Motivazione

La stessa della proposta di emendamento precedente.

Emendamento 3

Articolo 6, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.	Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine. Per far sì che, nel processo di assunzione, gli aspetti etici ricevano la dovuta considerazione, gli Stati membri fanno riferimento ai principi stabiliti da organismi internazionali come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o al sistema di monitoraggio IRIS.

Motivazione

Ai fini dell'assunzione di lavoratori altamente specializzati, rivestono una particolare importanza le questioni etiche. Ciò è dovuto al fatto che, in molti casi, la domanda di lavoro dei datori di lavoro europei riguarda professioni di cui vi è forte carenza, nonché necessità, nei paesi terzi. L'esodo massiccio e incontrollato di coloro che possono svolgere tali professioni può, a lungo termine, peggiorare la situazione socioeconomica dei paesi di origine e, di fatto, accrescerne il potenziale migratorio. Si propone pertanto di integrare le disposizioni in materia di assunzioni etiche con modalità applicative elaborate, in particolare, dalle organizzazioni internazionali pertinenti. E in tal senso meritano un'attenzione specifica l'iniziativa «A Private Public Alliance for Fair and Ethical Recruitment» (RPA), avviata dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), e il sistema di monitoraggio IRIS.

Emendamento 4*Articolo 12, paragrafo 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p><i>Datori di lavoro riconosciuti:</i> Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE.</p> <p>Qualora decida di ricorrere a procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l'altro, ai criteri e alle condizioni per l'approvazione, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni previste, compresa l'eventuale revoca e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.</p>	<p><i>Datori di lavoro riconosciuti:</i> Gli Stati membri possono decidere di prevedere procedure di riconoscimento dei datori di lavoro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa nazionale ai fini dell'applicazione di procedure semplificate per l'ottenimento di una Carta blu UE. <i>I relativi criteri riguardano anche gli aspetti etici del processo di assunzione (e in particolare l'esperienza pregressa di un dato imprenditore con l'assunzione di cittadini altamente specializzati di paesi terzi), e si provvede a formare, con il contributo degli enti regionali e locali, un elenco degli imprenditori pertinenti.</i></p> <p>Qualora decida di ricorrere a procedure di riconoscimento, lo Stato membro fornisce ai datori di lavoro interessati informazioni chiare e trasparenti relative, tra l'altro, ai criteri e alle condizioni per l'approvazione, al periodo di validità del riconoscimento e alle conseguenze della mancata osservanza delle condizioni previste, compresa l'eventuale revoca e mancato rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.</p>

Motivazione

Si chiede di introdurre dei requisiti specifici per l'ottenimento dello status di «datore di lavoro riconosciuto», tenendo conto della dimensione regionale e locale e degli aspetti etici delle assunzioni. Il Comitato delle regioni propone di stilare, con la partecipazione degli enti regionali e locali, un elenco degli imprenditori che ottengono tale riconoscimento e possono quindi beneficiare di procedure semplificate, nonché di tener conto anche degli aspetti etici delle assunzioni.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1. apprezza gli sforzi profusi dagli organi competenti dell'Unione europea per garantire un'offerta adeguata di forza lavoro altamente specializzata grazie al rafforzamento degli standard comuni dell'Unione europea e a procedure per l'accesso di tali migranti al mercato del lavoro dell'UE. In tale contesto, le soluzioni proposte costituiscono un passo avanti nella direzione giusta e rappresentano, almeno in parte, una risposta alle critiche formulate all'indirizzo della direttiva attualmente in vigore.
2. Ritiene che la promozione e la creazione di canali efficaci per l'afflusso regolare/documentato di cittadini di paesi terzi dovrebbero continuare ad essere una delle priorità della politica in materia di migrazione a livello sia dell'UE che dei singoli Stati membri e delle loro regioni. In tal senso, un miglioramento del quadro giuridico per gli immigrati altamente qualificati è una parte importante del necessario sviluppo di una politica globale dell'UE in materia di migrazione, basata sui principi del rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali e sulla solidarietà.
3. È dell'avviso che l'obiettivo a lungo termine dell'Unione europea di mantenere la sua competitività a livello mondiale richieda la creazione e la modifica di una strategia complessiva per attrarre capitale umano, ma anche investimenti finanziari, da paesi terzi. Un elemento, quest'ultimo, che riveste un'importanza fondamentale per ogni sistema economico interessato a rafforzarsi sul piano dell'innovazione, del livello tecnologico e della competitività, ma che assume un rilievo ancora maggiore nella situazione demografica in cui si trovano alcuni Stati membri, nonché alla luce dei problemi che si manifestano nei mercati del lavoro dell'UE.
4. Fa notare che l'Unione europea si trova già adesso a dover affrontare una carenza strutturale di manodopera in determinati settori — carenza che le tendenze demografiche sfavorevoli non potranno che aggravare — e che essa risulta oggi perdente, nella gara per attirare talenti, rispetto ad altri attori globali come gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia.

5. Osserva che le misure volte ad attirare lavoratori provenienti da paesi terzi non possono e non devono sostituirsi agli ampi programmi e piani di investimento a lungo termine nell'istruzione e nella formazione professionale di coloro che risiedono nell'UE. Tenendo conto del fatto che molti paesi, soprattutto dell'Europa orientale, si trovano ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli (emigrazione delle competenze professionali), che espone regioni o interi paesi al rischio dello spopolamento e dell'emigrazione degli intellettuali, tali investimenti dovrebbero, in misura maggiore di quella attuale, essere orientati alle professioni che siano state riconosciute di importanza strategica e/o interessate da carenze di manodopera ed essere impiegati per sviluppare azioni specifiche di sostegno per coloro che desiderano formarsi in questi campi.

6. Si compiace dell'ampio processo di consultazione che ha accompagnato l'elaborazione della proposta di direttiva in esame, ma esprime preoccupazione per quanto poco si è fatto a livello subnazionale e con la partecipazione degli enti regionali e locali, i quali conoscono meglio di qualunque altro le necessità dei mercati del lavoro locali e regionali.

7. Fa inoltre notare che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo molto importante nell'erogare agli immigrati tutta una serie di servizi pubblici, nel campo dell'accesso al mercato del lavoro così come in altre dimensioni dell'integrazione (istruzione, alloggio, assistenza sanitaria ecc.).

8. Sottolinea che gli enti regionali svolgono un ruolo cruciale nell'individuare le necessità del mercato del lavoro, come anche nel definire le condizioni che richiedono l'espletamento di procedure di salvaguardia (analisi del mercato del lavoro). Oltre a ciò, peraltro, tali enti potrebbero anche agire per creare un clima positivo nei confronti delle soluzioni proposte e generare la massa critica necessaria per accrescere la visibilità ed elevare il profilo della procedura della Carta blu.

Le soluzioni in vigore: una valutazione

9. Rileva che le misure introdotte nel 2009 non hanno risposto alle attese. E uno dei motivi di questi risultati insufficienti è il fatto che si sia consentito ai sistemi nazionali di coesistere con quelli introdotti dall'attuale direttiva.

10. Osserva che l'esperienza dell'attuazione della procedura della Carta blu dimostra che, mentre la Commissione europea si sforza di collocare la politica in materia di migrazione e le misure settoriali su una base europea, gli Stati membri insistono nel voler mantenere e promuovere soluzioni nazionali.

11. Rileva che anche le disposizioni introdotte nel 2009 non hanno soddisfatto molte delle esigenze e delle attese sia degli immigrati che dei datori di lavoro e hanno invece perpetuato nell'UE un sistema frammentato, con un'offerta complessivamente insufficiente di diritti per i lavoratori altamente qualificati e le loro famiglie, con costi elevati per i richiedenti, i datori di lavoro e le amministrazioni degli Stati membri, nonché con una scarsa visibilità del sistema al di fuori dell'UE, che è quindi rimasta una destinazione globalmente poco attraente.

Le soluzioni proposte: potenziali rischi e carenze

12. Accoglie con favore la proposta di abbassare le soglie di reddito, introdurre strumenti per promuovere la mobilità interna, facilitare l'ottenimento di permessi di soggiorno a lungo termine e tener conto degli immigrati già residenti nel territorio dell'UE.

13. Si chiede se, in considerazione della crescente competizione per i talenti, non si debba valutare l'opportunità di introdurre nel sistema europeo in materia di migrazione elementi di un sistema basato sull'offerta (*supply-driven system*) oppure sui punti (*point based system* — PBS) ovvero un sistema ibrido, sul modello di quello dei paesi (Australia, Canada) che si dimostrano più efficaci nell'attrarre lavoratori altamente specializzati.

14. Sottolinea che, nell'assumere le loro decisioni, le persone altamente specializzate si basano in larga misura su considerazioni quali le opportunità di carriera professionale, l'accesso alle attrezzature e la lingua di comunicazione, nonché la corrispondenza tra il lavoro e la specializzazione; ed esprime preoccupazione per il fatto che le soluzioni proposte tengano ancora poco conto di questi aspetti.

15. Accoglie con favore il riconoscimento che la Carta blu può essere concessa non solo ai lavoratori che arrivano nel territorio dell'UE, ma anche a quelli che vi risiedono già.

16. Nel contempo, però, osserva che è necessario chiarire per quale motivo tale opzione dovrebbe essere disponibile soltanto per coloro cui sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato. La direttiva proposta, infatti, esclude espressamente da tale possibilità i lavoratori stagionali e distaccati, nonché i richiedenti asilo la cui domanda non sia ancora stata evasa. Pur comprendendo le motivazioni politiche alla base di questa scelta, il Comitato delle regioni osserva che aprire l'accesso a una professione corrispondente alla specializzazione anche per altre categorie di persone residenti nel territorio dell'UE potrebbe offrire prospettive più stabili ai migranti ed ai datori di lavoro interessati e, di conseguenza, permettere di utilizzare meglio il capitale umano.

17. Fa notare che le misure finalizzate all'assunzione di cittadini di paesi terzi in professioni che richiedono un'elevata specializzazione dovrebbero puntare non solo ad attirare gli immigrati, ma anche a creare le condizioni affinché essi abbiano maggiori opportunità di rimanere nell'UE e integrarvisi efficacemente.

18. Chiede che gli aspetti relativi all'assunzione dei lavoratori altamente specializzati siano trattati in maniera integrata e onnicomprensiva, rispondente alla logica del processo migratorio: dall'assunzione all'ammissione e all'identificazione delle competenze fino all'effettiva integrazione e infine alla libera circolazione all'interno del mercato del lavoro dell'UE.

19. Nel quadro delle soluzioni proposte, reputa necessario sviluppare un metodo unico, generalmente accettato, di raccolta dei dati relativi alla domanda di lavoratori altamente specializzati nelle diverse professioni e nei diversi mercati del lavoro. L'introduzione di meccanismi più efficaci di quelli attuali per coprire i deficit occupazionali nei mercati del lavoro degli Stati membri esige un maggiore sviluppo di iniziative quali il portale Eures, EuroPass e le azioni previste attualmente nell'ambito dell'Agenda per le nuove competenze, che permettono di far incontrare i datori di lavoro in cerca di manodopera e i potenziali lavoratori in possesso delle specializzazioni richieste. Al riguardo il Comitato sottolinea che le regioni europee possono svolgere un ruolo cruciale nella raccolta dei dati di questo tipo.

20. Esprime preoccupazione per il fatto che le soluzioni proposte non consentano di tener sufficientemente conto dei giovani laureati, il cui livello di reddito potrebbe rivelarsi insufficiente a soddisfare i criteri fissati nella direttiva.

21. Sottolinea che la questione del riconoscimento delle qualifiche — e gli aspetti pratici del relativo processo — assumerà un particolare rilievo nel caso di una categoria di persone che, per la prima volta, si configurano come potenziali beneficiari di questo sistema: quelle cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quelle che beneficiano della protezione sussidiaria. È prevedibile, infatti, che, per queste persone, la prova documentale della propria specializzazione risulterà particolarmente difficile e complicata.

22. Sottolinea che occorre prestare una maggiore attenzione alle questioni etiche connesse con l'assunzione dei lavoratori altamente specializzati provenienti da paesi terzi, nonché provvedere a elaborare metodi efficaci per evitare la «fuga di cervelli» dai paesi meno sviluppati in cui il livello del capitale umano è già poco elevato.

23. Chiede che sia effettuata un'analisi seria e approfondita dell'esodo dei lavoratori altamente specializzati dai paesi terzi e dei potenziali effetti di tale «fuga di cervelli». I risultati di tale analisi dovrebbero essere utilizzati per predisporre azioni comuni dell'UE e dei paesi di origine dei migranti intese a evitare gli effetti negativi della migrazione e, ove possibile, a elaborare soluzioni del tipo «win-win-win» (ossia a far sì che la migrazione sia vantaggiosa per i paesi di origine, i paesi di destinazione e gli stessi migranti).

24. Fa notare che ogni processo migratorio è un fenomeno complesso, che ha luogo a più livelli e nel quale svolgono un ruolo di primo piano sia i paesi di destinazione che quelli di origine dei migranti. Anche in riferimento alle questioni etiche summenzionate, invoca un dialogo rafforzato e una cooperazione più stretta tra gli organi competenti dell'UE e quelli dei paesi di origine e transito dei migranti, anche a livello regionale e locale. Basandosi sugli atti di diritto internazionale pubblico, tale cooperazione dovrebbe avvalersi di piattaforme e organismi già esistenti quali l'ARLEM, la Corleap, la task force per l'Ucraina, i comitati consultivi misti e i gruppi di lavoro pertinenti; e, per sostenere i meccanismi di migrazione circolare, sarebbe utile sfruttare l'esperienza della Fondazione europea per la formazione professionale.

25. Reputa che la proposta in esame sia conforme al principio di sussidiarietà, dato che l'obiettivo che essa persegue — competere a livello globale per attrarre e trattenere lavoratori altamente specializzati — non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma può, a motivo delle sue dimensioni, essere conseguito meglio a livello di Unione. Le misure proposte si limitano a quanto necessario per aumentare la capacità dell'UE di attrarre e trattenere cittadini di paesi terzi altamente specializzati, nonché per promuoverne la mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi Stati membri, e lasciano agli Stati membri un certo margine di flessibilità per adattare tali misure alle specifiche situazioni nazionali. La proposta in esame risulta quindi conforme al principio di proporzionalità.

Il ruolo delle regioni

26. Tiene a sottolineare che è ai livelli regionale e locale che sono più marcate le conseguenze sociali ed economiche della migrazione, come l'impatto sul funzionamento dei mercati del lavoro e sulla sfera sociale e culturale. Analogamente, la competitività dell'Europa a livello aggregato potrebbe considerarsi una nozione astratta: ciò che realmente conta, infatti, è garantire la competitività e un elevato livello di innovazione nelle città e nelle regioni europee, a partire dal lavoro che i soggetti non profit e del terzo settore svolgono quotidianamente.
27. Fa notare che introdurre nel dibattito sulle soluzioni proposte un punto di vista regionale consente di richiamare l'attenzione su una serie di effetti paradossali cui esse danno luogo, uno dei quali consiste nel fatto che, mentre gli immigrati altamente specializzati possono essere attirati dalle regioni più sviluppate, è soprattutto in quelle che non sono in grado di offrire loro condizioni di lavoro e soggiorno così attraenti che la loro presenza è più auspicabile.
28. Accoglie con soddisfazione il mantenimento di una serie di misure precauzionali, che possono essere introdotte in caso di deterioramento della situazione del mercato del lavoro di un determinato paese.
29. Tiene a sottolineare che, in una dimensione locale e regionale, assume una particolare importanza una questione che la proposta in esame affronta in misura insufficiente: quella, cioè, dei modi per accrescere l'efficacia delle misure di integrazione e avvalersi delle buone pratiche esistenti in questo campo.
30. Raccomanda di prendere in considerazione il ruolo dei partner locali e regionali con riferimento a diversi aspetti: quali la creazione di sistemi sperimentali semplificati (*fast track*) in partenariato tra regioni, Stati e settore privato; l'effettiva condivisione di buone pratiche, in particolare in materia di riconoscimento delle qualifiche e di riduzione degli sfasamenti strutturali tra offerta e domanda di lavoro e di efficacia dell'integrazione; e l'attuazione di soluzioni che assicurino la migliore corrispondenza possibile delle qualifiche formali alle necessità dei mercati del lavoro locali e regionali.
31. Sottolinea la necessità di instaurare un rapporto più diretto con le imprese a livello di comunicazione, coinvolgendo le imprese stesse nella elaborazione delle iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo.

Bruxelles, 8 dicembre 2016

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Markku MARKKULA

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT